



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

407^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 11 marzo 2015

Presidenza del vice presidente Gasparri,
indi della vice presidente Lanzillotta

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-63

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 65-84

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 85-119

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 5, 6
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)).	5
Verifiche del numero legale	5

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	6
---	---

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1209) PUGLISI ed altri – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie:

FILIPPIN (PD), relatrice	6, 10
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia	8, 10
MUSSINI (Misto-MovX)	10
DIVINA (LN-Aut)	10, 11
FALANGA (FI-PdL XVII)	11
MALAN (FI-PdL XVII)	13

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	15
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209:

DIVINA (LN-Aut)	15
BLUNDO (M5S)	17
MUSSINI (Misto-MovX)	18, 23
PUGLISI (PD)	19, 28
PETRAGLIA (Misto-SEL)	20
SERRA (M5S)	21
FILIPPIN (PD), relatrice	22, 23, 24
FALANGA (FI-PdL XVII)	22, 25
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia	24
GAETTI (M5S)	24

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC))	Pag. 25
PALMA (FI-PdL XVII)	27
COTTI (M5S)	28
CHITI (PD)	29

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	29
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209:

PRESIDENTE	29, 30, 31 e passim
MALAN (FI-PdL XVII)	30
FALANGA (FI-PdL XVII)	31, 34, 35 e passim
PALMA (FI-PdL XVII)	31, 32, 35
FILIPPIN (PD), relatrice	32, 34, 36 e passim
VOLPI (LN-Aut)	32, 39
LUMIA (PD)	33
CALIENDO (FI-PdL XVII)	33
MATTESINI (PD)	35, 38, 40 e passim
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia	36, 41, 42 e passim
ASTORRE (PD)	37
BERTACCO (FI-PdL XVII)	38, 39
GAETTI (M5S)	41, 44, 46 e passim
DONNO (M5S)	41
URAS (Misto-SEL)	42
DI BIAGIO (AP (NCD-UDC))	43, 44
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC))	44, 45, 49
BLUNDO (M5S)	44, 46, 47
PUGLISI (PD)	48
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)).	50
STEFANI (LN-Aut)	51

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	54
MALAN (FI-PdL XVII)	54

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	54
------------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209:**

MUSSINI (<i>Misto-MovX</i>)	Pag. 54, 56
GIOVANARDI (<i>AP (NCD-UDC)</i>)	57
BLUNDO (<i>M5S</i>)	59

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	61
PEZZOPANE (<i>PD</i>)	61, 62
PUGLIA (<i>M5S</i>)	62

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 1209**

Ordine del giorno	65
Emendamento tendente a premettere un articolo all'articolo 1 e ordine del giorno	68
Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno	69
Articolo 2 ed emendamenti	76
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 e ordini del giorno	78
Articolo 3, emendamenti e ordine del giorno	80
Articolo 4 ed emendamenti	82
Emendamenti al titolo del disegno di legge	83

ALLEGATO B**PARERI**

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1209 e sui relativi emendamenti . Pag. 85

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 86**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 96****CONGEDI E MISSIONI 96****DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati 96
Annunzio di presentazione 97

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 98

INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme 101
Interrogazioni 101
Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 107
Da svolgere in Commissione 119

AVVISO DI RETTIFICA 119

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 5 marzo.*

Sul processo verbale

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1209) PUGLISI ed altri – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie (ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1209.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 5 marzo la relatrice ha integrato la relazione scritta e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, se la parte un pó tumultuosa alle mie spalle mi lascia parlare (*Brusio. Richiami del Presidente*), risponderò al senatore Falanga, che si è molto lamentato di aver dovuto svolgere il proprio intervento in discussione generale prima della scadenza dei termini per la presentazione degli emendamenti. È vero, ma questo naturalmente agevola la relatrice, cioè la sottoscritta, che in tal modo, nella replica, può in buona sostanza prendere posizione e spiegare perché i pareri sugli emendamenti proposti saranno di un determinato segno.

Comincerò dall'emendamento 1.1 del senatore Falanga (che peraltro non vedo: è un vero peccato, ma procederò ugualmente). Egli, nel suo intervento in discussione generale, ha insistito nel parlare di un provvedi-

mento sul quale non si era sufficientemente discusso in Commissione. Su questo tema, invece, abbiamo discusso molto in Commissione, e in quella sede il senatore Falanga ha sostenuto una posizione diametralmente opposta a quella di cui agli emendamenti che ha proposto in Aula, ossia di fissare un termine rigido di ventiquattro mesi per la durata del periodo dell'affidamento (vedo adesso davanti a me il senatore Falanga e me ne compiacio vivamente).

Il problema su cui si è concentrata la discussione svolta in Commissione – che è stata molto approfondita, attenta ed assolutamente *bipartisan*, poiché tutte le forze politiche vi hanno partecipato senza divisioni o preclusioni ideologiche – è incentrato sulla necessità o meno di intervenire su quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 184 del 1983. Questa stabilisce un termine ordinatorio di ventiquattro mesi per la durata dell'affidamento, ma in casi particolari concede al giudice la possibilità di un suo prolungamento. Molti degli emendamenti presentati dal senatore Falanga hanno esattamente questo scopo: stabilire un termine rigido, ventiquattro mesi e non di più.

Dovrò dare parere contrario a questi emendamenti, così come ho fatto in Commissione, perché proprio in quella sede abbiamo ragionato sul fatto che ci debba essere una discrezionalità nel fissare questo periodo, in quanto i casi personali ed umani sono diversi. Il giudice deve avere la libertà di valutare la situazione del minore nel suo superiore interesse. Se mi perdonate la citazione disneyana, se la carrozza diventa zucca allo scendere del dodicesimo rintocco della mezzanotte, non è che un affidamento che va bene fino al ventiquattresimo mese, improvvisamente diventa il male assoluto al venticinquesimo. Ribadisco che deve essere valutato ciò che è il superiore interesse del minore.

Il senatore Falanga ha suscitato inoltre un problema che esiste rispetto al tema che riguarda l'articolo 6. Vorrei spiegare di che cosa si tratta. L'articolo 6 della legge n. 184 fissa i requisiti che una coppia deve possedere per poter accedere all'adozione, che consistono, in buona sostanza, nel fatto che sia una coppia coniugata, anche con una stabilità di rapporto e che sussista una determinata differenza d'età fra la famiglia che adotta e il minore che viene adottato. Il senatore Falanga aveva posto il problema, ma non ha trasformato questo suo dubbio in un emendamento, altri invece lo hanno fatto, proponendo che sia soppresso il riferimento ai requisiti di cui all'articolo 6 nel disegno di legge di cui oggi ci occupiamo. Ebbene, io invito al ritiro degli emendamenti che vertono su questo punto, e spiego perché.

Sono personalmente convinta che la legge n. 184 del 1983 su affidi e adozioni abbia bisogno di un tagliando e che debba essere rivista perché – mi rivolgo al senatore Uras, che ha svolto in discussione generale un intervento toccante dal punto di vista umano – è passato molto tempo e sicuramente i requisiti devono essere rivalutati. Io invito tutti i colleghi ad affrontare questa discussione in modo approfondito, cercando di riflettere sulla necessità o meno di cambiare i requisiti: ad esempio, se siamo sicuri, come prevedeva un emendamento presentato dal senatore Uras, che il re-

quisito dell'età debba passare dagli attuali quarantacinque anni ai cinquant'anni. Su questo tema non ci sono direttive per così dire governative, quindi affrontiamolo laicamente, confrontiamoci con le associazioni, con i giudici che si occupano di minori, vediamo se realmente quei requisiti di cui all'articolo 6 hanno bisogno di essere cambiati, ma facciamo una riforma organica e non usiamo questo provvedimento, che ha un altro obiettivo, cioè quello di preservare la continuità affettiva dei minori in stato di affidamento, per scardinare altre cose.

Preservare la continuità affettiva dei minori in stato di affidamento è la ragione per cui dobbiamo sottolineare comunque l'importanza dell'affido. Non può essere snaturato l'istituto dell'affido, non può essere trasformato in una sorta di corsia privilegiata, di prenotazione del minore da adottare. L'affido disciplinato dagli articoli 4 e 5 della legge n. 184 è uno straordinario dono di sé che le famiglie affidatarie fanno: esse assicurano ai bambini in difficoltà un luogo sicuro in cui crescere, ma lo fanno con assoluta generosità, perché l'obiettivo è che quel bambino o quella bambina torni a casa sua. Di conseguenza, non possiamo trasformarlo in un mezzo per svincolarlo dalle norme sull'adozione, prenotare quel minore e tenerlo come figlio, perché vorrebbe dire che abbiamo completamente stravolto l'obiettivo dell'affidamento. L'affidamento è prezioso per la gratuità del dono delle famiglie affidatarie, ma soprattutto per i minori, nel loro superiore interesse, perché l'obiettivo principale è che il minore torni a casa, non che trovi una seconda famiglia.

Ci sono però situazioni in cui questo non è possibile. È possibile che qualche volta il bambino non possa tornare a casa, e allora cosa ne facciamo? Se è possibile, se quella famiglia ha i requisiti di cui all'articolo 6, allora è giusto che il bambino resti lì. È a questo che serve questo disegno di legge: a dare la possibilità alle famiglie affidatarie, in una situazione di prolungato affidamento, di presentare la domanda di adozione. Si preserva la continuità affettiva, perché l'obiettivo principale è sempre e soltanto il superiore interesse del minore. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, signori senatori, ringrazio la relatrice, senatrice Filippin, per aver toccato tutti i punti del provvedimento. Anche il Governo vuole evidenziare in quest'Aula l'importanza e l'equilibrio raggiunto nel testo base, che affronta tutte le questioni. La stella polare che ha guidato la Commissione giustizia, che ringrazio, e che il Governo ha seguito è stata proprio quella di porre al centro l'interesse del minore. Quindi, oggi, in questa sede, leggeremo per rafforzare l'interesse del minore, per salvaguardare l'equilibrio tra i vari passaggi e istituti giuridici che nel nostro ordinamento hanno un significato determinato e sono ben distinti e la cui distinzione oggi vogliamo accentuare non per snaturare l'altro istituto, ma per rafforzarlo, delinearne i confini e creando anche una certa continuità.

Oggi l'affidamento è un passaggio centrale che va sottolineato perché, sempre nell'interesse del minore, è il momento che aiuta non solo a curare il minore contribuendo alla crescita dei suoi affetti, ma anche a tenere un collegamento essenziale con la famiglia di origine. Quindi, la famiglia di origine durante l'affidamento occupa una posizione centrale accanto alla famiglia affidataria e insieme devono fare squadra tenendosi in contatto nell'interesse del minore. Questo è quanto vuole recepire questo testo. Al tempo stesso però, qualora poi non fosse più possibile il ritorno del minore nella famiglia di origine, si cerca di valorizzare il ruolo della famiglia affidataria, che è stato centrale e importante nel percorso di crescita del minore, al momento dell'adozione. Pertanto, una volta superato il periodo dell'affidamento, se non è più possibile il rientro nella famiglia di origine, si cerca di garantire il ruolo della famiglia affidataria nel procedimento di adozione.

Questo è lo spirito condiviso dal Governo, che è contrario a porre in essere atteggiamenti rigidi perché su questa materia non si può procedere con delle rigidità. Infatti, proprio perché le situazioni cambiano da caso a caso, nell'interesse del minore non si possono fissare paletti troppo rigidi. Occorre consentire da un lato all'autorità giudiziaria, nel rapporto con i servizi sociali, un confronto costruttivo e un dialogo in cui ciascuno mantenga la propria autonomia e libertà di valutazione, senza porre – ripeto – rigidità cui il Governo è contrario; dall'altro lato anche in termini di tempo non ci possono essere rigidità, perché vi possono essere situazioni che richiedono un periodo limitato di affidamento e altre che necessitano di un prolungamento. Pertanto, anche su questo aspetto è opportuno lasciare agli operatori e alla magistratura la possibilità di valutare caso per caso.

Il Governo quindi vuole segnalare che l'affidamento familiare comporta la raccolta di disponibilità da parte di famiglie non originariamente orientate verso l'adozione. Quindi è anche un modo per mettersi a disposizione del minore per poi eventualmente maturare un convincimento che potrebbe rivelarsi utile nella fase di adozione, una volta dichiarato lo stato di adottabilità.

L'istituto dell'affidamento mira a garantire al minore un ambiente sereno ed idoneo durante il tempo necessario alla sua famiglia biologica per ricostruire le condizioni per riaccoglierlo; la famiglia affidataria deve collaborare in questo progetto, favorendo i rapporti tra il bambino e la sua famiglia. Un progetto adottivo presente fin dall'inizio dell'accoglienza rischia fortemente di pregiudicare il compito assegnato dalla legge agli affidatari. Occorre quindi che questo passaggio ci sia; tuttavia, superato questo, è giusto che si affermi una priorità e si consenta alla famiglia affidataria di continuare questo percorso. Pertanto, no alle rigidità e sì alle elasticità, guidate però con degli istituti che siano ben delineati e rafforzati.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza – e sono in distribuzione – i pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione

permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, il contenuto dell'ordine giorno è assolutamente condivisibile, sia nelle premesse, sia nelle sue conclusioni. Al fine di esprimere un parere positivo, chiedo però che venga riformulato nel seguente modo: «Impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Senatrice Mussini, accetta la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice?

MUSSINI (*Misto-MovX*). Accetto la proposta riformulazione perché il tema è troppo importante.

Tuttavia, siccome è capitato molte volte che l'ordine del giorno venisse ignorato (sia che si trattasse di un impegno forte, che di un impegno a valutare), chiedo veramente che ci sia da parte di tutti – del Governo, *in primis* – la sensibilità per garantire (soprattutto con gli strumenti che oggi vengono messi a punto all'interno del Ministero del lavoro) quello che la relatrice stessa ha detto dover rimanere l'obiettivo principale, cioè che la famiglia venga messa nelle condizioni di poter riavere il proprio bambino. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno, così come riformulato.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole all'ordine del giorno, nel testo riformulato.

Desidero solo aggiungere che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha la delega anche sulle pari opportunità, è stato istituito un Osservatorio sui minori. Ci sono dei gruppi di lavoro proprio a ciò dedicati; il primo è indirizzato al tema del sostegno per la genitorialità. Grazie a questo Osservatorio, già istituito, si stanno studiando alcune misure. Ne parlo per evidenziare la sensibilità di questo Governo sul tema dell'aiuto ad essere genitori e, quindi, della genitorialità. L'altro gruppo di lavoro (anch'esso già istituito presso il Ministero del lavoro) riguarda un sostegno alla povertà, e si propone di aiutare chi non è in condizioni economiche tali, a volte, da poter svolgere questo ruolo. Mi riferisco a chi è impedito a svolgere questo ruolo a causa della povertà.

Il Governo dunque è già presente sul tema. Ci tenevo a segnalare queste iniziative. Ad ogni modo, ben venga questo ordine del giorno, perché consentirà al Governo di approfondire ulteriormente questi temi, nei quali crede.

DIVINA (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, condividiamo totalmente lo spirito, l'inquadramento e l'impostazione dell'ordine del giorno G100. Infatti, se l'obiettivo primario è veramente poter ricostruire il nucleo originario della famiglia, è proprio la famiglia originaria che va aiutata. Abbiamo visto più volte che nelle comunità familiari gli affidamenti hanno costi sociali esorbitanti, arrivando anche a 3.000 euro al mese per ragazzo minore affidato. Possiamo pensare che, con la minima parte di queste cifre di aiuto alla famiglia, si potrebbero mettere effettivamente i nuclei originari in condizione (se non lo erano) di poter provvedere all'accudimento, alla formazione e a quant'altro dei propri figli.

Pertanto, a nome di tutti i senatori del Gruppo Lega Nord, chiedo alla collega Mussini e agli altri firmatari di sottoscrivere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, gli emendamenti che ho proposto convergono tutti verso l'obiettivo di limitare, ovvero di predeterminare, la durata dell'affidamento (senatrice distratta Filippin, io l'ho ascoltata quando ella ha parlato di me, adesso vorrei che lei mi ascoltasse). Solo l'ultimo emendamento dà un suggerimento meramente tecnico. Infatti, a questo disegno di legge avete dato come titolo: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni (...)», ma poiché la norma prevista non interviene affatto a modificare l'istituto dell'adozione, bensì quello dell'affidamento, con l'emendamento Tit.101 vi ho sommamente suggerito di modificare il titolo del provvedimento in: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento di minori».

Insisto ancora affinché si affermi una durata predeterminata del periodo di affidamento per evitare la confusione tra i due istituti. L'istituto dell'affidamento, infatti, vede la famiglia affidataria, ovvero il soggetto affidatario (perché anche un *single* può essere soggetto affidatario di un minore) a fianco della famiglia di origine con un ruolo di sostegno al minore per garantire un recupero, se si tratta di un recupero, o comunque, nel periodo di difficoltà della propria famiglia di origine, per garantire che il minore venga cresciuto, educato e accudito in sostituzione della famiglia di origine, in vista, comunque, di un ritorno del minore nella famiglia di origine.

Questo è il punto: il giudice che dispone l'affidamento di un minore deve compiere un'operazione elementare, semplice, di presunzione. Il giudice, cioè, deve prevedere se la famiglia d'origine del minore potrà, in tempi brevi, dare nuovamente al minore quell'assistenza di cui il minore necessita. Nell'ordine del giorno della senatrice Mussini, che io condivido, direi quasi che sono stati tipizzati i casi in cui il giudice deve procedere all'affidamento: la carcerazione di uno dei genitori o di entrambi o un momento di separazione e di disgregazione della famiglia d'origine. Sono casi in cui il giudice deve prevedere che per un determinato periodo di tempo il minore avrà bisogno di un soggetto affidatario che lo sostenga.

Ecco perché propongo di evitare il prolungato periodo di affidamento. In discussione generale vi ho citato casi in cui gli affidamenti si sono prolungati per quindici anni: noi non possiamo non operare una netta, decisa e convinta distinzione tra l'istituto dell'affidamento e l'istituto dell'adozione. Ecco quindi che ho chiesto, con l'emendamento 01.1, che il soggetto che chiede l'affidamento del minore deve dichiarare la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 6 della legge n. 184. È evidente, infatti, che se un minore viene affidato ad un soggetto o comunque ad una famiglia che non ha i requisiti previsti dall'articolo 6, noi possiamo scrivere le favole più belle del mondo e dire che il giudice deve tener conto dei legami affettivi, ma in assenza dei suddetti requisiti è inutile: il giudice, per quanto ne voglia tener conto, ha davanti una barriera, lo scoglio dell'impossibilità di procedere all'adozione di quel minore da parte di quei soggetti affidatari.

Io voglio responsabilizzare il giudice. Credo che i giudici abbiano la possibilità, le capacità, la saggezza e l'equilibrio per poter assumere questa responsabilità. Io do in affidamento un minore, quando ho la certezza che quest'ultimo potrà sicuramente ritornare nella famiglia di origine, salvo casi eccezionali. Ma, nel momento in cui abbiamo visto, con l'esperienza dei casi in corso in questi anni sulla base dell'attuale norma, che questa incertezza della durata dell'affidamento ha comportato che l'affidamento stesso si sia protratto per sedici anni, si è realizzata di fatto un'adozione, in violazione dei requisiti che sono richiesti dall'istituto dell'adozione per poter adottare un minore.

Senatrice Filippin, ha trovato in qualche modo contraddittori rispetto a quanto da me asserito in Commissione alcuni emendamenti che ho sottoscritto. Per la verità, a differenza di lei e di altri, ho la capacità di modificare i miei convincimenti sulla base di osservazioni che mi vengono da altri. Presto molta attenzione ai suggerimenti che mi vengono dai miei interlocutori e frequentemente si verifica anche che, se il mio interlocutore è intelligente ed afferma cose condivisibili, io veda il mio pensiero modificato.

Lei sa bene che gli emendamenti che ho fatto miei erano di mano e di mente diversa; erano infatti della senatrice Alberti Casellati, che io stimo molto anche sul piano scientifico, perché in materia è particolarmente attenta e preparata. La senatrice Alberti Casellati aveva immaginato questa norma, mi ha convinto e quindi ho fatto miei questi emendamenti.

Non si tratta di cadere in contraddizione: semplicemente, a differenza sua o di altri, se qualcuno mi convince nell'interesse preminente, in questo caso del minore (quindi capisce quanta attenzione dobbiamo prestare all'argomento), modifico il mio pensiero. Lei probabilmente no, ma io sì.

Per concludere, signor Presidente, sul termine prefissato di due anni per l'affidamento io ribadisco il mio convincimento circa l'opportunità che il giudice, nel momento in cui dichiara affidato un bambino a terzi (cioè ad altri soggetti), preveda il periodo dell'affidamento. Infatti, se non vi è la possibilità del recupero, trascorso un tempo limitato di affidamento, allora il giudice deve procedere all'adozione e al decreto di adottabilità. È chiaro che, così facendo, si elimina quella confusione per cui i due istituti che, comunque sia e per quanto ci sforziamo di tenere distinti (qui comprendo ed apprezzo lo sforzo della senatrice Filippin), vanno necessariamente l'uno a fianco all'altro, per la loro natura e per la loro funzione sociale; e spesso può capitare che si confondano l'uno con l'altro, anche nel convincimento, anche nel rapporto, anche nel legame affettivo. Il genitore cui viene affidato un bambino, dopo dieci anni, si è convinto che quello è suo figlio – credetemi – ed è un bene che sia così per il minore. Il minore che viene affidato per un periodo limitato di tempo deve sapere che egli è ospite in quella famiglia in quanto da essa accudito e sostenuto, ma che la sua famiglia è un'altra. Il minore che viene adottato, invece, deve entrare nella famiglia nella veste di figlio, sentirsi figlio e sentire padre e madre i due genitori che l'hanno adottato.

Per queste considerazioni, insisto perché vengano approvati i miei emendamenti ed intanto chiedo alla senatrice Mussini di poter sottoscrivere il suo ordine del giorno, che nei contenuti posso dire di condividere.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho presentato alcuni emendamenti che sono basati su un concetto: la legge in vigore, molta parte del cui testo resta immutato anche qualora il disegno di legge in esame fosse approvato, distingue in modo radicale l'affidamento dall'adozione. L'affidamento – e non lo afferma un'opinione, bensì l'articolo 5 della legge n. 184 del 1983 – non è un'adozione provvisoria, non è un atto prodromico all'adozione o un suo sucedaneo: è parte di un progetto volto, ove possibile, a ripristinare le condizioni tali per cui il minore può ritornare nella sua famiglia di origine. La famiglia affidataria dovrebbe essere, anzi, è il principale ma non l'unico protagonista di questo progetto, oltre naturalmente al minore. Per questo, fin dall'inizio la famiglia affidataria dovrebbe essere cosciente di questa differenza: non deve preconstituire le condizioni perché questo affidamento diventi stabile ovvero diventi un'adozione, ma dovrebbe fare esattamente l'opposto. Per queste ragioni è opportuna la distinzione ora vigente tra l'affidamento e l'adozione.

L'articolo 5 della legge n. 184, al comma 2, afferma che: «Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, secondo le modalità più idonee avvalendosi anche

delle competenze professionali delle altre strutture (...)». Il comma 1 dello stesso articolo stabilisce anche che l'affidatario deve tener conto delle indicazioni dei genitori della famiglia di provenienza, naturalmente ove possibile, ove questi ci siano, ma se non ci fossero non ci sarebbe un affidamento bensì un'adozione.

La legge stabilisce anche che l'affidamento dovrebbe avere un termine massimo di ventiquattro mesi, prorogabile solo in gravi casi. Tuttavia, quanti operano realmente in questo settore ci dicono che in realtà il termine di ventiquattro mesi viene ritenuto minimo anziché massimo; di solito in quei ventiquattro mesi non c'è alcun reale tentativo di reinserimento nella famiglia di origine e la proroga viene fatta in modo quasi automatico, tanto che si hanno casi di affidamento di quattro, sei, sette o otto anni. È chiaro che dopo un periodo così lungo viene a crearsi inevitabilmente un rapporto tale per cui in questo senso diventa opportuno l'inserimento del capoverso 5-*bis* che fa sfociare quasi naturalmente in adozione ciò che è affidamento.

Bisognerebbe applicare la legge in vigore oggi e continuare ad applicarla: il termine di ventiquattro mesi dovrebbe essere rispettato, ma il progetto che dovrebbe essere elaborato dai servizi sociali nella maggior parte dei casi non c'è. E non c'è per una serie di ragioni: perché questo progetto richiederebbe e presupporrebbe una continuità nel personale dei servizi sociali, che spesso non c'è. Ci sono delle supplenze, dei trasferimenti, degli spostamenti e degli avanzamenti di carriera, per cui in questo arco di tempo, che dovrebbe durare al massimo due anni, se il bambino e la famiglia affidataria avessero rapporti con i servizi sociali lo avrebbero con una serie di persone diverse, la cui efficienza e buona volontà (che peraltro non possiamo dare per scontate, perché sono esseri umani anche loro) sarebbero comunque insufficienti a supplire al continuo ricambio.

Ci troviamo in una situazione per la quale, visto che la legge oggi non è applicata (e sarà applicata ancora meno, se approveremo queste norme), finiamo col prendere atto di questa mancata applicazione.

L'affidamento dovrebbe essere totalmente diverso dall'adozione, e non perché sia una misura di serie B. È un gesto nobilissimo quello delle famiglie che accettano dei bambini in affidamento, così come quello delle famiglie che li accettano in adozione, ma tale istituto dovrebbe essere disgiunto dall'adozione. È la stessa differenza che intercorre tra l'insegnante e la famiglia. Sono due istituti diversi. L'insegnante deve prendersi la massima cura dei ragazzi che gli sono affidati, come deve fare l'affidatario, ma non sono suoi figli e non lo diventeranno. Ma come dice la legge, giustamente, nelle parti che non vengono modificate, l'affidamento dovrebbe fare esattamente l'opposto dell'adozione e prevedere un progetto che consenta a questi bambini di ritornare nelle loro famiglie originarie.

Vogliamo poi dire due parole sull'articolo 403 del codice civile e sul fatto che un impiegato dei servizi sociali, senza che il magistrato c'entri in alcun modo, magari un assistente sociale supplente, decide che dei bambini non vivono in un ambiente familiare adatto (magari perché la casa non è sufficientemente pulita e comoda)? Questi bambini vengono prele-

vati a scuola, perché i genitori non li vedano e loro non vedano i genitori, portati in un luogo lontano dalla loro residenza, e quindi strappati alla loro famiglia, alla loro scuola e poi dati in affidamento a qualcuno. E chiaro che dopo un trauma di questo genere il problema emerge. Ma non dovremmo piuttosto intervenire su ciò che sta alla radice, cioè sull'articolo 403 del codice civile, prima di intervenire sulle conseguenze?

Quando parliamo di bambini in affidamento, noi parliamo col cuore e, al pensiero di avere in affidamento un bambino, siamo d'accordo sul fatto che ci si affeziona dopo dieci minuti. Figuriamoci quindi dopo due anni, quattro o sei, che è il termine fino al quale spesso, illegalmente, viene protratto l'affidamento. E qual è l'origine di questo affidamento? Il fatto che questi bambini vengono portati via, rapiti in una scuola, senza che i genitori vengano neanche informati su dove si trovino. E magari questi genitori hanno la sola colpa di non avere una casa che i servizi sociali ritengano adeguata, senza magari averla mai vista.

Forse sarebbe meglio avere un pó più di cautela e guardare all'insieme del provvedimento senza limitarci a dire: gli affidatari si sono affezionati ai bambini, perciò lasciamoli a loro. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente oggi in Aula a seguire i nostri lavori una rappresentanza di studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Guido Piovene» di Vicenza, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209 (ore 10,16)

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, l'emendamento che vado a illustrare è unico e anche relativamente semplice.

Esso chiede di scomporre l'articolo 1 del disegno di legge, lasciando soltanto i commi 5-ter e 5-quater che, di fatto, sono autonomi nella portata e non scardinano la filosofia e l'impostazione del provvedimento.

Non solo chi parla, ma anche le associazioni che si occupano di affidamento dei minori e delle famiglie originarie, hanno visto con una certa preoccupazione il capoverso 5-bis, che si intende inserire all'articolo 4 delle legge n. 184 del 1983. Anche il fatto di prevedere una data e di lasciare quella che, con una brutta parola, si può chiamare la via preferenziale o la prelazione della famiglia affidataria nella successiva adozione dei minori, crea non pochi rischi.

Ci sono due sentenze recentissime, una del tribunale di Firenze e una del tribunale di Bologna, che concludono dei procedimenti, il primo dei quali è durato due anni e il secondo – quello del tribunale di Bologna – è durato addirittura sette anni, che hanno visto minori in affidamento,

prima presso famiglie e poi presso comunità familiari. Questi due casi – e spero che non siano gli unici due casi occorsi nel Paese – hanno visto, per fortuna, la ricomposizione del nucleo familiare originario. Quindi, per questi minori – per questi figli sbalottati addirittura per sette anni – si è riusciti a definire le condizioni per la ricomposizione del nucleo familiare originario. Dunque, questi figli sono tornati con la propria madre originaria.

Dovremmo quindi discutere delle situazioni che hanno determinato gli affidamenti, e desidero ringraziare la collega Mussini e gli altri firmatari dell'ordine del giorno G100 che hanno portato l'attenzione sul «vivo» del problema. L'articolo 403 del codice civile prevede una forma molto veloce di affidamento, quando ricorrano delle condizioni, una delle quali, ad esempio, è il giudizio sulla non adeguatezza del nucleo familiare o sulla insalubrità dei luoghi in cui vivono tali ragazzi. Se andassimo a guardare l'adeguatezza di tutti i genitori del Paese o addirittura la salubrità di tantissimi siti ed edifici in cui vivono le famiglie italiane, probabilmente, interpretando la norma alla lettera, ci sarebbe il rischio di avere una quantità infinita di minori che risulterebbero nelle condizioni di dover essere affidati. Questa dovrebbe essere l'estrema *ratio*, ma poiché nella stragrande maggioranza dei casi ciò avviene per ragioni economiche, ovvero per il fatto che la famiglia si trova a perdere il lavoro – come capita sempre più facilmente – e di conseguenza a non riuscire a pagare l'affitto dell'immobile in cui vive, a subire uno sfratto e a non trovare un luogo adatto in cui vivere. Tante famiglie si possono dunque trovare in questa condizione.

Dal momento che le situazioni di affidamento dovrebbero servire temporaneamente per consentire poi il rientro nella famiglia originaria, il problema va spostato sugli aiuti e sulle attenzioni, che la comunità dovrebbe mettere al centro della propria azione: la famiglia originaria va sostenuta nel momento in cui si trova in condizione di non poter svolgere un'attività di formazione, di crescita e di istruzione nei confronti dei propri figli.

Il secondo aspetto deficitario del provvedimento in esame è il fatto che si fa riferimento alle «comunità famiglia», quando non esistano famiglie affidatarie, ma le comunità famiglia non esistono. Non esistono cioè le comunità famiglia intese come le intendeva la norma originaria, ovvero degli ambienti che replicano l'ambiente genitoriale. Le comunità famiglia sono – ahimè – quelli che, con una parola oggi desueta, erano gli «orfano-trofi» di una volta, gestiti da laici o da organizzazioni religiose. Manca dunque anche quello che prevede la legge, a proposito delle comunità famiglia. Pertanto bisognerebbe costruire un sistema di garanzie, prevedere le comunità famiglia, se non ci sono genitori affidatari, e un'assistenza economica nel momento in cui un nucleo familiare si trova effettivamente a non riuscire a svolgere le normali attività, perché il nucleo portante è questo.

Mettiamo il caso che i tribunali dei minori, volendo smaltire (questo è anche il *leitmotiv*), velocizzare e rendere più efficiente il sistema della

giustizia, decidessero, se noi ponessimo alcuni termini temporali, che decorsi due anni alla famiglia affidataria vengano dati in adozione i figli. Quanti nuclei, a quel punto, andremmo a scardinare? Ho portato solo due esempi, perché il sottoscritto ha una visione parziale delle cose, ma se accade – ci sono sentenze che lo testimoniano – che dopo sette anni i figli sballottati possono rientrare nel nucleo originario, non facciamo l'errore di dire che dopo due anni questi figli vengono adottati dalla famiglia affidataria perché tanti magistrati, anche in buona fede, con questo provvedimento chiuderebbero tanti fascicoli e farebbero statisticamente anche «bella figura» perché si chiudono le pratiche e si definiscono le cause.

Per tutti questi argomenti, che avrò magari anche elencato in modo confuso, credo sia opportuno mantenere questa previsione, perché chi può negare che si creino legami affettivi tra gli affidatari e i ragazzi, che riconoscono tanti come secondi genitori o verso cui sentono un senso di gratitudine per tutto quello che hanno fatto che rimarrà per tutta la vita? Questi rapporti affettivi non si possono confutare, però stabilire che questo farà scattare dopo un certo numero di anni l'adozione nei loro confronti è estremamente pericoloso. Se noi leggiamo con attenzione i commi successivi vediamo che si dice innanzitutto di ascoltare i minori, ancorché minori di dodici anni se in grado di avere un minimo di coscienza e di capacità di discernimento. Si dice, inoltre, che l'adozione effettuata dopo lo *screening*, la dichiarazione di adottabilità, il fatto che il minore faccia richiesta di tornare nella famiglia di origine oppure in altra famiglia e tutto ciò che risponde all'interesse del minore deve essere messo come preambolo al tutto, prima di poter definire la questione con l'adottabilità finale. Rimane pertanto in piedi lo spirito, il caposaldo di questo rapporto affettivo, che, se esiste e il minore lo preferisce, può essere la strada giusta, ma togliendo il primo punto, cioè il capoverso 5-*bis*, eviteremmo pasticci irreversibili nell'interesse dei minori. (*Applausi del senatore Consiglio*).

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, mi soffermo in primo luogo sugli emendamenti che ho presentato riferiti al capoverso 5-*bis* in quanto tale norma viene a collocarsi in una situazione che non è affatto chiara. In esso si parla infatti di prolungato periodo di affidamento, ma ci troviamo in una tale situazione per cui in Italia non è chiaro cosa si intenda per prolungato affidamento e, come ha detto anche il collega prima di me, ci sono degli allontanamenti che vengono fatti in una maniera assolutamente discrezionale e del tutto non corrispondente a reali pericoli. Per esempio, abbiamo in atto ancora l'articolo 403 del codice civile, riguardo al quale ho presentato anche un disegno di legge di modifica perché lascia dei margini a queste procedure di allontanamento discrezionali che occorrerebbe in qualche modo cambiare e tutelare. È per questo che ritengo assolutamente indispensabile modificare il capoverso 5-*bis*. Qualora non fosse possibile una modifica, chiederei di sopprimerlo, perché non è quanto si può chiedere in un momento in cui non c'è chiarezza.

Come Movimento 5 Stelle, siamo favorevoli ad accordare una corsia preferenziale per l'adozione alle famiglie che hanno già in affidamento i figli ed hanno quindi instaurato legami positivi con loro. Non possiamo però disconoscere tante altre situazioni che non sono chiare, che quindi in questo momento non possono consentire una vera procedura di recupero della famiglia d'origine, poiché non esiste né è previsto un piano a tal fine.

Nell'emendamento 1.104 di modifica del capoverso 5-*bis* prevedo pertanto uno sperimentato, idoneo e comprovato progetto di reinserimento del minore nella propria famiglia d'origine, quantomeno allo scopo di chiedere che vi sia questa accortezza relativamente ad un piano di recupero verificato; altrimenti, si rischia di passare da un affidato prolungato, ma non idoneo, ad un'adozione, senza la possibilità di intervento da parte dei familiari.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, nel premettere che terre veramente a che anche la relatrice potesse ascoltare, faccio presente di aver raccolto nelle proposte emendative che ho presentato una serie di perplessità e dubbi che sono gli stessi esposti finora.

In questo provvedimento, indubbiamente, si dà valore al rapporto e al legame che si creano tra il bambino affidato e la famiglia affidataria. La prima firmataria stessa del disegno di legge sa bene che durante le sedute della Commissione giustizia, quando vi era ancora la senatrice Alberti Casellati, si è discusso a lungo sul pericolo effettivo di confondere un periodo prolungato di affidamento con una sorta d'incoraggiamento alla dichiarazione di adottabilità del bambino. Dev'essere invece assolutamente fatto salvo il principio che il bambino deve rimanere il più possibile nella famiglia naturale.

Ieri abbiamo svolto una lunghissima discussione sul concetto di genitorialità e sulla differenza nell'attitudine nel diritto e nella cultura europei rispetto ad altri. Abbiamo ribadito che la genitorialità implica comunque una relazione speciale con i bambini, tant'è vero che ci si oppone all'adozione della *kafala*, in quanto non garantisce il trasferimento di questa genitorialità completa. Dobbiamo riconoscere che questa dev'essere comunque la priorità.

Nella formulazione del capoverso 5-*bis* vi è un problema, che, ad una prima lettura, nella globalità dell'articolato, potrebbe essere visto in modo superficiale, mentre questo testo di legge verrà utilizzato per quello che dice parola per parola (perché questo è quello che ho imparato in Commissione giustizia: un articolato viene valutato e soppesato parola per parola e proposizione per proposizione). In questo testo, così come licenziato dalla Commissione, abbiamo una pericolosa relazione con il concetto per cui «il minore sia dichiarato adottabile, ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II», che è un percorso che dev'essere considerato assolutamente autonomo da qualunque altro elemento. La dichiarazione riguardante un minore, in base alla quale egli, bambino o ragazzino che sia, non tornerà mai più nella sua famiglia naturale, deve avere tutta una serie

di requisiti che sono fissati per legge e non si deve creare alcuna interferenza tra quello che stiamo facendo oggi e i principi per cui un bambino o un ragazzino può essere dichiarato adottabile. Questo dev'essere fatto salvo.

È quanto mai inopportuno allora, che l'inciso «a seguito di un prolungato periodo di affidamento» resti in relazione alla disposizione che «il minore sia dichiarato adottabile». Non è questo lo spirito del provvedimento. Lo spirito di questo disegno di legge, come riconoscerà la stessa prima firmataria, la senatrice Puglisi, è quello di fare in modo che laddove, con percorso autonomo, ci sia la dichiarazione di adottabilità del bambino (che sia adottato dalla famiglia affidataria, che sia adottato da un'altra famiglia) sia garantita comunque la possibilità per la famiglia affidataria di mantenere i legami affettivi e, qualora la famiglia affidataria abbia i requisiti per chiedere l'adozione, la valutazione venga fatta anche in relazione al prolungato periodo di affidamento.

Questa è una formulazione che risponde anche ai timori che sono stati più volte messi in rilievo dai senatori Falanga, Divina e Blundo, e in realtà l'emendamento 1.109, che anche io ho sottoscritto e che per la verità è stato proposto dalle associazioni, teso a sostituire le parole «a seguito di» con la parola «durante», non solo non risolve il problema della collocazione (perché comunque rimane collocato nella proposizione sbagliata, cioè nel concetto in cui si afferma che il bambino diventa adottabile) ma non corrisponde neanche a quello che poi in realtà è lo spirito generale del provvedimento, e cioè che, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, vengano garantiti i legami affettivi qualora sia nell'interesse e nella tutela dei minori.

Lo stesso principio è presente anche nell'emendamento 1.113, in cui viene spostato il concetto di prolungato periodo di affidamento laddove correttamente deve essere inserito. Credo che, andando ad osservare tutte le parti di questo disegno di legge, dobbiamo anche farci scrupolo del fatto che questa è una materia estremamente eterogenea, nella quale agiscono molteplici elementi e persone e in cui i percorsi, che sono quelli che portano all'affido e poi alla dichiarazione di adottabilità del minore, sono percorsi difficili, in cui in realtà ogni bambino dovrebbe essere un caso a sé, ma in realtà ogni bambino diventa un numero. Dobbiamo stare molto attenti, perché ogni giudice ed ogni avvocato, quando si trovano davanti un testo, per ogni bambino sono poi tenuti a valutare e a soppesare tutto quello che è contenuto nel testo. Non dobbiamo quindi fare degli errori, che sono in questo momento errori di superficialità, che potrebbero inficiare quello che è invece un percorso significativo nella interpretazione di questo articolo. (*Applausi delle senatrici Bencini, Bignami e Bottici*).

PUGLISI (*PD*). Signor Presidente, ho presentato tre emendamenti e vorrei partire con l'illustrare l'ultimo, perché – anche sulla scorta dei diversi interventi dei senatori che mi hanno preceduta – vorrei correggere il titolo del provvedimento e trasformarlo in modo tale che sia chiaro il vero intento di questo testo, che reca, per l'appunto, norme sul diritto alla con-

tinuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. È questo l'intento dell'intero disegno di legge.

Sulla questione degli affidi brevi ha già detto bene la relatrice e sopprimere, come chiedevano di fare il senatore Malan o la senatrice Blundo, all'articolo 1, il capoverso 5-*bis* significa praticamente rendere totalmente inefficace il testo di questo provvedimento, che – voglio sottolinearlo – così come è uscito dalla Commissione giustizia del Senato (di cui ringrazio il Presidente, la relatrice e i Capigruppo) è condiviso all'unanimità dal tavolo nazionale per le adozioni e l'affido. Quelle che ora noi stiamo per approvare sono norme di vera civiltà che erano attese veramente da molto tempo.

Premetto che accetto la richiesta di ritiro avanzata dalla relatrice dell'emendamento 1.110, che ho presentato insieme ad altre senatrici e altri senatori del Partito Democratico, e lo trasformo in un ordine del giorno, chiedendo però un impegno del Governo alla riscrittura dei requisiti previsti all'articolo 6 della legge n. 184, nonché, a mio avviso, all'articolo 44 della stessa legge, relativo all'adozione in casi particolari.

Tuttavia l'intento di quell'emendamento – voglio sottolinearlo – non era aprire a scorciatoie per l'adozione dei *single*, piuttosto equiparare i diritti dei bambini che vanno in affido familiare a *single*, come già la legge permette di fare (e meno male!), perché l'affido familiare, legato alla disponibilità delle persone, negli ultimi cinque anni è calato del 16 per cento. Abbiamo ancora oltre 14.000 bambini che vivono in comunità di tipo familiare, che comportano altro genere di attenzione e cura alla crescita di bambini e bambine. Quindi, si tratta di equiparare i diritti dei bambini che un tribunale e i servizi sociali decidono di dare in affido ad un *single* a quelli dei bambini che un tribunale e i servizi sociali hanno invece affidato a famiglie regolarmente sposate.

Di questo stiamo parlando con la legge in esame: il diritto dei bambini all'integrità della propria storia, all'integrità dei propri affetti. Con il provvedimento in esame l'affido familiare continua ad essere un istituto distinto rispetto a quello dell'adozione. Crediamo tuttavia che un bambino non possa essere «candeggiato» dai propri affetti, gli stessi che lo hanno aiutato a crescere nella propria vita.

Quindi, ritiro l'emendamento 1.110 semplicemente perché so che l'ottimo a volte è nemico del bene e questo disegno di legge, se approvato, consentirà davvero di compiere notevoli passi in avanti in materia di diritti dei bambini. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, vorrei soffermarmi brevemente soprattutto sull'illustrazione dell'emendamento 1.111 per svolgere alcune considerazioni.

Abbiamo ascoltato con attenzione gli interventi svolti in discussione generale e in fase di illustrazione degli emendamenti e comprendiamo l'importanza del disegno di legge in esame. Non stiamo infatti discutendo, come si evince da alcuni interventi, di una sovrapposizione tra affidamento e adozione, ma stiamo parlando d'altro, di diritto all'infanzia,

alla genitorialità, del diritto dei bambini a vivere in famiglia. Abbiamo ben presente la necessità di tenere distinto l'istituto dell'affidamento da quello dell'adozione, che non hanno soltanto come elemento di distinzione l'uno il valore della temporaneità e l'altro quello della stabilità, ma vogliamo anche cogliere pienamente il carattere sociale di umanità e di generosità che l'affidamento esprime.

Anche noi siamo convinti che con questo disegno di legge non si stia disegnando una corsia preferenziale verso le adozioni e lo diciamo perché, pur condividendo alcuni interventi, a partire dalle riflessioni della relatrice Filippin, riconosciamo che se c'è un problema vero in materia di adozioni in Italia questo concerne i tempi lunghi e le difficoltà di adozione. Ricordo che anni fa una forza politica, Forza Italia, mise in piedi una campagna elettorale sulla semplificazione delle adozioni. Oggi invece registriamo ancora tante difficoltà. Ma il tema è complesso e non può essere risolto in maniera schematica. Infatti, stiamo parlando di situazioni difficili; stiamo parlando di bambini. Sono d'accordo sul fatto che, con questo disegno di legge e con la proposta che viene fatta, si devono tenere insieme due principi: la tutela di un istituto come quello dell'affido, ma anche la continuità affettiva e, soprattutto, l'interesse supremo dei bambini e delle bambine, che rischia appunto di essere, a volte, sottovalutato.

Perché, allora, abbiamo presentato questo emendamento? Semplicemente perché vorremmo che, una volta tanto, la legislazione vigente possa essere adeguata alla realtà. Infatti, com'è stato detto in tanti interventi, oggi i bambini vengono dati in affidamento, non soltanto a coppie con vincolo matrimoniale (come fa riferimento l'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n.184), ma anche a coppie conviventi o a singoli. Dobbiamo certamente rispettare il vincolo della continuità affettiva, il diritto alla famiglia e, ovviamente, il diritto nell'interesse supremo dei bambini, laddove esistono quelle condizioni che non consentono il rientro in famiglia, che per noi è prioritario (ci sarebbe quindi da discutere di quanto lo Stato fa o deve fare per rimuovere tutti quegli ostacoli ai quali fa riferimento l'articolo 3 della Costituzione e consentire, appunto, alle famiglie a cui sono stati sottratti i bambini di vederli rientrare e vivere serenamente), tuttavia, quando ciò non è possibile, occorre garantire il diritto dei bambini e delle bambine ad una vita serena e a un futuro.

Con questo emendamento semplicemente fotografiamo la realtà che quotidianamente ci viene segnalata anche dai tribunali per i minorenni, nonché dalle associazioni. Pensiamo pertanto che il Parlamento, senza introdurre scorciatoie per altre motivazioni politiche cui ha fatto riferimento la relatrice, su questo emendamento debba prendere coraggiosamente una decisione, nell'interesse supremo dei bambini. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

SERRA (*M5S*). L'emendamento 1.115 riguarda solo ed esclusivamente la parte di tutela dello stato affettivo ed emozionale. Infatti, questo disegno di legge deve sicuramente prendere in considerazione soprattutto

l'affettività e la parte dello stato affettivo della famiglia affidataria, e del bimbo in affidamento.

Pertanto, chiedo alla relatrice di esprimere parere favorevole al mio emendamento e di poter quindi inserire tale modifica nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPIN, *relatrice*. Sull'emendamento 01.1, presentato dal senatore Falanga, il parere è contrario e ne spiego la ragione. Il progetto adottivo presente sin dall'inizio, così come vorrebbe il senatore Falanga, presenta rischi di pregiudicare la natura dell'affido stesso.

È vero, comunque, che questo tema è importante, poiché consideriamo la questione dell'adozione come possibilità per le famiglie affidatarie. Vorrei pertanto chiedere al senatore Falanga se è disponibile alla trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, qual è il suo orientamento?

FALANGA (*FI-PdL XVII*). La disponibilità in via del tutto teorica c'è, ma vorrei sapere come la relatrice intende trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nel testo è quello dell'emendamento.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Vorrei conoscere la formulazione dell'ordine del giorno.

FILIPPIN, *relatrice*. Aggiungendo all'inizio del testo le parole: «Impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Senatore Falanga, accetta la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, nella formulazione proposta dalla senatrice?

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Accetto, Presidente.

FILIPPIN, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.100, soprattutto per il comma «5-*quater*» perché modifica il testo proveniente dalla Commissione che è, tra l'altro, rispondente alle norme di legge a proposito dell'ascolto del minore.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 1.1 perché ripresenta nuovamente la questione del termine rigido di ventiquattro mesi sul quale la mia opinione è assolutamente contraria per le ragioni che ho già esposto in replica.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.101, identico agli emendamenti 1.102 e 1.103, il parere è assolutamente contrario perché si tratta di emendamenti che vanno a sopprimere il cuore del provvedimento e, di fatto, priverebbero il disegno di legge del suo fondamento.

Il mio parere è contrario anche sull'emendamento 1.06 per la motivazione già addotta, cioè il riferimento ad un periodo rigido di ventiquattro mesi come termine massimo per l'affido.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.104, in cui si propone la formulazione: «sperimentato un idoneo e comprovato progetto di reinserimento del minore nella propria famiglia di origine», il mio parere è contrario perché la formulazione attuale dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 184 del 1983 è già sufficientemente chiara per quanto riguarda il percorso che deve essere fatto prima di procedere all'affidamento e la vigilanza sul proseguimento dell'affidamento stesso.

Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento 1.105 e anche sull'emendamento 1.107, quest'ultimo perché prevede di eliminare le parole: «prolungato periodo» prima della parola «affidamento».

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 1.108, identico all'emendamento 1.109, perché prevede la sostituzione delle parole: «a seguito di» con il termine: «durante» che toglie il dubbio di causa-effetto che potrebbe essere invece suscitato dalla formula attuale.

L'emendamento 1.110, identico all'emendamento 1.111, è stato trasformato in ordine del giorno e ci è appena pervenuto il testo, quindi chiedo di poterlo esaminare prima di esprimere un parere.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.111, benché identico all'emendamento 1.110 è stato mantenuto come emendamento, quindi le chiedo di esprimere comunque il suo parere su di esso.

FILIPPIN, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.111 e 1.112.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.113, chiedo alla senatrice Mussini se accetta una proposta di riformulazione. Se tale proposta viene accettata il parere sull'emendamento sarà favorevole. Propongo di sostituire la parte iniziale dell'emendamento con la seguente riformulazione: «Sostituire il comma 5-ter con il seguente: »5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento» – non si utilizza quindi l'aggettivo «prolungato» – «il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o adottato da altra famiglia, è comunque tutelata ...». La restante parte rimane identica all'emendamento.

PRESIDENTE. Senatrice Mussini, è d'accordo con la riformulazione dell'emendamento 1.113 proposta dalla relatrice?

MUSSINI (*Misto-MovX*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dunque il parere della relatrice sull'emendamento 1.113 (testo 2) è favorevole.

FILIPPIN, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118 e 1.119.

Mi permetto solo di fare una considerazione: quasi tutti questi emendamenti nascono da una sorta di sfiducia nei confronti dei giudici e degli organismi deputati alla vigilanza. Io penso tuttavia che, anziché proporre una sovrabbondanza di norme, dovremmo vigilare sul comportamento dei giudici.

PRESIDENTE. Le ricordo che dovrebbe esprimere il parere anche sull'ordine del giorno G1.110, senatrice Filippin.

FILIPPIN, *relatrice*. Le chiedo un minuto di tempo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, procediamo intanto con il parere del Governo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G01.1, aspettiamo di vedere il testo. Il parere sull'emendamento 01.1 sarebbe stato contrario, perché, così formulato, tale emendamento impediva l'affidamento a famiglie che non fossero disponibili all'adozione. Può essere utile invece una riformulazione in un ordine del giorno, che impegna il Governo a valorizzare la disponibilità ad una successiva adozione come criterio di preferenza tra più famiglie che richiedono l'affidamento, ma non come requisito indispensabile.

PRESIDENTE. La relatrice aveva dato la disponibilità ad una trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, rimettendosi alla valutazione del Governo. Mi sembra che ora il sottosegretario Ferri chieda una modifica di alcune parti, se ho ben capito, quindi avremmo bisogno di un testo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. No, signor Presidente, mi rimetto alla relatrice. Se il testo rimane quello dell'emendamento, va bene.

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G01.1 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, anche se la relatrice non ha formulato un invito al ritiro, ritiro autonomamente l'emendamento 1.100. Nel ritirarlo, però, vorrei ricordare che il ragionamento che è stato fatto, secondo cui questa legge ha raggiunto un equilibrio soddisfacente e quindi condivisibile, rischia di essere contraddetto da ordini del giorno come quelli del collega Falanga o della collega Puglisi. Si dice infatti che il contenuto degli emendamenti originari sarebbe fonte di contrasto; ma poi questi vengono trasformati in ordini del giorno che in qualche modo smentiscono l'invito della relatrice e della stessa senatrice Puglisi. In un provvedimento autonomo verranno infatti presi in considerazione i problemi dell'età di coloro che possono adottare (nella relazione tra affidamento e adozione) e tutta un'altra serie di questioni. Però, se negli ordini del giorno ci troveremo a votare le stesse questioni di contenuto degli emendamenti che sono stati ritirati, appunto perché divisivi, non mi sembra che facciamo un grande passo in avanti.

Ritiro pertanto il mio emendamento 1.100 e poi lo farò anche per altri, tuttavia stiamo votando questo disegno di legge e impegnare il Governo su contenuti di emendamenti non condivisi mi sembra un'operazione divisiva che indebolisce l'azione e già mette le mani avanti rispetto a questioni che invece devono essere, almeno per noi, molto approfondite, come il mantenimento o no dell'articolo 6 della legge n. 184.

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento 1.100 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Falanga.

(Segue la votazione).

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Anullo la votazione. Ha facoltà di intervenire, senatore Falanga.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Oltre ad annullare la votazione, per problemi tecnici dobbiamo ripetere la verifica del supporto alla richiesta di votazione elettronica avanzata dal senatore Gaetti.

Invito pertanto il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Malan, identico agli emendamenti 1.102, presentato dal senatore Divina, e 1.103, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dalla senatrice Puglisi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.109, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.110 è stato trasformato in ordine del giorno. Do lettura del testo: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1209, impegna il Governo a valutare l'opportunità di tutelare il diritto alla continuità degli affetti dei bambini e delle bambine in affido familiare, anche verificando la possibilità di modificare i requisiti previsti dagli articoli 6 e 44 della legge n. 184 del 1983.»

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, nel corso dei lavori della Commissione, come correttamente è stato detto dalla senatrice Filippin, si è affrontato il problema senza alcuna preclusione di tipo ideologico e vi è stato un lavoro *bipartisan* per cercare di risolvere nel miglior modo possibile, o almeno in quello che a noi sembrava essere il miglior modo possibile, il problema sollevato nel disegno di legge della senatrice Puglisi. Si discuteva dell'affido dei minori e non è un caso, ad esempio, che la senatrice Filippin, nell'esprimere il parere sul primo emendamento del senatore Falanga, pur molto ragionevole per certi versi, ha espresso parere contrario nel timore che quell'emendamento potesse creare confusione tra l'istituto dell'affido e il ben diverso istituto dell'adozione.

Ora, signor Presidente, tutto quello che è successo in Commissione è destinato a cadere a fronte di questo ordine del giorno G1.110. Evidentemente, noi chiediamo che ciascuno si assuma fino in fondo le sue responsabilità. Ed è evidente che, dal voto che verrà data a questo ordine del giorno, dipenderà anche il voto finale che il partito di Forza Italia darà a questo disegno di legge.

Qui dobbiamo essere tutti molto chiari. Che cosa vuol dire modificare la disciplina prevista dalla legge n. 184 del 1983 agli articoli 6 (in tema di adozioni) e 44 (in tema di adozioni speciali)? Vuol dire solo una cosa, che non è neanche denunciata nel testo, essendo l'impegno che si chiede al Governo di valutare l'opportunità a modificare in termini assolutamente generici e non specificati la disciplina di cui sopra. Si fa cioè un chiaro riferimento a quello che è un altro problema in discussione in Commissione con riferimento alle unioni civili: sostanzialmente, l'affidamento e l'adozione in presenza di coppie non sposate e non necessariamente di sesso diverso.

Quindi, nel chiedere di modificare questa disciplina, si chiede sostanzialmente al Governo di valutare l'opportunità di assumere le iniziative dovute per consentire l'affidamento e l'adozione di bambini inseriti in coppie non eterosessuali.

Signori, il problema è allora molto semplice. Non mi pare che questo sia un problema che possa essere affrontato e risolto in maniera così strumentale con un ordine del giorno, senza che su questo vi sia un approfondimento da parte di tutte le forze politiche, con un'assunzione seria di responsabilità in ordine al voto che si dovrà andare a dare in merito a tale

gestione. Io non so quali siano gli orientamenti dell'Assemblea sul punto specifico. Ciò che so è che un legislatore responsabile mette la faccia sulle decisioni che va ad assumere. Il che equivale a dire – lo dico ai colleghi di Forza Italia e ai colleghi del Nuovo Centrodestra, che pure fanno parte di quella maggioranza di Governo – che, venendo ad essere accettato questo ordine del giorno dal Governo, essi dovranno farsi carico di modificare questa disciplina nel senso sopra indicato.

In altri termini, è evidente che quello che si chiede al Governo è di incidere sulla disciplina. Io mi rendo conto che il sottosegretario Ferri è un tecnico e che questo è probabilmente un problema di scarso livello tecnico. Sul piano politico, però, ha una certa rilevanza decidere se si deve modificare la disciplina nei termini e nel senso di consentire l'affidamento e l'adozione anche a coppie che non sono eterosessuali, oltre a non essere sposate. (*Applausi della senatrice Bianconi*).

PUGLISI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLISI (*PD*). Signor Presidente, io ho ascoltato il presidente Palma. Io capisco che su questo provvedimento, che è molto atteso da tutto il mondo e da tutti gli operatori che si occupano di affidamento e di adozioni, aleggi, purtroppo, lo spettro di tutt'altra discussione, che è quella che riguarda le unioni civili.

Voglio sgomberare il campo da questi timori. Continuo ad affermare che innanzitutto vengono i diritti dei bambini. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Io spero che tribunali e servizi sociali siano pienamente consapevoli (e so che lo sono) della necessità di garantire tutti i bambini (a prescindere se vadano in affidamento a persona singola o a coppia regolarmente sposata). Voglio sgomberare il campo anche da questo equivoco, e ritiro pertanto anche l'ordine del giorno G1.110 (testo 2), perché questo disegno di legge vada avanti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

COTTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (*M5S*). Signor Presidente, la mia intenzione era di esprimere un voto di astensione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CHITI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI (*PD*). Signor Presidente, la mia intenzione era di esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. (*Commenti della senatrice Cirinnà*).

Lo stesso vale per la senatrice Cirinnà. I colleghi possono comunicare direttamente agli Uffici gli eventuali errori nella votazione.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti... (*Applausi*).

Colleghi, lasciatemi dire almeno il nome della scuola prima di applaudire. (*Applausi dal Gruppo M5S*). L'applauso si fa dopo che è stato comunicato il nome della scuola: è una forma di rispetto. Non comportarsi in maniera seria non dà una buona immagine.

Salutiamo dunque i docenti e gli studenti dell'Istituto professionale «Fedele Lampertico» di Vicenza, che sono qui per seguire i lavori del Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209 (ore 11,08)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.113 è stato riformulato in un testo 2, come proposto dalla relatrice. Il nuovo testo dell'emendamento è dunque il seguente: «5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento».

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113 (testo 2), presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.110, 1.114 e 1.115.

Collegli, vi ricordo che potete comunicare agli Uffici eventuali errori nell'espressione del proprio voto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.116, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.117, presentato dalla senatrice Simeoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.118.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.118, per evitare che il Senato lo bocci. Devo dire che apprezzo molto il fatto che la relatrice abbia dato spiegazione dei pareri favorevoli e contrari sugli emendamenti e auspico anzi che questa sia l'abitudine di tutti i relatori, perché altrimenti diventeremmo solo un votificio. (*Applausi dei senatori Fucksia, Naccarato e Tonini*).

Nella sua motivazione, la relatrice ha detto che, anziché introdurre questi meccanismi, dobbiamo vigilare sul comportamento del giudice. Mi chiedo come si possa vigilare sul comportamento del giudice, che come noto è soggetto solo alla legge o al CSM: in altre parole il giudice non risponde a nessuno. Pertanto non sarebbe male creare dei meccanismi, che dovremmo forse studiare in un'altra circostanza. Non si può pensare di affidarsi alla sola valutazione dei servizi sociali, i quali sono spesso cointeressati ad avere un certo esito dalla consultazione. Spesso i servizi sociali non vedono questi bambini: mi hanno raccontato proprio ora di bambini dati in affidamento, che per i primi quattro mesi non hanno visto mai nessuno dei servizi sociali: se ne lamentava la famiglia affidataria. Che relazione possono fare, costoro?

L'ascolto del minore è previsto peraltro dalla Convenzione di Bruxelles, che prevede addirittura che il minore abbia il diritto di nominare un suo avvocato. Come funzionano le cose oggi? Il servizio sociale nomina una persona, che a sua volta nomina un avvocato. In altre parole il bambino non viene minimamente tenuto in conto, a meno che il servizio sociale lo voglia fare. Ma se il servizio sociale effettivamente si prende cura del bambino, questo bambino non ha bisogno di un avvocato. Sarebbe come dire che comunque, in caso di divorzio, il marito sceglie l'avvocato della moglie. Il che, se è consensuale, va benissimo ma, se c'è qualche piccola differenza, non credo sia la tutela maggiore.

Credo, quindi, che dobbiamo studiare la questione. Se volete bocciare questa proposta, bisogna allora studiare qualcosa di diverso. E anche l'ascolto del minore non può essere fatto prelevandolo, portandolo in un'aula di tribunale, con tutto quello che ciò vuole dire, dove ascolta un giudice che parla spesso in «giuridichese» – parla così, perché fa il suo mestiere – e gli rivolge delle domande. Questo bambino non è in grado di dare un apporto, neanche quando è di età superiore ai dodici anni. Al contrario, una persona che conosce la comunicazione con i bambini e sa fare questo potrebbe dare un supporto a bambini di età molto inferiore ai 12 anni.

Credo che stiamo compiendo una serie di cose con molta leggerezza. Ritiro l'emendamento, ma non credo stiamo facendo una cosa ben fatta. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Il senatore Malan ha ritirato questo saggio emendamento, che intendo fare mio per offrire alla relatrice l'opportunità di valutare la possibilità di trasformarlo in ordine del giorno, perché il procedimento possa essere arricchito anche del contributo delle parti con consulenze tecniche e non sia limitato a tempi brevissimi e alle valutazioni dei servizi sociali o dei consulenti, senza consentire un contraddittorio più pieno. Senatrice Filippin, l'ampiezza del contraddittorio è espressione di democrazia e di garanzie.

Il senatore Malan ha immaginato un procedimento più ricco di prove per consentire una decisione più saggia. Allora mi chiedo per quale motivo ritirarlo. Senatore Malan, lo faccio quindi mio e lei, relatrice, rifletta quantomeno sull'opportunità di dare parere positivo su un'eventuale trasformazione in ordine del giorno di questo emendamento giusto, opportuno e corretto, che va nella direzione di un approfondimento da parte del giudice prima di adottare un provvedimento che è così incisivo nella vita del minore e delle stesse famiglie.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Presidente, chiedo l'attenzione della relatrice. In merito all'emendamento del senatore Malan, chiedo al senatore Falanga, che ora lo ha fatto proprio, di poterlo riformulare. Propongo di inserire nel testo del comma *5-quater* quanto segue: «Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*, tiene conto anche» – così si fa riferimento al materiale procedimentale citato nell'emendamento – «delle valutazioni approfondite e documentate dei servizi sociali». Sostanzialmente propongo di modificare questo emendamento nel senso di aggiungere, prima delle parole «tiene conto», la parola «anche» e, dopo la parola «valutazioni», le parole «approfondite e documentate». Credo che il senso sia lo stesso e probabilmente si migliora il testo varato in Commissione.

PRESIDENTE. Il senatore Palma ha proposto una riformulazione dell'emendamento. Chiedo, quindi, alla relatrice Filippin di esprimere il proprio parere.

FILIPPIN, *relatrice*. Vorrei sottolineare che, in realtà, tutto quanto è scritto in questo emendamento, o anche quanto è stato appena esposto dal senatore Palma, è già previsto nella norma. È già previsto – per esempio – l'ascolto protetto del minore. È già previsto che debbano essere acquisiti gli elementi di prova.

Quindi, che scopo ha il fatto di sottolineare continuamente le azioni che devono compiere i giudici dei tribunali dei minori, che pure sono già previste nel provvedimento?

Ribadisco che lo ritengo pleonastico. Dal punto di vista tecnico, quindi, il mio parere rimane negativo.

PRESIDENTE. Riepilogando, l'emendamento 1.118, ritirato dal senatore Malan, è stato fatto proprio dal senatore Falanga e la relatrice ha confermato il parere contrario anche sulla sua trasformazione in ordine del giorno.

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, seguendo con attenzione gli ultimi interventi, mi sembra che quello del presidente Palma abbia consentito di avere un ulteriore chiarimento.

Mi stupisco della posizione della relatrice, perché come non era pleonastico ieri il richiamo alla Costituzione, che anzi è cosa normale, non lo è oggi un'ulteriore specificazione.

Posso dunque anticipare che daremo il nostro voto favorevole all'emendamento in esame, perché ci sembra importante un'ulteriore specifica in una materia così delicata, che riguarda i minori – in particolar modo con le criticità ammesse rispetto a valutazioni non sempre lucide da parte

dei servizi sociali o di qualche operatore – al fine di far rientrare complessivamente il materiale istruttorio in tutta la fase di scelta da parte della magistratura.

Siamo dunque favorevoli e speravamo in un ulteriore passo in avanti da parte della relatrice, nonché in una parola di sostegno del Governo, che non credo debba temere un'ulteriore specificazione in materia.

LUMIA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, la relatrice ha spiegato bene che nella legge sono già presenti queste precauzioni, atte a far sì che la valutazione del giudice sia ben documentata ed abbia a supporto tutti gli elementi di valutazione.

Il senatore Falanga le ha, però, proposto di trasformare l'emendamento in esame in ordine del giorno. Convinto che tale possibilità non sia in contrasto con quanto previsto dalla legge, chiedo alla relatrice di accogliere tale richiesta, nell'intento di andare incontro alle istanze avanzate dal senatore Falanga.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, una volta accolto l'ordine del giorno in questa materia, di cosa si vuole tener conto? Nel dire che le relazioni dei servizi sociali devono essere approfondite e documentate, vi è qualcosa di serio: chi di voi ha esperienza nel campo saprà che, a volte, esse sono generiche e non documentate, né conosciute dalle parti.

Volete dunque trasformare l'emendamento in ordine del giorno? Serve a poco. Stiamo facendo una legge che non cambia nulla, ma dà soltanto indicazioni che erano già chiare per i giudici seri che applicavano la legge sull'adozione.

Per quale ragione dunque non inserire nella norma che tali relazioni siano approfondite e documentate? Abbiamo la necessità di avere una valutazione che sia estensibile e possa essere riconosciuta e dalle parti e dal giudice. Altrimenti stiamo per votare una norma volta semplicemente a dare chiarezza, tramite direttive di interpretazione che potevano essere già formulate dal giudice. Se dunque vi è una parte che lascia qualche dubbio, signor Presidente, trasformare l'emendamento in ordine del giorno va bene lo stesso, ma come fa il giudice, molte volte, ad avere un'indicazione da un ordine del giorno?

Inviterei ancora la relatrice a valutare, insieme al Governo, la possibilità di inserire quelle due parole nel testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Invito la relatrice a pronunciarsi sull'eventuale ordine del giorno.

FILIPPIN, *relatrice*. Ripeto quanto ho detto poc'anzi.

Ritengo che quanto è stato scritto nell'emendamento 1.118 sia pleonastico, perché è già previsto nel testo di legge. Se tuttavia ciò serve a rassicurare in qualche modo i senatori Malan, Caliendo e Falanga rispetto alla necessità di insistere perché questi provvedimenti vengano adeguatamente motivati dai giudici, naturalmente con la massima attenzione da parte dei servizi sociali, ai quali va il mio più grande rispetto (*Applausi della senatrice Mattesini*), se si tratta di questo e se accettano la trasformazione in un ordine del giorno, sono favorevole.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Falanga, ma è stata accolta la proposta che lei ha avanzato poco fa.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, bisogna fare un pó di ordine. In un primo momento si prospettava l'ipotesi di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 1.118 a firma del senatore Malan, da lui ritirato e da me fatto proprio. Successivamente è intervenuto il senatore Palma, che ha suggerito una riformulazione dell'emendamento. Quindi, superata la fase dell'eventuale ordine del giorno, su cui la relatrice Filippin ha appena dichiarato la propria adesione, rimane il problema della riformulazione dell'emendamento suggerita dal senatore Palma.

La relatrice ha dichiarato parere contrario, per cui faccio appello all'attento Sottosegretario. Inoltre, poiché non ha espresso ancora il parere sulla nuova formulazione suggerita dal senatore Palma, vorrei richiamare l'attenzione del Governo su un punto. (*Brusio*). Colleghi, vi prego di prestare attenzione, perché si parla di bambini.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, i termini della questione sono abbastanza chiari.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Mi lasci dire, signor Presidente.

Avete mai visto una relazione del servizio sociale che attiene alle condizioni di vita di un bambino? L'avete mai vista? Io ne ho viste tante nell'esercizio della mia professione e posso dirvi che, nella generalità dei casi, erano relazioni superficiali, dettate dalla suggestione di una visita domiciliare e nulla più. E ricordo che, sulla base di una relazione così scritta e realizzata, il giudice prende il bambino e da un posto lo porta in un altro o lo trasferisce in un altro ancora.

Chiedere che questa relazione sia documentata e vi sia una prova di accompagnamento, come ha suggerito il senatore Palma, significa stimolare i servizi sociali a lavorare nel vero senso della parola e non a passeg-

giare per le vie delle città dove lavorano, tra una casa e l'altra. (*Commenti dal Gruppo PD. Applausi della senatrice Taverna*).

PRESIDENTE. Senatore Falanga, ha espresso la sua opinione. Concluda. È chiaro, comunque, quello che lei ha detto. Dobbiamo definire come decidere.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Io credo che sia legittimato ad esternare espressioni vocali di protesta soltanto chi ha letto una relazione dei servizi sociali. Gli altri tacciono. (*Commenti dal Gruppo PD. Applausi dei senatori Taverna e Puglia*).

MATTESINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTESINI (*PD*). Signor Presidente, concordo con la relatrice nel dire che tutto quello che viene chiesto di inserire nel testo è già norma di legge, a partire dalla questione dell'ascolto tutelato del minore.

Credo, quindi, che sia più che sufficiente un ordine del giorno, purché questo non possa e non debba essere un attacco insensato ed ingiustificato ai servizi sociali, che svolgono già oggi un lavoro degno, che comunque va sicuramente migliorato. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Mussini*). Non è possibile, così come non può risultare da questo un attacco all'operato importantissimo del tribunale dei minorenni.

Credo che l'ordine del giorno possa essere votato – se il mio Gruppo lo ritiene – ma non deve essere assolutamente un elemento per far passare un attacco così sbagliato ai nostri servizi sociali, che devono avere semmai, da parte del Parlamento, un sostegno affinché possano essere ulteriormente rafforzati. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Affinché lavorino. Non una difesa incondizionata!

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo scusa, ma credo veramente che ci stiamo avvitando su un problema che non esiste.

La relatrice Filippin dice che quanto previsto originariamente nell'emendamento del senatore Malan, ora fatto proprio dal senatore Falanga, è pleonastico perché sostanzialmente appartiene già al sistema. Mi permetto di sottolineare alla relatrice Filippin che, se ciò dovesse essere vero, *quod abundat non vitiat*. Quindi, non credo che l'inserimento della parola «anche», dopo le parole «tiene conto», sia così disastroso ai fini della norma. Anzi, dire «tiene conto anche» significa che quella valutazione del giudice

si dovrà fondare sia sul materiale acquisito nell'ambito del procedimento volontaristico sia (anche) sulle valutazioni dei servizi sociali.

Dopo di che, non so come sia uscito fuori il discorso, ma credo che in questo emendamento non vi sia una valutazione negativa dell'operato dei servizi sociali. Ciascuno di noi, per un verso o per un altro, lavora o ha lavorato con i servizi sociali, è nelle istituzioni e sa perfettamente quanto sia rigoroso il loro atteggiamento e lavoro. Si dice semplicemente che le valutazioni dei servizi sociali devono essere documentate, come deve essere documentata qualsiasi consulenza presentata al giudice; altrimenti si affermerebbe un concetto davvero incredibile, ovvero che il giudice è collegato ad una valutazione priva della documentazione che gli consente di fare la valutazione stessa.

Vorrei sottolineare che stiamo andando sostanzialmente di comune accordo. Ci stiamo avviando verso l'approvazione di un provvedimento all'unanimità e, quindi, mi chiedo se valga veramente la pena irrigidirsi su una questione formale relativa al testo della fattispecie, quando detta questione formale non tocca per nulla il senso della fattispecie. Non credo che aggiungere «anche», dopo le parole «tiene conto», o aggiungere «documentate», dopo il termine «valutazioni», sia un attentato di lesa maestà o uno stravolgimento della norma. È un qualcosa che prudenzialmente viene chiesto da alcuni senatori, da una forza politica disponibile a votare favorevolmente questo provvedimento. Del resto, credo ci si possa dare atto di aver lavorato in Commissione senza alcuna preclusione. Non vedo pertanto perché questo irrigidimento debba in qualche modo impedire un'approvazione all'unanimità.

Chiedo, quindi, alla relatrice di voler riflettere sull'espressione di un eventuale parere in ordine all'emendamento Malan ora Falanga, come da me testé riformulato inserendo le parole «anche», dopo le parole «tiene conto», e «documentate», dopo la parola «valutazioni».

PRESIDENTE. Colleghi, i termini della questione sono chiari. Invito la relatrice, se vuole, ad esprimere in via definitiva il suo parere, dopo aver fatto una riflessione in seguito all'ulteriore appello rivoltole.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, ripeto che è pleonastico. Ma se questi inutili «anche» – perdonatemi – e «documentate» servono, accetto la riformulazione. (*Applausi del senatore Lo Giudice*).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo prende atto delle puntualizzazioni della relatrice e ritiene che la norma contenuta nel testo base sia comunque chiara. Il giudice deve, infatti, tenere conto di tutti gli elementi che emergono e, quindi, dovrà valutare in modo approfondito ciò che emerge dal fascicolo per poi prendere la decisione. Il giudice deve tenerne conto, ma può discostarsene o meno, perché rimane la

sua autonomia. Quindi, egli valuterà in concreto come hanno operato e in base alle prove che gli vengono fornite.

Ad ogni modo, il parere del Governo sul testo dell'emendamento riformulato, cui sono state aggiunte le parole «anche» e «documentate», è conforme a quello della relatrice, cioè favorevole.

PRESIDENTE. Mi scuso con il senatore Marin, che ho visto aver fatto cenno di voler intervenire, ma del suo Gruppo sono già intervenuti numerosi colleghi e le regole, purtroppo, devono essere applicate.

Ricordo che vi è stata una riformulazione dell'emendamento 1.118, che era stato presentato dal senatore Malan e poi fatto proprio dal senatore Falanga. Il senatore Palma ha avanzato una proposta di riformulazione, su cui la relatrice e il Governo hanno espresso parere favorevole. L'emendamento 1.118 (testo 2) si sostanzia nel seguente modo: Al comma 1, capoverso «5-*quater*», dopo la parola «conto» inserire la seguente: «anche» e, dopo la parola «valutazioni», inserire le seguenti: «approfondite e documentate». (*Brusio*).

La relatrice, per la verità, aveva espresso parere favorevole all'introduzione della parola «documentate» e non della parola «approfondite». A questo punto, la Presidenza, prendendo atto della valutazione della relatrice, conferma che dopo la parola «valutazioni» si aggiunge la sola parola: «documentate». Questo fa fede per i nostri atti e per precisione, perché votiamo leggi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.118 (testo 2), presentato dal senatore Malan, ritirato dal presentatore e successivamente fatto proprio dal senatore Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

ASTORRE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORRE (*PD*). Signor Presidente, mi manca la tessera per votare. Segnalo che il mio voto è favorevole, affinché rimanga agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.119, presentato dalla senatrice Casaletto e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

BERTACCO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei velocemente illustrare l'emendamento 2.100, perché credo che gli interventi precedenti abbiano già fatto chiarezza su alcuni aspetti.

Sono alla prima esperienza parlamentare e, quindi, sento forte il carico ogni volta che premo un bottone per la votazione e, soprattutto in questo caso, in cui parliamo di minori. Infatti, credo che l'elemento fondamentale che deve contraddistinguere una buona legge sia sempre la tutela del minore, che è un soggetto che si trova in una fase difficile della propria vita e deve, quindi, essere particolarmente rispettato.

Perché la presentazione di questo emendamento? Credo che, nel momento in cui vi è un procedimento civile in materia di responsabilità genitoriale, per forza di cose, proprio per le tante considerazioni svolte precedentemente, debbano essere sentiti l'affidatario e – come ho scritto nell'emendamento – l'eventuale famiglia collocataria. Perché? Non sempre il tribunale dei minori, soprattutto in maniera urgente, affida il minore ai servizi sociali, i quali, a loro volta, lo collocano in una famiglia.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 11,36)

(*Segue BERTACCO*). A livello formale, l'affidatario, in quel caso, è solo il servizio sociale.

Allora, siccome tra i principi del disegno di legge vi è anche il rispetto del duraturo rapporto affettivo che si è venuto a creare tra il minore e la famiglia affidataria, credo che questa precisazione, ma soprattutto dare la possibilità all'affidatario e all'eventuale famiglia collocataria di poter depositare note scritte, sia particolarmente importante, e non tanto per il protagonismo della famiglia affidataria, ma per rispetto nei confronti del minore, che credo debba essere al centro della nostra attenzione.

Chiedo, quindi, alla relatrice l'accoglimento dell'emendamento 2.100.

MATTESINI (*PD*). Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 2.0.100 che ripropone l'articolo 3 del disegno di legge originario perché, relativamente all'affidamento, vi è la necessità di recuperare un'azione

forte dal punto di vista della promozione culturale. Vi è poi anche bisogno di fare rete con le associazioni delle famiglie che, nell'articolo, vengono riconosciute come: «enti senza fini di lucro», che già oggi svolgono un'azione importantissima in tutti i territori a sostegno delle famiglie affidatarie in termini di accompagnamento al percorso del solo affido, ma anche di sostegno in caso di difficoltà. È necessario tener conto, inoltre, che i minori che oggi vengono affidati sono persone che si portano dietro un percorso molto più complicato rispetto agli anni passati.

Vi è poi la necessità di un'azione culturale da portare avanti a fianco degli enti locali, affinché su questo tema non si atteni l'attenzione che purtroppo, invece, secondo le statistiche, è fortemente in calo, mentre sono in aumento i minori che si trovano nelle comunità. Penso che questo articolo possa ulteriormente rafforzare l'alleanza importante tra le associazioni, gli enti locali e le famiglie affidatarie dal punto di vista non solo del sostegno ma anche della promozione culturale, in modo tale da far sì che tanti bambini escano dalle comunità nelle quali oggi vengono lasciati, per trovare il calore di una famiglia in un percorso di ulteriore rafforzamento della loro crescita.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati.

FILIPPIN, *relatrice*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.100, propongo una riformulazione e cioè la sostituzione della parola «sentiti» con la parola «convocati». Come ricorderanno coloro che erano in Commissione giustizia, abbiamo lungamente discusso proprio su questo tema e abbiamo previsto l'espressione «convocati» anziché «sentiti» per non consentire manovre dilatorie.

Se il presentatore accetta la modifica, e quindi la sostituzione della parola «sentiti» con la parola «convocati», l'emendamento diventa il seguente: «l'affidatario e l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità», il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Bertacco, accetta la riformulazione proposta dalla relatrice?

BERTACCO (*FI-PdL XVII*). Sì, Presidente.

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signora Presidente, la relatrice ha proposto di lasciare solo la parola «convocati»? Mi permetta: non è sufficiente. Dovrebbe essere: «convocati per essere sentiti».

PRESIDENTE. La proposta della relatrice era chiara e anche motivata.

FILIPPIN, *relatrice*. Signora Presidente, le chiedo solo un minuto per spiegare.

«Convocati» vuol dire che gli organi competenti devono mandare una ufficiale convocazione alle famiglie collocatarie o affidatarie. Se invece stabiliamo «sentiti», ad una famiglia affidataria, che volesse – per esempio – fare ostruzionismo contro la risoluzione della questione, basterebbe non presentarsi mai. Abbiamo previsto che debbano essere convocati ma non necessariamente sentiti, perché quest’ultima possibilità è rimessa alla discrezionalità della famiglia affidataria.

Per questa stessa ragione esprimo parere contrario sull’emendamento 2.101, perché anche in tale caso viene usata l’espressione «sentiti» e non «convocati».

PRESIDENTE. Prima che esprima il parere sugli emendamenti aggiuntivi, senatrice Filippin, segnalo che sull’emendamento 2.0.100 c’è un parere condizionato della Commissione bilancio, che prevede che sia aggiunto, al termine della disposizione, il seguente periodo: «Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Senatrice Mattesini, accetta la riformulazione proposta dalla Commissione bilancio?

MATTESINI (*PD*). Sì, signora Presidente.

FILIPPIN, *relatrice*. Il mio parere sull’emendamento 2.0.100 (testo 2) è un invito al ritiro. Il testo del disegno di legge n. 1209, infatti, è un testo «chirurgico», che riguarda la tutela della continuità affettiva dei bambini in affidamento. Inserire altre questioni, ad esempio i rapporti fra l’autorità statale, la pubblica amministrazione, i tribunali e le associazioni familiari, non mi sembra confacente. Riconosco l’importanza del ruolo che queste associazioni familiari svolgono; esso è prezioso ed utilissimo, ma, in questo testo e con questa finalità chirurgica, non ritengo necessario inserire questa norma. Ecco perché formulo un invito al ritiro.

Per quanto riguarda l’emendamento 2.0.101, ho già esposto in sede di replica le ragioni per cui le modifiche all’articolo 6 della legge n. 184 del 1983, a mio giudizio, devono essere contenute in una revisione organica della legge. Una riforma così estemporanea – mi si perdoni – come quella di elevare l’età degli adottanti a cinquant’anni, sulla quale si può laicamente discutere, non può essere inserita in questo testo. Quindi, esprimo parere contrario sull’emendamento 2.0.101.

PRESIDENTE. Senatrice Mattesini, accetta l’invito a ritirare l’emendamento 2.0.100 (testo 2)?

MATTESINI (*PD*). Chiedo alla relatrice e al Governo di poter trasformare questo emendamento in un ordine del giorno, anche in considerazione del fatto che nell'altro ramo del Parlamento stiamo approvando una riforma sul terzo settore che, guarda caso, affida alle associazioni un ruolo importante.

PRESIDENTE. Senatrice Filippin, è favorevole alla trasformazione dell'emendamento 2.0.100 (testo 2) in un ordine del giorno?

FILIPPIN, *relatrice*. Sì, signora Presidente.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice ed accolgo l'ordine del giorno G2.0.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100 (testo 2).

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100 (testo 2), presentato dal senatore Bertacco e da altri senatori, interamente sostitutivo dell'articolo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

DONNO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (*M5S*). Signora Presidente, vorrei segnalare che uno degli ultimi voti è in più. Il senatore Falanga farebbe bene a non votare per la persona che gli sta accanto, che è assente. *(Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici del senatore Falanga).*

PRESIDENTE. Ognuno voti per sé.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.101.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.100 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo 2, l'articolo 2 non verrà dunque posto ai voti.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.101.

URAS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, vorrei fare una breve considerazione. Ogni volta che dobbiamo discutere di finanza pubblica, di contenimento del debito e di liberalizzazione dell'attività economica, ci rammentano che siamo un Paese occidentale.

Siamo un Paese occidentale, quindi evoluto, e stiamo dentro un quadro europeo e internazionale dove la materia dell'adozione – lo dico in generale – ha come centro il bambino, il minore. Noi tendenzialmente siamo portati a essere più burocratici quando si tratta di diritti civili, ad essere un pó troppo vincolati a schemi ereditati, a culture, non solo religiose ma comportamentali, e a tradizioni che poco hanno a che fare con la modernità che avanza. Va considerata anche l'aspettativa di vita che, come ci hanno insegnato quando hanno fatto la riforma delle pensioni (o meglio quelle 7 o 8 riforme delle pensioni, alcune delle quali devastanti), è aumentata.

Io ritiro l'emendamento 2.0.101, chiedendo che venga però trasformato in un ordine del giorno che impegni il Governo ad aprire la discussione perché ci sia una modifica. Accetto quindi l'invito che ha posto la relatrice e concludo dicendo che noi dobbiamo pensare alle troppe tutele, lo dico da genitore. Ormai i figli sono cresciuti, ma quando noi insegniamo ad andare in bicicletta a nostro figlio, siamo lì a pungolarlo perché corra di più e si cimenti; invece, quando lo facciamo nei confronti del figlio di un amico, che magari ce lo ha affidato per fare una passeggiata ai giardini pubblici, gli teniamo il manubrio e così non impara ad andare in bicicletta. Noi dovremmo avere attenzione verso tutta l'infanzia nazionale, sostenendo il diritto dei minori a essere tutti uguali anche negli affetti, soprattutto ad essere uguali a quelli più fortunati quando trattiamo questioni che li riguardano, perché l'adozione non avviene quasi mai per un fatto naturale, ma per un incidente che rappresenta una sofferenza. Soprattutto nei confronti di questi minori noi dobbiamo essere più attenti di quanto lo siamo nei confronti dei nostri figli e di quelli più fortunati che hanno una famiglia serena dove vivere. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno.

FILIPPIN, *relatrice*. Signora Presidente, il mio parere è favorevole all'accoglimento.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.101 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 3.2, con il quale chiediamo di sopprimere il comma 1-*bis*, introdotto all'articolo 3 del testo in esame, che fa riferimento al prolungamento del periodo di affidamento.

Come molti colleghi hanno segnalato già in riferimento al precedente articolo, si tratta di una dicitura fuorviante perché sembra avallare qualcosa che invece dovrebbe essere una *extrema ratio*. L'affido è un istituto specifico che per legge è concepito per durare al massimo due anni. Il problema è che oggi l'affido dura di fatto troppo, perché il nostro sistema evidentemente non funziona bene e questo problema è segnalato anche dalle associazioni che operano nel settore, come il Tavolo nazionale affido. Il fatto che abbiamo un problema con l'affido non può essere una giustificazione per avallare una prassi che dovrebbe essere una *extrema ratio*. Il riferimento al prolungato periodo di affidamento è una sorta di contraddizione in termini, per questo chiedo di sopprimere la dicitura che per me è e rimane fuorviante.

In Assemblea sono state fatte molte considerazioni, anche condivisibili sotto questo aspetto, soprattutto con riferimento alla necessità di declinare un sostegno effettivo alle famiglie di origine; un problema evidente in un Paese come il nostro in cui le politiche familiari fanno acqua, purtroppo, da tutte le parti. A questo punto, e per questo, pretendo un atto di orientamento dell'Assemblea su questi temi e spero che ci sia una determinazione favorevole su questo mio emendamento da parte del Governo.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPIN, *relatrice*. Il parere su entrambi gli emendamenti è contrario.

Semplicemente, si tratta di una questione tecnica. C'è stato un doppio richiamo. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è stato inserito il riferimento all'ipotesi dell'affidamento (cioè delle famiglie affidatarie che possono diventare adottive), così come all'interno della disciplina dell'affidamento è stato sottolineato il richiamo alla norma sull'adozione, per ribadire che le famiglie affidatarie possono diventare adottive.

È solo un richiamo tecnico, di cui abbiamo ampiamente discusso in Commissione giustizia.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme al relatore. Insistiamo inoltre per il ritiro dell'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Senatore Di Biagio, insiste per la votazione dell'emendamento 3.2?

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, accetto di ritirare l'emendamento, e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.2 non verrà posto in votazione.

Chiedo al senatore Giovanardi se insiste per la votazione dell'emendamento 3.100.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, anch'io ritiro il mio emendamento 3.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

BLUNDO (*M5S*). Signora Presidente, anche all'articolo 4 si ripresenta di nuovo la definizione di «prolungato periodo di affidamento». Già il senatore Di Biagio aveva proposto di sopprimerla nell'articolo 3. Noi chiediamo adesso di sopprimerla nell'articolo 4, perché è assolutamente un punto da rivedere.

Il nostro sistema presenta questo *gap* e non può essere sottovalutato. Io chiedo dunque di votare a favore dell'emendamento 4.100, con il quale si intende sopprimere l'articolo.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPIN, *relatrice*. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.100, 4.101 e 4.4, altrimenti il parere è contrario.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme alla relatrice.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, chiedo alla relatrice di voler motivare anche in questo caso, come ha sempre fatto, l'invito al ritiro, prima che io decida sul ritiro del mio emendamento.

FILIPPIN, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPIN, *relatrice*. Signora Presidente, mi trovo in una strana situazione. Quando esprimo le motivazioni dei pareri mi dicono di non farlo perché perdo tempo. Quando non esprimo le motivazioni, mi viene detto il contrario.

PRESIDENTE. Sono i non presentatori a dirle che perde tempo. I presentatori degli emendamenti gradiscono conoscere le motivazioni dei pareri.

FILIPPIN, *relatrice*. La motivazione dell'invito al ritiro dell'emendamento 4.101 è confermare il testo del disegno di legge, che è esattamente lo stesso testo presentato dalla prima firmataria del disegno di legge, la senatrice Puglisi.

L'articolo 4 del testo originario risolve un problema giurisprudenziale, nel senso che riconosce che il legame affettivo duraturo che si instaura all'interno di una famiglia può nascere anche nel corso di un affidamento prolungato. Di conseguenza, questo giustifica l'adozione speciale ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983.

Ci sono già tribunali che dispongono tale tipo di adozione sulla base di questa motivazione. Noi diamo semplicemente veste giuridica a una fattispecie che il nostro sistema ha già introdotto.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, intende ritirare l'emendamento 4.101?

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, intende ritirare l'emendamento 4.4?

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Blundo?

BLUNDO (*M5S*). Ritiro l'emendamento, ma lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento soppressivo e quindi è difficile trasformarlo in un ordine del giorno: dovrebbe depositare il testo e farlo leggere ai relatori e al rappresentante del Governo.

BLUNDO (*M5S*). Possiamo trasformarlo in un ordine del giorno che richieda un'attenzione sull'aspetto dell'affido e del prolungato periodo di affido, oppure chiedo che l'emendamento venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Allora procediamo alla votazione, senatrice Blundo.

BLUNDO (*M5S*). Sì, grazie.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati gli emendamenti 4.2, 4.101 e 4.4 e non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quello soppressivo 4.100, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Mettiamo in votazione il mantenimento dell'articolo: chi è contrario all'emendamento presentato dalla senatrice Blundo voterà a favore dell'articolo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti della senatrice Puglisi*).

Si tranquillizzi, senatrice Puglisi. Ho messo in votazione il mantenimento dell'articolo 4 e non l'emendamento soppressivo. L'ho spiegato più volte. Quindi, l'approvazione da parte del Senato mantiene in vita l'articolo 4. Calma e gesso! (*Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo M5S*).

Spiego ancora una volta: siccome degli emendamenti presentati è rimasto in piedi solo l'emendamento soppressivo 4, presentato dalla senatrice Blundo, che ha mantenuto il suo emendamento, si vota il mantenimento dell'articolo e non la sua soppressione. Questo dice il Regolamento. (*Applausi dal Gruppo PD*). L'ho spiegato prima della votazione e quindi i termini erano chiari. (*Applausi dal Gruppo PD. Proteste delle senatrici Blundo e Donno*). Mi dispiace senatrice Blundo: è l'applicazione di quanto stabilito dal Regolamento, quando c'è un solo emendamento soppressivo.

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Abbiamo appena votato l'emendamento, che io ho chiesto di mettere in votazione. (*Proteste dal Gruppo del PD*).

FORNARO (*PD*). Non è così!

BLUNDO (*M5S*). È stato infatti chiesto il voto sull'emendamento che ho presentato, ovvero l'emendamento 4.100. Chiedo cortesemente il resoconto di questa seduta d'Aula, corretto con quello che è stato registrato, altrimenti mi date il Regolamento nuovo che il PD ha scritto. (*Applausi della senatrice Fucksia*). E lo ha scritto da tempo! Abbiamo messo in votazione, su richiesta mia personale, l'emendamento, che non ho ritirato. (*Proteste dal Gruppo del PD*).

CARDINALI (*PD*). Ascolta!

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, le confermo quanto ho chiarito prima del voto, cioè che essendo stati ritirati tutti gli altri emendamenti, rimaneva in vita solo il suo emendamento soppressivo. Dunque, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, che dice: «Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo», ho messo in votazione il mantenimento del testo, che è stato approvato, ed è stato respinto quindi il suo emendamento soppressivo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Questi sono i termini. Io l'ho spiegato in precedenza. Forse non è stato ben recepito, ma i termini sono questi. Quindi, la discussione è chiusa.

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Vorrei fare una rettifica: nella votazione precedente noi abbiamo votato favorevolmente, mentre vorrei che risultasse a verbale che il voto del Gruppo del Movimento 5 Stelle era contrario.

PRESIDENTE. Registreremo, non credo che questo modifichi il risultato della votazione. Peraltro, era stato ben chiarito dalla Presidenza quale fosse la procedura che si stava applicando. Mi spiace. Evidentemente, non è stata colta a sufficienza la questione.

Passiamo all'esame degli emendamenti Tit.100 e Tit.101, che s'intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPIN, *relatrice*. Signora Presidente, ecumenicamente propongo una riformulazione che tenga conto di entrambi gli emendamenti, perché è vero quanto in essi evidenziato, ovvero che il titolo potrebbe non essere perfettamente rispondente alla materia contenuta in questo disegno di legge. Propongo pertanto la seguente riformulazione del titolo: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare».

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Senatori Falanga e Puglisi, accogliete la riformulazione?

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Presidente, il titolo di una legge deve essere chiaro e puntuale. Il titolo che ho proposto di modificare con l'emendamento Tit.101 recita: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie». Poiché non stiamo intervenendo sulla materia delle adozioni, ma sull'affidamento ho chiesto semplicemente che si intitolasse il provvedimento con la dizione: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori».

La relatrice propone questa soluzione ecumenica, che è vaga. Posso anche essere d'accordo e prendo atto che la relatrice, con onestà intellettuale, ha ammesso che il titolo originario era tecnicamente sbagliato. Non comprendo questo nuovo titolo che «mischia» il mio emendamento con l'emendamento della senatrice Puglisi, però, se serve a recuperare l'errore abbastanza eclatante fatto dagli autori di questo testo, posso accettare questa riformulazione.

PUGLISI (*PD*). Accolgo la nuova formulazione proposta dalla relatrice.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Tit.100 e Tit.101 sono dunque ritirati.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, ho una perplessità che devo esternare all'Aula.

Abbiamo detto e siamo tutti d'accordo che l'affido è qualcosa di totalmente diverso dall'adozione. Poi ci sono dei casi particolari e specifici di eccezione, che questa legge affronta, in cui l'affido può trasformarsi in adozione. Rimane aperto un grande problema. C'è stato qualche scontro dialettico ieri sugli altri soggetti di questa vicenda, che sono i genitori. Il papà e la mamma di questi bambini in affido ordinario, finita la fase di supplenza della famiglia affidataria che con generosità si è fatta carico di carenze e difficoltà della famiglia originaria, dovrebbero riavere i propri figli. C'è chi ha detto che non è che debba essere sempre così perché a volte l'esigenza dello Stato e dei servizi devono prevalere nell'interesse superiore del bambino. Che cosa si intende per continuità affettiva dei bambini e delle bambine? Che deve prevalere il rapporto che questi bambini hanno con i due affidatari o deve prevalere la continuità affettiva con il papà e la mamma che, si auspica, continui anche durante il periodo dell'affido?

Quindi, se questa diventa la legge sul diritto alla continuità affettiva, la distinzione che è in premessa di una differenza fondamentale tra affido e adozione rischia di annebbiarsi, diventando qualcosa di piuttosto equivoco. Nello scrivere il testo della legge e nella prima parte della rielaborazione proposta dalla relatrice ci eravamo limitati a sottolineare quest'aspetto, mentre oggi fissiamo un principio, il diritto alla continuità affettiva, che dev'essere veramente approfondito, discusso e valutato nel rapporto tra le due esigenze. Su un titolo così ho grandi perplessità, perché spalanchiamo la porta a qualcosa d'incognito.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tit.700.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento Tit.700, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signora Presidente, il Gruppo Grandi autonomie e libertà, come sempre, ha una certa libertà di voto e di coscienza, anche su un argomento come questo, che è particolarmente delicato, perché interessa minori e famiglie affidatarie. Famiglie affidatarie che hanno dato la disponibilità ed hanno l'obbligo, il dovere, il privilegio di vedersi affidati dei minori, dei bambini che, in un particolare momento della loro vita familiare, devono essere allontanati dalla famiglia naturale e che, quindi – giocoforza e se dio vuole – incontrano altre persone che pensano a loro e se ne prendono cura.

Da qui all'adozione ce ne corre, però: bene ha fatto finora il collega Falanga, negli interventi e negli emendamenti che hanno avuto poca fortuna, a parlare di un periodo di non più di due anni di affido, altrimenti vi è la possibilità che la famiglia affidataria consideri il minore come figlio proprio. Una cosa è che il bambino sappia comunque di dover ritornare nella propria famiglia naturale, altra cosa è che sappia che quella famiglia che lo ha preso in affido dovrà essere la sua famiglia fino alla fine della sua vita.

Sono due cose molto diverse, signora Presidente, al punto che mi permetto di annoverarmi tra i sostenitori dell'idea che una famiglia non possa farla un giudice: mi dispiace per chi non la pensa come me, ma il giudice deve fare altro, non certamente una famiglia; tanto meno la possono fare assistenti sociali o psicologi il più delle volte inadeguati per il problema; e chi ci rimette è sempre il minore.

Cari colleghi, quando si porta via un minore da una famiglia naturale, si è sempre fallito, cioè il fallimento è certo. Quando, per un periodo di tempo che abbiamo stabilito in un paio d'anni e che ritengo congruo, si dà un bambino ad una famiglia affidataria, che pensi a lui, aiutandolo a superare le difficoltà di quella originaria, non si può che essere d'accordo, perché quello che si sta facendo è pregevole. Lo stesso vale per l'adozione, quando una famiglia si rende disponibile ad adottare un bambino, facendolo diventare uguale ad un figlio naturale. Non si è d'accordo quando si strappa il minore alla famiglia naturale quando non ci sono le condizioni, quando un giudice ha altro da fare che pensare al bene del minore, e quindi è di fatto responsabile di certi atteggiamenti.

Vedete, quando un minore si trova in un collegio a carattere educativo, lontano della famiglia, non è che abbia una nuova mamma o un nuovo papà: ha sempre la famiglia naturale di partenza come punto di riferimento, anche se rimane per mesi, se non a volte per anni, distante da quella famiglia.

Cosa diversa invece è quando quel minore si trova in un istituto e non ha più possibilità né di avere collegamenti con la famiglia naturale né di tornarvi, e allora in effetti c'è bisogno di dichiararne la adottabilità e di individuare una nuova famiglia che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

Ho voluto fare questo giro di parole per dire che, nel momento stesso in cui andiamo a ritoccare la legge n. 184 del 4 maggio 1983 in materia di adozioni di minori da parte di famiglie affidatarie, cercando di mediare, con un emendamento, anche sul titolo dato alla legge, ovviamente dichiariamo e siamo consapevoli che la società non riesce a risolvere alcuni problemi presenti in questo campo.

Dovevamo avere, come riformisti – ma lo siamo poco in quest'Aula – del coraggio in più e dovevamo sapere che forse era meglio togliere ai tribunali questa incombenza, perché il fatto che, come ha detto il senatore Falanga, vi siano delle famiglie affidatarie che restano tali per 16 anni significa che un bambino è stato sottratto alla famiglia naturale, che esiste ancora, e ne è stato tenuto lontano 16 anni perché ci sono dei fannulloni che si chiamano giudici, o si chiamano psicologi o assistenti sociali che se ne sono fregati di quel minore e lo hanno lasciato in balia degli affidamenti senza se e senza ma, che non dovevano essere protratti così a lungo. Infatti, se il legislatore stabilisce che l'affidamento non può durare oltre due anni, come può permettersi qualcuno di venire meno a quello che il legislatore ha stabilito?

È per questo, signora Presidente, con queste considerazioni, che io annuncio personalmente il mio consapevole voto contrario. Ovviamente, c'è libertà di coscienza nel Gruppo delle Grandi Autonomie e Libertà, nel quale sono presenti sensibilità anche diverse. Io rappresento quella riformista, socialista, craxiana, quella che oggi gioisce finalmente per una sentenza della Cassazione che non ci doveva nemmeno essere, perché quel processo (voi avete capito a cosa mi riferisco) non si doveva nemmeno iniziare; e in un Paese civile chi lo avesse iniziato sarebbe stato mandato ai fornelli a fare la casalinga.

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, stiamo trattando, con l'esame di questo disegno di legge n. 1209, una tematica che oserei definire di una delicatezza particolarissima. Si è visto anche nel corso della discussione, ma soprattutto nel corso dell'illustrazione degli emendamenti e nella votazione dei medesimi, come la norma sia particolarmente dedicata. Ci troviamo di fronte ad istituti quali quello dell'affidamento e dell'adozione, che sono stati già stigmatizzati e cristallizzati nelle norme appartenenti al nostro ordinamento, che sono volute e create con particolare riguardo all'interesse del minore. Ed è sempre su questa figura che dobbiamo concentrare il nostro impegno e la nostra attenzione. Ricordiamo

che fondamentalmente il bambino, il minore ha bisogno della famiglia. Su questo tema si possono aprire certamente grandi discussioni filosofiche: la famiglia è quella naturale o è quell'entità che ti accoglie, ti fa crescere e ti cura?

La priorità del ritorno del bambino nella famiglia di origine dovrebbe essere considerata assoluta, perché si cerca fondamentalmente di privilegiare la famiglia naturale, quella originaria, alla quale il minore è legato da vincoli non solo di tipo affettivo ma anche di tipo genetico; penso al fatto di riuscire, ad esempio, quando si cresce, ad individuare alcune proprie caratteristiche nel padre o nella madre. Ovviamente ci sono situazioni drammatiche che vedono la necessità – e se parliamo di necessità ci riferiamo a situazioni veramente difficili – in cui il minore deve essere allontanato dalla propria famiglia. Si auspica sempre che il periodo di allontanamento del bambino dalla famiglia sia il più breve possibile; si auspica ovviamente che il rientro nella famiglia di origine avvenga in condizioni migliori in modo che la famiglia stessa sia proprio in grado di sostenere, allevare e curare il minore.

La problematica toccata dal disegno di legge in esame è l'istituto dell'affido, la sua natura, la sua durata, gli effetti legati al periodo dell'affidamento. Di certo per i minori, per queste piccole persone che vengono allontanate dalla propria casa e che vanno a vivere con la famiglia affidataria, si creano necessariamente dei legami affettivi anche profondi, soprattutto per chi esce da una situazione di difficoltà come quella della famiglia di origine. La struttura dell'istituto dell'affidamento nasce necessariamente come una soluzione provvisoria, e così dovrebbe essere. Ma come possiamo pensare a quale possa essere il discrimine tra una soluzione provvisoria ed una più o meno provvisoria? Quanto è la durata che può essere considerata congrua?

Il senatore Divina, che mi ha preceduto nell'illustrazione degli emendamenti, ha ricordato un paio di sentenze al riguardo, ma ve ne sono purtroppo numerosissime. Quando si parla di un periodo di allontanamento di sette anni per un bambino, al termine dei quali il magistrato decide per il ritorno del minore nella famiglia di origine, è difficile pensare che sette anni siano una soluzione provvisoria, ed è altrettanto difficile pensare che in questo periodo – ma possono essere anche due, tre anni, o pochi mesi – non si siano creati dei rapporti. Ci si chiede quindi – ed è per questo che il disegno di legge tocca questa materia – che valore dare al rapporto che nasce nel periodo di affidamento.

Si tratta di situazioni comunque estremamente critiche, soprattutto quando pensiamo che l'istituto dell'adozione dovrebbe rappresentare una *extrema ratio*. Infatti, come abbiamo ricordato anche ieri parlando di *kafala* ed annessi, l'adozione comporta il distacco completo o quasi del minore rispetto alla famiglia di origine. Con la nuova famiglia il minore viene ad instaurare veri e propri rapporti di filiazione legittima e viene ad essere inserito a tutti gli effetti, giuridici ed affettivi, all'interno di quella famiglia.

Quello che noi ci chiediamo, però, è se questa norma, così come strutturata, possa effettivamente conseguire gli obiettivi che si era prefigurata. Nel corso della discussione in Commissione si sono sollevate da più parti – mi riferisco a singoli colleghi – delle perplessità soprattutto sulla difficoltà e sulla possibilità di distinguere gli istituti dell'affidamento da quelli dell'adozione. Noi riteniamo che sia particolarmente importante tenere distinti gli istituti, anche al fine di evitare che la famiglia affidataria, la famiglia collocataria, possa poi vantare delle pretese, oppure avere delle aspettative che, alla fine, possono essere anche disilluse e che magari hanno delle ripercussioni sullo stesso minore. Soprattutto, occorre evitare che siano trovati dei meccanismi elusivi della normativa relativa all'affidamento.

A nostro avviso, queste nostre perplessità hanno avuto anche una manifestazione proprio nel corso della votazione degli emendamenti. Come si è visto, c'è stata una discussione molto ampia e sono stati accolti degli emendamenti – molti emendamenti – che prevedono anche la sostituzione integrale di alcune parti della norma. Allo stesso modo, sono stati accolti ordini del giorno e molti emendamenti sono stati trasformati in ordini del giorno, tra l'altro su tematiche di certo non semplici. La nostra perplessità sul testo resta dunque la seguente. Sono stati approvati da quest'Assemblea emendamenti e sono stati accolti degli ordini del giorno che – ripeto – vanno anche ad incidere su materie che riguardano, ad esempio, l'età dell'adottante, oppure la valutazione delle prove nelle parti del procedimento relative alle adozioni. Stiamo parlando di tematiche fondamentali e, quindi, temiamo che questo testo non sia esauriente e – addirittura – che possa destare delle perplessità anche in sede di applicazione, ad esempio, come si è visto, con riferimento – sembra banale – al titolo. Arriviamo qui a chiedere la riformulazione di emendamenti, poi votati ed accolti, anche relativi al titolo. Il titolo è importante, perché il titolo di una norma dà già un'indicazione all'interprete su qual è l'obiettivo che si prefigge di conseguire. La domanda che ci poniamo è la seguente: questa norma incide sulla normativa relativa all'affidamento o è una norma che arriva ad incidere sulla normativa delle adozioni? Vi sono dei dubbi, al riguardo, sollevati anche dal senatore Divina, che ha svolto l'intervento prima di me. Creiamo delle aspettative e delle possibilità per le famiglie affidatarie di vantare dei diritti o avere delle aspettative? Ci siamo soffermati su questi punti di domanda.

Anche se riteniamo che alcune parti di questo disegno di legge possano essere ben condivise (si veda, ad esempio, la norma che prevede la possibilità per l'affidatario di essere convocato, a pena di nullità, al fine, poi – si auspica – di essere sentito), in ragione di questi grandi punti di domanda il Gruppo della Lega Nord anticipa fin da ora il voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*)

Sui lavori del Senato

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, so che ci sono già stati dei contatti informali e vorrei chiedere, a nome del Gruppo Forza Italia, di posticipare alle ore 17,30 l'inizio della seduta pomeridiana di oggi per questioni legate ad un impegno politico del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Per chiarezza sui nostri lavori, preciso che, poiché rimangono da svolgere numerose dichiarazioni di voto e il termine della seduta è previsto per le ore 13, il voto finale sul disegno di legge n. 1209 avrà luogo nella seduta pomeridiana, a partire dalla ripresa dei lavori.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto agli allievi dell'Istituto tecnico per geometri «Bruno Tallini» di Formia, in provincia di Latina, che stanno seguendo i lavori del Senato. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209 (ore 12,27)

MUSSINI (*Misto-MovX*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, innanzi tutto vorrei esprimere il mio compiacimento per il lavoro che il Senato ha svolto nelle ultime due settimane. È una dimostrazione della forza che la Costituzione ha voluto dare al dibattito parlamentare su temi importanti ed è anche la dimostrazione che un corretto bilanciamento tra i tempi di lavoro nelle Commissioni ed i tempi di lavoro e di discussione in Aula ci porta ad approvare i provvedimenti in modo piuttosto veloce ed anche efficace.

In questi due anni di permanenza in Senato ho avuto modo di verificare – penso sia l'esperienza di tutti e vorrei che venisse comunicata con forza anche all'esterno – che la validità della discussione all'interno delle Commissioni è tanto più forte quanto più vi è la possibilità di parlarsi e di scambiarsi veramente opinioni ed arrivare quindi, nonostante le diverse sensibilità, a formulazioni che godono anche dei benefici di un'ap-

provazione a larghissima maggioranza, quasi all'unanimità. Questa è anche la dimostrazione, per contro, che quando questo non succede, vuol dire che vi sono elementi che pericolosamente intervengono in quello che dovrebbe essere il nostro comportamento naturale che è previsto dalla Costituzione. Un esempio ne è, proprio in Commissione giustizia, il disegno di legge cosiddetto anticorruzione che è calendarizzato da due anni, come sono stati calendarizzati anche questi disegni di legge, ma non va avanti ed è continuamente soggetto ad una serie di *stop*, di accelerazioni, trasformazioni, spostamenti, ostruzionismo e quant'altro. Tutti strumenti che sono più che legittimi ma che ad un certo punto dovrebbe metterci di fronte alla necessità di risolvere la questione. Ci sono strumenti ostruzionistici che in quest'Aula sono stati gestiti nell'interesse di un molto rapido raggiungimento del voto finale; quindi, forse, si potrebbe bilanciare meglio il lavoro tra Aula e Commissione. È veramente curioso, infatti, che un disegno di legge che è altrettanto importante per l'intera nostra società, giaccia così malridotto all'interno della Commissione giustizia, pur avendoci preso già parecchio tempo.

Entrando nel merito di questo provvedimento, esso tocca uno degli aspetti sicuramente più importanti della nostra attività di queste settimane, cioè il tema dell'adozione o per meglio dire, il tema dell'affido. Lo spirito della legge, che non si è mai perso nel corso della discussione in Commissione, è quello di avere sempre ben presente che dobbiamo lavorare per la tutela dei minori. Alla luce di questo si è aperta la discussione che è stata riproposta anche in quest'Aula e nelle dichiarazioni di voto che mi hanno preceduta e che fa propendere alcuni per una posizione di astensione, come abbiamo visto, per la delicatezza del problema di tenere ben distinta l'adozione dall'affidamento. Un tema che si è riproposto più volte, perché piuttosto importante.

Questo disegno di legge sicuramente ha il pregio di garantire alle famiglie che hanno avuto dei bambini in affido la conservazione del rapporto affettivo che si è creato e, laddove distintamente si pongano le condizioni perché il bambino possa essere adottato, prevede la possibilità, per queste famiglie, di garantire al bambino una continuità affettiva all'interno della famiglia che da affidataria potrebbe diventare adottiva. È importante capire bene, però, che questo provvedimento non deve essere in alcun modo né una corsia preferenziale per le famiglie affidatarie per diventare famiglie adottive, né tantomeno deve essere uno strumento per scegliere la via breve nelle decisioni che riguardano i bambini. L'interesse del minore, infatti, è prioritariamente quello di rimanere nella sua famiglia naturale: i bambini desiderano la loro mamma e il loro papà. Questa è una verità che deve essere rispettata e che deve rimanere sacra, fino al momento in cui per questi bambini la presenza del loro papà e della loro mamma naturale non diventi una presenza che nuoce alla realizzazione della loro infanzia e alla costruzione del loro essere donne e uomini.

Noi esprimeremo un voto favorevole su questo disegno di legge. Ma la mia preoccupazione oggi, che è stata espressa anche nel contenuto di quell'ordine del giorno con cui abbiamo aperto le votazioni di questa mat-

tina, è proprio relativa al fatto che la corretta distinzione e la corretta gestione dell'affido da un lato e dell'adozione dall'altro sono strettamente legate a due aspetti e a due fattori. Il primo è il percorso che sta dietro all'adozione e all'affido, che chiama in causa i servizi sociali, ma anche la giustizia. Lo scontro poco piacevole che abbiamo avuto poco fa tra il senatore Falanga e la senatrice Mattesini in realtà replica un problema reale: da un lato c'è il punto di vista dei tribunali, mentre dall'altro c'è il punto di vista di tutto ciò che gira intorno e che si trova fuori dei tribunali, cioè dell'assistenza sociale. Una verità che abbiamo sentito risuonare in queste Aule più e più volte ci dice che l'amministrazione della giustizia è in difficoltà. Purtroppo il mio timore – non credo molto infondato – è che questa difficoltà si traduca prima di tutto in un'incapacità di gestire i fascicoli che riguardano i diritti dei più deboli, in questo caso i diritti dei minori. Potrei sbagliarmi, ma non mi risulta che sia stato ancora nominato il capo del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia. Questo è un pessimo segnale, perché dà forza proprio a quello che è mio timore, cioè che alla fine chi paga di più in un'amministrazione che non funziona siano proprio coloro che hanno meno voce per farsi sentire.

Lo stesso problema riguarda anche i servizi sociali. Non è giusto il discorso che fa il senatore Falanga, quando afferma che i servizi sociali sono occupati da soggetti che non lavorano: questo non è giusto. Però è anche giusto dire che oggi lo svuotamento dei servizi sociali fa sì che coloro che lavorano su questo problema, che è sempre più forte, siano sempre meno e siano sempre più sottoposti alla cosiddetta ottimizzazione dei servizi e razionalizzazione delle spese. Ciò significa che essi non hanno più tempo; potrà anche essere vero che le loro relazioni non sono accurate, ma forse questo in parte dipende anche dal fatto che queste relazioni sono fatte da soggetti che devono correre da una parte all'altra e che hanno la necessità di seguire molti casi, oggi sempre più complessi.

Il rischio che non ci sia chiarezza nella distinzione tra quello che è adozione e quello che è affido può anche stare nel fatto che dare a delle famiglie affidatarie dei bambini in adozione può diventare una via breve. Diciamoci la verità: questo potrebbe essere un esito. A questo punto non si tratta più di un problema solo del legislatore, ma di un problema dell'Esecutivo e più in generale di tutti: dovremo vigilare affinché questo non accada in alcun modo. Oggi il disagio economico e le condizioni di precarietà riguardano una grande quantità di famiglie, soprattutto quelle famiglie che facevano parte di quel ceto medio che non poteva dirsi né potente né benestante, ma che aveva la serenità di poter garantire, magari con dei sacrifici e con un'accurata selezione delle spese, una vita normale ai suoi bambini.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatrice Mussini.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Queste famiglie sono sempre di più e la condizione di disagio porta sempre più facilmente alla condizione di mar-

ginalità. Se le famiglie affidatarie hanno le associazioni che le sostengono e che si sono fatte sentire, giustamente e correttamente, i marginali, che stanno diventando sempre di più, sono invece un battaglione sparso, che non ha soggetti che vanno a proporre emendamenti o disegni di legge. Ce ne dobbiamo fare carico noi dei marginali, in tutti i modi possibili ed immaginabili. Quelli che sono destinati a soffrire di più, infatti, sono proprio quelli di cui ci occupiamo oggi, cioè i bambini e i ragazzini. (*Applausi dal Gruppo Misto-MovX e dei senatori Orellana e De Pin*).

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, siamo alla fine di un lavoro complesso e, come ho già detto intervenendo in discussione generale, la bontà del provvedimento in esame si vedrà nella sua applicazione, perché è difficile prevedere quale sarà l'esito giurisprudenziale in una realtà così complessa.

Ho appena ascoltato l'intervento della collega Mussini, con cui non sempre mi trovo d'accordo, ma in questo caso la scaletta delle priorità che ha messo in fila rispetto al tema dell'affido è quella che mi ha sempre convinto, cioè che i bambini hanno diritto ad avere un padre e una madre, hanno un rapporto affettivo con il loro padre e con la loro madre, e questo è fisiologico. Chiaramente, l'intervento dello Stato e dei servizi deve essere soltanto di supplenza, possibilmente temporaneo e basato sulla generosità di coppie che si fanno carico di questa supplenza, sapendo però che il bambino ha una famiglia a cui deve tornare e che quindi c'è una differenza fondamentale, che è stata più volte rimarcata in quest'Aula, tra l'istituto dell'adozione e quello dell'affido.

In realtà però le cose non stanno così, cioè dovrebbero stare così e questa legge rappresenta un contributo di chiarimento in questo senso. Non a caso, le varie associazioni intervenute in indagine conoscitiva e nei lavori preparatori hanno dato un apporto fondamentale a che la legge venisse elaborata in una determinata maniera, ma sul territorio la realtà non è questa, il rapporto non è quello auspicato dalla senatrice Mussini perché in Italia i minori sottratti alle famiglie sono un numero straordinariamente alto: parliamo di decine di migliaia di minori sottratti alle famiglie per i più disparati motivi, all'interno di un meccanismo che i colleghi sanno essere totalmente autoritario. Questo sì che è un residuo del fascismo, nel senso che queste procedure avvengono senza contraddittorio, i tribunali per i minorenni agiscono senza la possibilità, per chi si vede sottratto il minore, di interloquire, di intervenire, di poter quindi esercitare un diritto di difesa o una forma di dialogo. Abbiamo casi, come quello che ho denunciato qualche tempo fa in quest'Aula, di famiglie come quella di Massa Finalese, i cui membri solo dopo sedici anni (ripeto: sedici anni) si sono visti riconosciuto il loro diritto, essendo completamente innocenti

rispetto alle accuse loro mosse, con sentenza di Cassazione passata in giudicato. Peccato che per sedici anni non hanno più visto i loro quattro figli, perché erano stati sottratti alle ore 4 del mattino e dati a quattro famiglie affidatarie. Il papà è morto per infarto un anno e mezzo fa, prima dell'ultima assoluzione in appello, poi confermata in Cassazione. Quel papà e quella mamma non hanno più avuto modo di vedere, di parlare, di interloquire con i loro figli, nemmeno con il quinto, nato nel frattempo, che ha undici anni e vive in Francia esule con la madre, a cui altrimenti lo avrebbero portato via. Questa è la realtà con cui, in maniera autoritaria, si muovono i servizi e i tribunali per i minorenni. Abbiamo detto che approfondiremo queste tematiche quando rivedremo nel complesso il problema degli affidi, del rapporto tra Stato, servizi, tribunali per i minorenni e famiglie.

Vi sono però associazioni, come il Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia (CISMAI), che teorizzano addirittura la supremazia dello Stato e dei servizi sociali o che denunciano, naturalmente smentiti dai tribunali, numeri sugli abusi straordinariamente elevati per cui ci sono state stagioni in cui in certe parti d'Italia si scoprivano decine e decine di casi di abusi, che rappresentavano invece il perpetuarsi di un meccanismo perverso che alimentava i contributi pubblici alle ASL che segnalavano gli abusi, servizi che venivano potenziati e che più scoprivano presunti abusi e più ricevevano contributi pubblici, all'interno di meccanismi che ci hanno portato a casi come quello di Rignano Flaminio e a situazioni veramente grottesche che hanno rappresentato la patologia di questo tipo di rapporti.

Questa cultura e queste associazioni hanno profondamente inciso all'interno delle strutture e del personale dei servizi. Io sono d'accordo col fatto che siano totalmente fuori luogo gli attacchi ai servizi relativamente all'abnegazione, allo spirito di servizio e alla capacità lavorativa delle persone che operano all'interno dei servizi.

Purtroppo, molte di questi operatori sono stati convinti e preparati in maniera tale da vedere nella famiglia con difficoltà economiche o di basso livello culturale un ambiente dal quale il bambino deve essere tolto, per una presunta superiorità delle strutture di affido rispetto a queste difficoltà familiari: magari senza tentare di affiancare quella famiglia o di aiutarla.

Un altro tema sul quale dovremmo tornare sono le somme straordinariamente alte, a volte folli, spese per gli affidi o per le strutture alle quali vengono affidati i bambini. Se solo una parte di quelle somme fosse destinata o stanziata per aiutare le famiglie in difficoltà, come quelle che hanno difficoltà economica, noi riusciremmo a fare un intervento di aiuto nel superiore interesse del bambino, evitando però la disgregazione di famiglie che, per ragioni economiche o di mancanza di lavoro o perché uno dei componenti della famiglia ha delle disavventure giudiziarie, oltre alle difficoltà che già vivono, vedono sottrarsi i propri figli.

Come voi sapete, colleghi, oggi una famiglia con dei figli minorenni, se viene sfrattata di casa (cioè nel momento in cui ha un drammatico problema abitativo), si vede tolti anche i figli. Io mi domando se questa sia

una logica giusta o perversa. Piove sul bagnato! Vedo però alcuni colleghi del PD fare dei gesti per esprimere il proprio disaccordo. Forse essi non conoscono la realtà e non sanno che, purtroppo, a chi viene sfrattato di casa vengono sottratti i figli. A me sembra un fatto assolutamente ingiusto, perché qui lo Stato dovrebbe venire in soccorso, aiutando quella famiglia affinché i bambini, anche nella difficoltà economica, possano stare con i loro genitori. Ma, come evinco dai cenni fatti nell'altra parte dell'Aula, vi è chi pensa che invece quel bambino non debba restare con la famiglia, perché è povera ed ha delle difficoltà, e che lo Stato debba arrivare a supplire. Io penso, invece, che quella famiglia debba essere aiutata direttamente, lasciando il bambino con il papà e la mamma, anche se questi hanno delle difficoltà economiche.

Questi comunque sono tutti spunti per l'approfondimento di questa materia, che dovremmo cogliere.

Per quanto riguarda, invece, questo disegno di legge, noi voteremo la sua approvazione, perché riteniamo l'equilibrio raggiunto sufficiente e che la distinzione tra i due istituti rimaneva chiaramente leggibile. Vogliamo che siano chiariti meglio i casi nei quali l'affido si può trasformare, naturalmente tenendo conto che, se l'affido si trasforma in adozione, deve seguire le regole dell'adozione. Non si possono fare eccezioni, né l'affido può diventare una strada straordinaria ed eccentrica attraverso la quale superare i limiti che la legge pone per potere adottare un bambino.

Con queste motivazioni, il Gruppo di Area Popolare voterà a favore di questo disegno di legge. (*Applausi dei senatori Compagna e Di Biagio*).

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signora Presidente, il disegno di legge di cui oggi abbiamo discusso modifica la legge n. 184 del 1983 in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie.

È sotto gli occhi di tutti come, nonostante la gravissima crisi economica che stiamo vivendo, si sia registrata negli ultimi anni una crescita significativa del numero di bambini ed adolescenti affidati alle famiglie. Basti pensare che dalla fine degli anni '90 al 2011, secondo il *report* prodotto dalla precedente Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, i bambini in affidamento familiare sono passati da 9.546 a 14.397. Questa tendenza ha maggiormente inciso sui minori dai sei ai dieci anni: questi sono dati molto significativi.

Sicuramente – nessuno lo mette in dubbio – l'affidamento familiare rappresenta un'opportunità per il minore, qualora si trovi a vivere una condizione di reale disagio all'interno della famiglia d'origine, e costituisce una soluzione da privilegiare rispetto al collocamento in comunità, dove il cosiddetto concetto di ambiente neutro incide in modo negativo sul percorso di crescita del bambino e può creare dei danni, anche difficilmente riparabili.

Prima di arrivare al cuore del provvedimento in esame, consentitemi di fare una piccola digressione sulle ricadute positive che deriverebbero dall'applicazione dell'affidamento familiare anche ai minori stranieri non accompagnati. Lo scorso 13 ottobre, durante l'esame del decreto-legge recante disposizioni urgenti per il riconoscimento della protezione internazionale, è stato accolto un mio ordine del giorno, che impegnava il Governo a promuovere e incentivare forme di accoglienza familiare per i minori giunti nel nostro Paese senza genitori. Si tratta di un dramma che ogni anno, nel più completo silenzio dei media, cresce e si alimenta e crea grosse difficoltà per i Comuni. Nel 2014 sono stati 12.000 i minori non accompagnati arrivati nel nostro Paese e della condizione di ben 3.100 di loro non si hanno più tracce. Mi aspetto che l'Esecutivo mantenga l'impegno preso e si adoperi prima possibile per dare una possibilità e un futuro anche a questi bambini. Spero che a tal proposito venga davvero dato seguito al provvedimento che tutti noi stiamo attendendo. Mi rendo conto che chiedere ciò a un Governo che tende a non rispettare le parole date, forse è come chiedere al presidente Renzi di sottoporsi a un programma di disintossicazione dai *selfie*.

Tornando al provvedimento in esame, è chiaro che la legge n. 149 del 2001 ha dato impulso alla pratica dell'affidamento familiare. In molti però dimenticano che la stessa legge poggiava su due fondamentali presupposti: la centralità del minore e la temporaneità dell'affidamento. Soprattutto su quest'ultimo aspetto, la legge prevedeva che la durata dell'affidamento non sarebbe potuta essere superiore a 24 mesi: tempistica entro la quale bisognava consentire al minore di poter tornare nella famiglia d'origine. Ma questo assunto, alla luce dei fatti, delle dichiarazioni e delle prove, che ci sono in gran parte delle Regioni d'Italia, è stato perlopiù disatteso. Negli anni, infatti, si è prodotta una modifica giuridica della *ratio* sottesa all'istituto dell'affidamento, trasformandolo da misura con natura temporanea a decisione di lunga durata. Tale terminologia, nonostante l'approvazione di alcuni emendamenti, è rimasta nel provvedimento che andiamo a votare e resta comunque un aspetto problematico, che dovrà essere affrontato e risolto con successivi interventi.

Quasi sempre, nell'affidamento dei minori alle famiglie, si è abusato dello strumento della proroga, previsto dalla legge n. 149 del 2001, prolungando quindi l'affidamento oltre ventiquattro mesi. Ben il 22 per cento dei minori risulta infatti aver compiuto un periodo di affido compreso tra i ventiquattro e i quarantotto mesi, mentre il 26 per cento supera i quarantotto mesi. In molti casi si è addirittura arrivati al compimento del diciottesimo anno di età, facendo sviluppare al minore legami talmente forti che, nel momento in cui vengono interrotti, è ovvio che possono rappresentare un ulteriore elemento destabilizzante per la sua crescita.

Fatta questa premessa doverosa e venendo all'analisi nel merito del provvedimento, mi preme precisare che il Movimento 5 Stelle, sin dall'inizio, ha contribuito attivamente alla stesura definitiva di questo disegno di legge presentando sia in Commissione che in Aula emendamenti e non ponendosi solo in posizione di contrasto e di contraddittorio. Colleghi, i no-

stri emendamenti erano orientati al raggiungimento di un esclusivo obiettivo: tutelare i minori che per un prolungato periodo di tempo sono stati dati in affidamento senza che ci fosse la dovuta attenzione di giudici e magistrati e la dovuta attenzione per la documentazione presentata dagli assistenti sociali. Per questo abbiamo accolto favorevolmente questa approvazione dell'emendamento che inserisce una valutazione dei documenti.

Siamo sicuramente favorevoli a mettere il tribunale per i minorenni nelle condizioni di tener conto dei significativi legami affettivi e del rapporto stabile e duraturo che si consolida tra la famiglia affidataria e il minore nel momento in cui dovrà pronunciarsi sullo stato di adottabilità di quest'ultimo. In proposito, si è rivelata molto positiva l'approvazione di un mio iniziale emendamento, sostenuto poi in Commissione dal collega Cappelletti per evitare che venisse cancellato, che ringrazio, in cui si prevede la convocazione dell'affidatario in tutti i procedimenti sulla responsabilità genitoriale relativi al minore affidato. Riconosciamo l'affidamento ad altra famiglia come un aspetto che permette al minore di poter continuare a crescere in un clima di maggior tranquillità e serenità in attesa che le problematiche vissute dalla famiglia di origine vengano superate. È altrettanto vero, secondo quanto previsto dalla legge n. 149 del 2001, che modifica la legge n. 184 del 1983, che questa soluzione estrema non dovrebbe verificarsi visto che i nuclei familiari a rischio hanno il diritto di ricevere sostegno da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, al fine di prevenire l'abbandono e consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Concludendo, ben venga l'intenzione di tener conto delle relazioni socio-affettive create dal minore durante il periodo dell'affidamento garantendo la continuità – per questo noi voteremo a favore – ma chiediamo che vengano al più presto adottati dei provvedimenti adeguati per garantire l'ascolto del minore. Chiediamo, inoltre, che vengano adottati provvedimenti sul ruolo degli assistenti sociali e sulla loro ormai comprovata inadeguatezza in molte aree del Paese, anche a causa delle numerose problematiche che devono affrontare, i casi numerosi che vengono affidati e l'assoluta solitudine. Sarebbe, invece, positivo un discorso di rete, un provvedimento che preveda una valutazione in rete e non affidata alla relazione di un solo assistente sociale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Poiché è prevista la conclusione della seduta alle ore 13, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PEZZOPANE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE (*PD*). Signora Presidente, l'8 marzo è stata una giornata importante per tutte noi, la Giornata internazionale della donna. Anche l'8 marzo, però, nella mia regione, nella mia terra, si è verificato un gravissimo caso di femminicidio. Sì, proprio l'8 marzo, nel giorno in cui tanti uomini regalano la mimosa alle loro donne, tante parole si spendono per le donne e sulle donne e si celebrano la loro importanza e la loro forza nella società e nella politica.

Proprio quel giorno, nelle prime ore del mattino, un uomo, con un laccio, ha strangolato e ucciso la sua convivente, per poi avvertire le Forze dell'ordine, dopo poche ore. Non è un delitto passionale ed è anche per questo che ho preso la parola: ogniqualvolta accade che una donna venga uccisa dal proprio compagno, dal fidanzato o dal marito, infatti, si parla di delitto passionale, ma in questi casi non vi è alcuna passione: vi è l'odio, invece, nei confronti della donna, che, come in quella circostanza, ha da reclamare qualcosa nei confronti del proprio compagno.

In quest'Aula abbiamo discusso di femminicidio ed abbiamo anche proposto ed approvato strumenti legislativi per rafforzare le pene, nonché strumenti per prevenire ed informare soprattutto le giovani generazioni dell'importanza non solo del rispetto della donna, ma soprattutto del riconoscimento della sua autonomia e della sua libertà.

Chiedo a quest'Aula semplicemente di riconfermare l'attenzione sul fenomeno del femminicidio ed a lei, signora Presidente, da sempre impegnata su questo campo di battaglia, di farsi portavoce presso i Ministeri competenti ed il Governo affinché si acceleri l'attuazione di tutti gli strumenti che abbiamo previsto, anche nel Piano contro la violenza sessuale. Questi infatti possono comunque aiutare a prevenire e ad assistere tutte le donne che vivono una condizione tragica in famiglia, ma purtroppo non sanno uscirne da sole e spesso ne escono da sole definitivamente, dopo casi come questo, di drammatici femminicidi. (*Applausi del senatore Cucca*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice: credo occorra un impegno collettivo perché su questi temi vi sia un'iniziativa forte delle istituzioni.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signora Presidente, è avvenuto, lo sapevamo, l'avevamo detto e abbiamo combattuto, ahimè, in alcuni mesi, anche da soli: sono avvenuti i primi licenziamenti per colpa del *jobs act*, perché sappiamo benissimo che Renzi, il Governo di sinistra e i comunisti hanno voluto introdurre il licenziamento collettivo all'interno di questo provvedimento.

Cinquantatré licenziamenti collettivi per riduzione di personale non dirigenziale: chi è stato?

L'Unipol, che ha sempre questo filo diretto con la sinistra italiana del PD. L'Unipol, un'azienda in buona salute, ha pensato di essere la prima della classe, guarda caso. Ora, perché l'Unipol, un'azienda, appunto, in buona salute, ha preso questa decisione? La risposta sta nel tecnicismo della norma contenuta nel provvedimento chiamato *jobs act*, giusto per dare l'impressione agli italiani, con questa espressione anglosassone, che fosse qualcosa di bello e di nuovo, mentre questo provvedimento ci ha portati indietro di ben quarant'anni. Normalmente, quando avvengono dei licenziamenti del genere, se l'azienda ha già programmato un incentivo all'esodo, dà del denaro al lavoratore affinché se ne vada; in questo caso invece, utilizzando la norma attuale, l'azienda licenzia direttamente e sa che deve pagare un massimo di indennità risarcitoria. A questo punto quindi ricordo quelle ore in cui in Commissione lavoro abbiamo spinto affinché si pervenisse ad un parere non favorevole al decreto legislativo, perché venissero eliminati i licenziamenti collettivi. Invece il Governo Renzi, quello di sinistra, non ha voluto ascoltare il Parlamento, cioè il popolo, ed è andato avanti. Ora capisco perché: doveva fare un altro favore all'Unipol. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,04*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie (1209)

ORDINE DEL GIORNO

G100

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PETRIS, PETRAGLIA, BIGNAMI, VACCIANO, GAMBARO, ORELLANA

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge n. 1209 del 2014 si prefigge di valorizzare il rapporto instauratosi tra il minore dato in affidamento e la famiglia affidataria, l'intervento normativo in esame, pertanto, si contraddistingue per il *favor* nei confronti dei legami costruiti in ragione dell'affidamento.

In particolare, la novella normativa interviene su talune disposizioni vigenti in materia di adozione dei minori ponendo il principio secondo il quale, qualora un minore affidato sia dichiarato adottabile, la famiglia affidataria deve essere considerata in via preferenziale ai fini dell'adozione.

L'istituto dell'affidamento familiare è un sostegno prezioso offerto ad un minore che deve essere temporaneamente allontanato dalla sua famiglia di origine:

- per difficoltà temporanee dei genitori (malattie o ricovero);
- per morte di uno o di entrambi i genitori;
- per disgregazione del nucleo familiare (separazione, carcerazione);
- per problemi di diverso genere (di conflitto familiare, di incapacità educativa, di insussistenza di mezzi di sostentamento economico, etc.).

Secondo quanto disposto dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del co-

dice civile», l'affidamento familiare è realizzato nell'interesse del minore, affinché quest'ultimo possa trovare in un'altra famiglia l'affetto e le attenzioni che i suoi genitori non sono temporaneamente in grado di dargli.

E pertanto, se da un lato l'istituto consente al minore di continuare a crescere in una famiglia che si affianchi e per certi aspetti sostituisca la famiglia d'origine, dall'altro, deve consentire ai genitori del minore di recuperare o maturare la capacità di occuparsi autonomamente del proprio figlio in modo che lo stesso possa ritornare a vivere stabilmente con loro.

L'obiettivo primario dell'affidamento deve essere il rientro nella famiglia di origine;

Il sostegno alla famiglia d'origine rappresenta, di tal che, un elemento fondamentale per la buona riuscita dell'affido: solamente attraverso il sostegno e il recupero della famiglia d'origine si può realmente raggiungere l'obiettivo principale, ove possibile, del rientro del minore nel proprio nucleo.

Gli aspetti trattati dal disegno di legge di cui in premessa sono senza dubbio alcuno rilevanti e necessari, ma nel contempo è altrettanto necessario inserire previsioni normative anche di rango secondario riguardanti la necessità di tutelare il rapporto dei minori dati in affidamento con le famiglie di origine;

impegna il Governo ad intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di:

- tutelare il rapporto dei minori dati in affidamento con le famiglie di origine;
- garantire il sostegno sociale ed economico delle famiglie di origine dei minori dati in affido;
- attuare interventi di incentivazione dei servizi di sostegno, di mediazione e terapeutici, a favore della famiglia d'origine;
- incentivare le attività dei Servizi Sociali e delle associazioni che si occupano dei minori affidati sia attraverso la destinazione di risorse economiche, sia attraverso la valorizzazione del ruolo svolto nelle procedure di affidamento dei minori.

G100 (testo 2)

MUSSINI, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PETRIS, PETRAGLIA, BIGNAMI, VACCIANO, GAMBARO, ORELLANA (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge n. 1209 del 2014 si prefigge di valorizzare il rapporto instauratosi tra il minore dato in affidamento e la famiglia affi-

dataria, l'intervento normativo in esame, pertanto, si contraddistingue per il *favor* nei confronti dei legami costruiti in ragione dell'affidamento.

In particolare, la novella normativa interviene su talune disposizioni vigenti in materia di adozione dei minori ponendo il principio secondo il quale, qualora un minore affidato sia dichiarato adottabile, la famiglia affidataria deve essere considerata in via preferenziale ai fini dell'adozione.

L'istituto dell'affidamento familiare è un sostegno prezioso offerto ad un minore che deve essere temporaneamente allontanato dalla sua famiglia di origine:

- per difficoltà temporanee dei genitori (malattie o ricovero);
- per morte di uno o di entrambi i genitori;
- per disgregazione del nucleo familiare (separazione, carcerazione);
- per problemi di diverso genere (di conflitto familiare, di incapacità educativa, di insussistenza di mezzi di sostentamento economico, etc.).

Secondo quanto disposto dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile», l'affidamento familiare è realizzato nell'interesse del minore, affinché quest'ultimo possa trovare in un'altra famiglia l'affetto e le attenzioni che i suoi genitori non sono temporaneamente in grado di dargli.

E pertanto, se da un lato l'istituto consente al minore di continuare a crescere in una famiglia che si affianchi e per certi aspetti sostituisca la famiglia d'origine, dall'altro, deve consentire ai genitori del minore di recuperare o maturare la capacità di occuparsi autonomamente del proprio figlio in modo che lo stesso possa ritornare a vivere stabilmente con loro.

L'obiettivo primario dell'affidamento deve essere il rientro nella famiglia di origine;

Il sostegno alla famiglia d'origine rappresenta, di tal che, un elemento fondamentale per la buona riuscita dell'affido: solamente attraverso il sostegno e il recupero della famiglia d'origine si può realmente raggiungere l'obiettivo principale, ove possibile, del rientro del minore nel proprio nucleo.

Gli aspetti trattati dal disegno di legge di cui in premessa sono senza dubbio alcuno rilevanti e necessari, ma nel contempo è altrettanto necessario inserire previsioni normative anche di rango secondario riguardanti la necessità di tutelare il rapporto dei minori dati in affidamento con le famiglie di origine;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di:

- tutelare il rapporto dei minori dati in affidamento con le famiglie di origine;

- garantire il sostegno sociale ed economico delle famiglie di origine dei minori dati in affido;
- attuare interventi di incentivazione dei servizi di sostegno, di mediazione e terapeutici, a favore della famiglia d'origine;
- incentivare le attività dei Servizi Sociali e delle associazioni che si occupano dei minori affidati sia attraverso la destinazione di risorse economiche, sia attraverso la valorizzazione del ruolo svolto nelle procedure di affidamento dei minori.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Falanga, Divina e tutti i componenti del Gruppo LN-Aut.

(**) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1 E ORDINE DEL GIORNO

01.1

FALANGA

Ritirato e trasformato nell'odg G01.1

All'articolo, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "preferibilmente con figli minori", sono inserite le seguenti: "e che manifesti eventuale disponibilità ad una successiva adozione disponendo dei requisiti di cui all'articolo 6"».

G01.1 (già em. 01.1)

FALANGA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1209,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 01.1.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-*ter*. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dichiarato adottabile o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

5-*quater*. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.100

GIOVANARDI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

5-*bis*. Qualora il minore sia dichiarato adottabile e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il giudice, nel decidere sull'adozione, tiene conto anche dei legami affettivi significativi con la famiglia affidataria.

5-ter. Qualora il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in adozione ad altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali, del parere delle famiglie coinvolte e dell'associazione che eventualmente accompagna la famiglia affidataria».

1.1

FALANGA

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi"».

1.101

MALAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «5-bis».

1.102

DIVINA

Id. em. 1.101

Al comma 1, sopprimere il capoverso «5-bis».

1.103

BLUNDO, SERRA, FUCSIA

Id. em. 1.101

Al comma 1, sopprimere il capoverso «5-bis».

1.106

FALANGA

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:

«5-bis. Al termine del periodo di affidamento, la cui durata non può essere superiore a due anni, e se non si verificano le condizioni di cui al comma 5, il giudice, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».

1.104

BLUNDO, SERRA, FUCSIA

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

«5-bis. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento durante il quale sia stato effettivamente sperimentato un idoneo e comprovato progetto di reinserimento del minore nella propria famiglia di origine, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».

1.105

MUSSINI, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIETRO, VACCIANO, DE PIN, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

«5-bis. Qualora il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendone i requisiti previsti dall'articolo 6 e a seguito di un prolungato periodo di affidamento, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».

1.107

BLUNDO, DONNO, SERRA, BERTOROTTA, FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, » con le seguenti: «, durante l'affidamento, ».

1.108

PUGLISI, MATTESINI, AMATI, CIRINNÀ, FABBRI, LEPRI, DI GIORGI, ORRÙ, FEDELI, CASSON, COLLINA, LUMIA, PADUA

Approvato

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «a seguito di» con la seguente: «durante».

1.109

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, CERVellini, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, Maurizio ROMANI, MUSSINI, DE PIN

Id. em. 1.108

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «a seguito di» con la seguente: «durante».

1.110

PUGLISI, MATTESINI, AMATI, CIRINNÀ, FABBRI, ORRÙ, FEDELI, CASSON, LUMIA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.110

Al comma 1, capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6».

G1.110 (già em. 1.110)

PUGLISI, MATTESINI, AMATI, CIRINNÀ, FABBRI, ORRÙ, FEDELI, CASSON, LUMIA

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1209,

impegna il Governo a tutelare il diritto alla continuità degli affetti dei bambini e delle bambine in affidamento familiare, modificando i requisiti previsti dagli articoli 6 e 44 della legge n. 184 del 1983.

G1.110 (testo 2)

PUGLISI, MATTESINI, AMATI, CIRINNÀ, FABBRI, ORRÙ, FEDELI, CASSON, LUMIA

Ritirato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1209,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di tutelare il diritto alla continuità degli affetti dei bambini e delle bambine in affido familiare, anche verificando la possibilità di modificare i requisiti previsti dagli articoli 6 e 44 della legge n. 184 del 1983.

1.111

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, Maurizio ROMANI, MUSSINI, CASALETTO, DE PIN

Respinto

Al comma 1, capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6».

1.112

BLUNDO, SERRA, FUCXSIA

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-ter con il seguente:

«5-ter. Qualora a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dichiarato adottabile o sia adottato da altra famiglia, è tutelata, ove rispondente all'interesse del minore la continuità delle positive relazioni socio affettive consolidate durante l'affidamento».

1.113

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, DE PIETRO, VACCIANO, DE PIN, BIGNAMI

V. testo 2

Sostituire il comma 5-ter con il seguente:

«5-ter. Qualora il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dichiarato adottabile o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore e se vi è stato un prolungato periodo di affidamento, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento».

1.113 (testo 2)

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, DE PIETRO, VACCIANO, DE PIN, BIGNAMI, ORELLANA

Approvato

Sostituire il comma 5-ter con il seguente:

«5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento».

1.10

FALANGA

Precluso

Al comma 1, capoverso «5-ter», sostituire le parole: «Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento,» con le seguenti: «Qualora al termine del periodo di affidamento, la cui durata non può essere superiore a due anni,».

1.114

MALAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «5-ter», sopprimere la parola: «comunque».

1.115

SERRA, BLUNDO, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 5-ter, sostituire la parola: «tutelata,» con le seguenti: «tutelato lo stato affettivo emozionale, nonché».

1.116

BLUNDO, SERRA, FUCSIA

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-quater con il seguente:

«5-quater. Il Tribunale ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto delle prove o elementi di prova offerti da tutte le parti costituite nel procedimento e delle comprovate valutazioni dei servizi sociali che hanno attivato il progetto di sostegno familiare. Il Tribunale deve altresì tenere in considerazione quanto emerso dall'ascolto del minore che dovrà avvenire mediante un consulente specialista nelle materie psicologiche dell'infanzia o adolescenza all'uopo delegato dal Tribunale».

1.117

SIMEONI

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-quater» con il seguente:

«5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali, ascoltato il minore se ha compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore se capace di discernimento. Il giudice, qualora alla luce di particolari condizioni oggettive valuti prioritaria, nell'interesse del minore, la salvaguardia di legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il, minore e la famiglia affidataria, può decidere anche in difformità dalla valutazione dei servizi sociali».

1.118

MALAN

V. testo 2 (*)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole da: «valutazioni dei servizi sociali» al termine con le seguenti: «prove o elementi di prova offerti da tutte le parti costituite nel procedimento, delle risultanze delle consulenze tecniche disposte d'ufficio ed anche delle relazioni specialistiche depositate dalle parti, delle valutazioni dei servizi sociali se queste ultime siano suffragate da indagini conoscitive approfondite e documentate. Il Giudice terrà altresì conto del parere espresso dal minore il cui ascolto sarà preferibilmente delegato ad un consulente specialista nelle materie psicologiche dell'infanzia o adolescenza».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Falanga.

1.118 (testo 2)

FALANGA

Approvato

Al comma 1, capoverso «5-quater», dopo la parola: «conto» inserire la seguente: «anche» e, dopo la parola: «valutazioni», inserire la seguente: «documentate».

1.119

CASALETTO, DE PIN, BENCINI

Respinto

Al comma 5-quater dopo le parole: «tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali» inserire le seguenti: «che non avranno parere vincolante».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Non posto in votazione (*)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'affidatario deve essere convocato, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore».

(*) Approvato l'emendamento 2.100 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

2.100

BERTACCO, AMIDEI, PICCOLI

V. testo 2*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'affidatario e l'eventuale famiglia collocataria devono essere sentiti, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore"».

2.100 (testo 2)

BERTACCO, AMIDEI, PICCOLI

Approvato*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore"».

2.101

GIOVANARDI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: da «L'affidatario» fino alla fine con le seguenti: «L'affidatario deve essere sentito, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, con facoltà di lasciare al giudice note scritte».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2 E ORDINI DEL GIORNO

2.0.100

MATTESINI, PADUA

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini della presente legge, le associazioni familiari sono enti senza fini di lucro che raggruppano famiglie affidatarie e che svolgono attività tese a favorire il buon andamento degli affidi. Le associazioni familiari collaborano con i servizi sociali, svolgendo attività di sensibilizzazione e formazione dell'opinione pubblica, anche mediante corsi di preparazione delle famiglie e operatori, segnalando famiglie disponibili all'affido, favorendo il dialogo e il confronto tra le famiglie coinvolte in esperienze di affido, offrendo alle famiglie affidatarie sostegno educativo e psicologico ed assistendo i propri associati nei rapporti con i servizi pubblici"».

2.0.100 (testo 2)

MATTESINI, PADUA

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini della presente legge, le associazioni familiari sono enti senza fini di lucro che raggruppano famiglie affidatarie e che svolgono attività tese a favorire il buon andamento degli affidi. Le associazioni familiari collaborano con i servizi sociali, svolgendo attività di sensibilizzazione e formazione dell'opinione pubblica, anche mediante corsi di preparazione delle famiglie e operatori, segnalando famiglie disponibili all'affido, favorendo il dialogo e il confronto tra le famiglie coinvolte in esperienze di affido, offrendo alle famiglie affidatarie sostegno educativo e

psicologico ed assistendo i propri associati nei rapporti con i servizi pubblici. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

G2.0.100 (già em. 2.0.100 testo 2)

MATTESINI, PADUA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1209,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.0.100 (testo 2).

(*) Accolto dal Governo.

2.0.101

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, BAROZZINO,
Maurizio ROMANI, MOLINARI, MUSSINI, BOCCHINO, CASALETTO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.101

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 6, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184 sostituire la parola: "quarantacinque" con la seguente: "cinquanta"».

G2.0.101 (già em. 2.0.101)

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, BAROZZINO,
Maurizio ROMANI, MOLINARI, MUSSINI, BOCCHINO, CASALETTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1209,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.0.101.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*bis*».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.2

DI BIAGIO

Ritirato e trasformato nell'odg G3.2

Sopprimere l'articolo.

G3.2 (già em. 3.2)

DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1209 del 2014, recante "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie"

premesso che:

il provvedimento in esame, intervenendo in materia di affido, interviene con misure finalizzate a valorizzare e tutelare, meritoriamente, i legami affettivi significativi determinatisi con le famiglie affidatarie, nel caso in cui il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del Capo II del Titolo II della legge n. 184 del 1983, sussistendo i requisiti di cui all'articolo 6;

l'istituto dell'affido, disciplinato dalla citata legge n. 184 del 1983, è concepito come un istituto temporaneo, come specificato all'articolo 4, comma 4, della legge istitutiva che chiarisce come il periodo di presumibile durata dell'affidamento: "...deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile dal tribunale

per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore";

l'istituto in oggetto è concepito, altresì, per essere uno strumento fondamentale di sostegno alle situazioni familiari caratterizzate da particolare criticità, con l'obiettivo di un ritorno nella famiglia di origine, in ossequio a quanto i principi della legge definiscono all'articolo 1, commi 1 e 2, laddove si riconosce il diritto del minore a crescere nella propria famiglia e, parimenti, come (comma 2): "Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto";

nel corso degli anni, tuttavia, in materia di affido familiare si è andata configurando una situazione per cui l'affido è troppo spesso protratto ben oltre il citato limite temporaneo di 24 mesi e sovente si conclude con l'allontanamento definitivo dalla famiglia d'origine e la dichiarazione di adottabilità del minore, con conseguenze di potenziale compromissione del benessere del minore;

in tal senso, il provvedimento in oggetto, nel rispecchiare l'effettiva opportunità di preservare quei legami affettivi significativi, determinatisi nel corso di affidi temporanei protrattisi nel tempo oltre ogni limite, mette in luce un problema strutturale sul sistema dell'affido, in particolare quando il testo fa riferimento al "prolungato periodo di affidamento", ad esempio al comma 1-*bis* dell'articolo 3;

la problematica in oggetto, evidenziata anche in sede di audizione, nella Commissione di competenza, dalle associazioni operative nell'ambito dell'affido, sollecita un intervento efficace dello Stato per rinnovare quegli "interventi di aiuto e sostegno" alle famiglie d'origine in difficoltà, già definiti, in via di principio, all'articolo 1 della legge n. 184 del 1983, nell'ottica di garantire il rientro del minore nella propria famiglia,

impegna il Governo ad attivare le opportune misure, anche in sede normativa, finalizzate a garantire la continuità affettiva del minore in affidamento con la famiglia d'origine e a potenziare gli strumenti di sostegno e recupero delle famiglie, interessate da situazioni di temporaneo allontanamento, affinché venga garantito alle stesse un adeguato sostegno economico, sociale, terapeutico, in un'ottica di sinergia con gli operatori del settore, con l'obiettivo, tra gli altri, di valorizzare e tutelare in ogni modo il rientro del minore nella famiglia di origine.

(*) Accolto dal Governo.

3.100

GIOVANARDI

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

1. All'articolo 44, comma 1, lettera *a*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,».

EMENDAMENTI

4.100

BLUNDO, DONNO, SERRA, BERTOROTTA, FUCSIA

Non posto in votazione (*)*Sopprimere l'articolo.*

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

4.2

DI BIAGIO

Ritirato*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.**

"All'articolo 44, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, caratterizzato da le-

gami affettivi significativi, quando il minore sia orfano di padre e di madre"».

4.101

GIOVANARDI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

"All'articolo 44, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, caratterizzato da legami affettivi significativi, quando il minore sia orfano di padre e di madre"».

4.4

FALANGA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di un prolungato periodo di affidamento,», con le seguenti: «del periodo di affidamento la cui durata non può essere superiore a due anni,».

EMENDAMENTI AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.100

PUGLISI

Ritirato

Sostituire il titolo con il seguente:

«Norme sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare».

Tit.101

FALANGA

Ritirato

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori».

Tit.700

LA RELATRICE

Approvato

Sostituire il titolo con il seguente:

«Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare».

Allegato B

Pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1209 e sui relativi emendamenti

La 1^a Commissione, esaminati il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.100, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1209. Emm. 1.101, 1.102 e 1.103 Malan; Divina; Blundo e altri	226	225	051	021	153	113	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1209. Em. 1.106, Falanga	224	223	026	014	183	112	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1209. Em. 1.104, Blundo e altri	226	223	001	045	177	112	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1209. Em. 1.105, Mussini e altri	229	228	004	051	173	115	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1209. Em. 1.107, Blundo e altri	227	226	002	043	181	114	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1209. Emm. 1.108 e 1.109, Puglisi e altri; Petraglia e altri	230	229	037	185	007	115	APPR.
007	Nom.	DDL n. 1209. Em. 1.111, Petraglia e altri	221	218	026	020	172	110	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1209. Em. 1.112, Blundo e altri	227	222	004	049	169	112	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1209. Em. 1.113 (testo 2), Mussini e altri	230	229	002	226	001	115	APPR.
010	Nom.	DDL n. 1209. Em. 1.116, Blundo e altri	233	232	015	037	180	117	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1209. Em. 1.117, Simeoni	231	230	017	037	176	116	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1209. Em. 1.118 (testo 2), Falanga	223	220	005	210	005	111	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1209. Em. 1.119, Casaletto e altri	232	227	001	020	206	114	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1209. Articolo 1	231	228	016	211	001	115	APPR.
015	Nom.	DDL n. 1209. Em. 2.100 (testo 2), Bertacco e altri	215	214	000	214	000	108	APPR.
016	Nom.	DDL n. 1209. Articolo 3	212	211	018	192	001	106	APPR.
017	Nom.	DDL n. 1209. Mantenimento articolo 4	220	219	053	158	008	110	APPR.
018	Nom.	DDL n. 1209. Em. Tit.700, la Relatrice	214	213	050	163	000	107	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0407 del 11/03/2015 Pagina 1

Totale votazioni 18

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000018																	
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018
AIELLO PIERO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
AIROLA ALBERTO	A	C	F	F	F	F	R	R	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A
ALBANO DONATELLA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
ALBERTINI GABRIELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	A	A	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	A	F
AMATI SILVANA	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
AMIDEI BARTOLOMEO	C	A	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	A	A	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA																		
ANGIONI IGNAZIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
ANITORI FABIOLA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
ARACRI FRANCESCO	F	F	C	F	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	A	
ARRIGONI PAOLO	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	A	A	A
ASTORRE BRUNO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C		C	F	F			
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C							F
AURICCHIO DOMENICO		F	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	A	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
BARANI LUCIO	F	F	F	C	C	A												A
BAROZZINO GIOVANNI	C	C	C	A	C	F	F	A	F	C	A	F	C	F	F	F	F	F
BATTISTA LORENZO	C	C	C	C	C	F	C	R	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
BELLOT RAFFAELA	F	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	F	A	F	A	A	A
BENCINI ALESSANDRA	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
BERGER HANS	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
BERNINI ANNA MARIA																		
BERTACCO STEFANO	A	A	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	A	F
BERTOROTTA ORNELLA	A	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F		F	F	A
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
BIANCO AMEDEO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F		F	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
BIGNAMI LAURA	C	C	F	F	A	F	F	R	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
BISINELLA PATRIZIA	F	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	F	A	F	A	A	A
BLUNDO ROSETTA ENZA	A	C	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A
BOCCA BERNABO'																		
BOCCHINO FABRIZIO	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
BONAIUTI PAOLO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F		F	F
BONDI SANDRO																		
BONFRISCO ANNA CINZIA																		
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
BOTTICI LAURA	A	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F		F	F	A
BROGLIA CLAUDIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
BRUNI FRANCESCO	C	C	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F		F
BRUNO DONATO															F	F	A	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	A	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F			F	A
BUEMI ENRICO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C		F	C	F	F	F	F	F

Seduta N. 0407 del 11/03/2015 Pagina 3

Totale votazioni 18

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000018																	
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	C	F	C		F	C	C	F	C	F		F	F	F
D'ALI' ANTONIO	A	F	C	F	C	A	C	C	F	C	C	F	C	A				F
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	A	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	A	F
D'ANNA VINCENZO																		
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DAVICO MICHELINO																		
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F
DE CRISTOFARO PEPPE	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	F			F
DE PETRIS LOREDANA	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	F			
DE PIETRO CRISTINA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE PIN PAOLA	C	C	C	C		F	F	F	F	A	F	F	C	F	F			F
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIANO DOMENICO	A	A	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	A	
DEL BARBA MAURO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI BIAGIO ALDO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
DI GIORGI ROSA MARIA												F	C	F	F	F	F	F
DI MAGGIO SALVATORE TITO	F	C	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	A	A
DIRINDIN NERINA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C		C	F	F	F	F	F
DIVINA SERGIO	F	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	F	A	F	A	A	A
D'ONGHIA ANGELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DONNO DANIELA													F	C	F	F	F	A
ENDRIZZI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ESPOSITO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F
FABBRI CAMILLA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
FALANGA CIRO	F	F	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	A	F
FASANO ENZO																		
FASIOLO LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FATTORI ELENA	A	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A
FATTORINI EMMA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
FAZZONE CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FEDELI VALERIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FERRARA ELENA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F
FERRARA MARIO										C	C							
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F
FINOCCHIARO ANNA						F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
FISSORE ELENA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F		F	F
FLORIS EMILIO	A	A	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F		A	F

Seduta N. 0407 del 11/03/2015 Pagina 4

Totale votazioni 18

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000018																	
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018
FORMIGONI ROBERTO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	R	R	R	F	F	F	
FORNARO FEDERICO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
FUCKSIA SERENELLA	A	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A
GAETTI LUIGI	A	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A
GALIMBERTI PAOLO																		
GAMBARO ADELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GASPARRI MAURIZIO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C		C	F	F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	
GHEDINI NICCOLO'																		
GIACOBBE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE																		A
GIBIINO VINCENZO	C	A	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	A	F
GINETTI NADIA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A
GIRO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIROTTI GIANNI PIETRO												F	C	F	F	F	F	A
GOTOR MIGUEL	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
GRANAIOLA MANUELA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
GRASSO PIETRO																		
GUALDANI MARCELLO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	C	C	C	C	C	F												
IDEM JOSEFA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
IURLARO PIETRO																		
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	
LANGELLA PIETRO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F		F	F
LANIECE ALBERT	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
LANZILLOTTA LINDA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	P	P	P	P
LATORRE NICOLA																		
LEPRI STEFANO	C	C	C	C	C	F		C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
LEZZI BARBARA																		
LIUZZI PIETRO	C	F	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F		F	A	F
LO GIUDICE SERGIO	C	C	C	C	C	F	A	C	F	C	C	A	C	F	F	F	F	F
LO MORO DORIS	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	A	C	F	F	F	F	F
LONGO EVA	C	F	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	A	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LUCHERINI CARLO																		
LUCIDI STEFANO	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F		F	F	A
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F		C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F
MALAN LUCIO	A	A	F	F	C	A	C	C	A	F	F	F	A	A	F	A	A	

Seduta N. 0407 del 11/03/2015 Pagina 6

Totale votazioni 18

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000018																	
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018
NUGNES PAOLA	A	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F				A
OLIVERO ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORELLANA LUIS ALBERTO	C	C	F	F	C	F	F	A	F	F	A	F	R	F	F	F	F	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PADUA VENERA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
PAGANO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
PAGLIARI GIORGIO	C	C	C	C	C	F	C	C		C	C	F	C	F	F	F	F	F
PAGLINI SARA	A	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	F	F	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F			A	F
PALERMO FRANCESCO	C	C	C	A	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
PALMA NITTO FRANCESCO	A	C	C	C		A		C	F	C	C	F	C		F	F	A	F
PANIZZA FRANCO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
PARENTE ANNAMARIA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	A	C	F	F	F	F	F
PELINO PAOLA	A	A	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	A	A
PEPE BARTOLOMEO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERRONE LUIGI	A		C	C	C	A	C	C	F	C	C					F	A	
PETRAGLIA ALESSIA	C	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F
PETROCELLI VITO ROSARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PEZZOPANE STEFANIA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	A	A	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	A	F
PICCOLI GIOVANNI	A	A	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	A	F
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PUGLIA SERGIO	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A
PUGLISI FRANCESCA	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F
PUPPATO LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
RAZZI ANTONIO	A	A	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	A	F
REPETTI MANUELA																		
RICCHIUTI LUCREZIA	C	C		C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F				F
RIZZOTTI MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROMANI MAURIZIO	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
ROMANI PAOLO																		
ROMANO LUCIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
ROSSI GIANLUCA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
ROSSI LUCIANO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A
ROSSI MARIAROSARIA																		
ROSSI MAURIZIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
RUBBIA CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUSSO FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F

Seduta N. 0407 del 11/03/2015 Pagina 8

Totale votazioni 18

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000018																	
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F			F	F
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	
VILLARI RICCARDO																		
VOLPI RAFFAELE	F	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	F	A	F	A	A	
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F
ZAVOLI SERGIO		C	C	C	C	F			F	C					F			F
ZELLER KARL	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
ZIN CLAUDIO	C	C	C	A	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F
ZIZZA VITTORIO	A	A	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	A	F
ZUFFADA SANTE	A	A	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	A	F

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1209:

sull'emendamento 1.111, i senatori Lepri e Lumia avrebbero voluto esprimere un voto contrario, le senatrici Blundo e Manassero avrebbero voluto esprimere un voto di astensione e la senatrice Lo Moro avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 1.113 (testo 2), il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 1.118 (testo 2), il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 1, il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sul mantenimento dell'articolo 4, i senatori Lumia, De Biasi, Elena Ferrara, Filippin e Zanoni avrebbero voluto esprimere un voto favorevole e il senatore Castaldi avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Conte, D'Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Endrizzi, Fasiolo, Fazzone, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Messina, Minniti, Monti, Mucchetti, Nencini, Olivero, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle 10,30*); Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Compagnone, Orrù, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Guerra e Rizzotti, per partecipare ad una conferenza internazionale.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

DDL Costituzionale

Ministro Rif. e rapporti Parl

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione (1429-B)

(presentato in data 11/3/2015);

S.1429 approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica (assorbe S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1395, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1427, S.1454); C.2613 approvato con modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati (assorbe C.8, C.14, C.21, C.32, C.33, C.34, C.148, C.177, C.178, C.179, C.180, C.243, C.247, C.284, C.329, C.355, C.357, C.379, C.466, C.398, C.399, C.568, C.579, C.580, C.581, C.582, C.757, C.758, C.839, C.861, C.939, C.1002, C.1259, C.1273, C.1319, C.1439, C.1543, C.1660, C.1706, C.1748, C.1925, C.1953, C.2051, C.2147, C.2221, C.2227, C.2293, C.2329, C.2338, C.2378, C.2402, C.2423, C.2441, C.2458, C.2462, C.2499);

onn. Galli Carlo, Scanu Gian Piero, Villecco Calipari Rosa Maria, Baruffi Davide, Boccuzzi Antonio, Bolognesi Paolo, Carrozza Maria Chiara, Casati Ezio Primo, Cassano Franco, Civati Giuseppe, Cuperlo Giovanni, D'Attorre Alfredo, De Maria Andrea, Fabbri Marilena, Farina Gianni, Fassina Stefano, Fioroni Giuseppe, Fossati Filippo, Gadda Maria Chiara, Ghizzoni Manuela, Giacobbe Anna, Giorgis Andrea, Grassi Gerolamo, Gullo Maria Tindara, Incerti Antonella, Lattuca Enzo, Leva Danilo, Maestri Patrizia, Marchi Maino, Mazzoli Alessandro, Monaco Francesco, Montroni Daniele, Nicoletti Michele, Pagani Alberto, Pini Giuditta, Preziosi Ernesto, Romanini Giuseppe, Rubinato Simonetta, Sanga Giovanni, Zampa Sandra, Zanin Giorgio

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa (1809)

(presentato in data 11/3/2015);

C.2428 approvato da 4° Difesa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Gasparri Maurizio

Istituzione dell'Alto Commissario per l'edilizia residenziale (1810)

(presentato in data 10/3/2015);

senatore Buemi Enrico

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione della coltivazione domestica di piante dalle quali possono essere estratte sostanze stupefacenti o psicotrope (1811)
(presentato in data 09/3/2015);

senatori Sollo Pasquale, Spilabotte Maria

Disposizioni per una razionalizzazione della tutela penale della fauna selvatica protetta (1812)
(presentato in data 10/3/2015);

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro giustizia

(Governo Letta-I)

Norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 (1552-BIS)
(presentato in data 10/3/2015);

Derivante da stralcio artt. da 4 a 12 e 14 del DDL 1552.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 2 marzo 2015, ha inviato il testo di venti risoluzioni e una decisione approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 9 al 12 febbraio 2015:

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (testo codificato) (*Doc.* XII, n. 647). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (testo codificato) (*Doc.* XII, n. 648). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 6^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (testo codificato) (*Doc.* XII, n. 649). Il predetto docu-

mento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 6^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni (testo codificato) (*Doc. XII, n. 650*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (testo codificato) (*Doc. XII, n. 651*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione del Gabon alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (*Doc. XII, n. 652*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (*Doc. XII, n. 653*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione delle Seychelles alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (*Doc. XII, n. 654*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione della Federazione russa alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (*Doc. XII, n. 655*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione dell'Albania alla convenzione

dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (*Doc. XII, n. 656*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (*Doc. XII, n. 657*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (*Doc. XII, n. 658*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione dell'Armenia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (*Doc. XII, n. 659*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una decisione sulla verifica dei poteri (*Doc. XII, n. 660*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (*Doc. XII, n. 661*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione (*Doc. XII, n. 662*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente.

una risoluzione sulla relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA (*Doc. XII, n. 663*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulle misure antiterrorismo (*Doc. XII, n. 664*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul rinnovo del mandato del Forum sulla governance di *Internet* (*Doc. XII, n. 665*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 8^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sull'indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari (*Doc. XII, n. 666*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 9^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dello Stato islamico (IS) (*Doc. XII, n. 667*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Dalla Zuanna, Del Barba, Fasiolo, Elena Ferrara, Fornaro, Lai, Lucherini, Pagliari, Spilabotte, Berger e Susta hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03592 della senatrice Favero.

Il senatore Borioli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03597 dei senatori Buemi e Fausto Guilherme Longo.

Interrogazioni

TAVERNA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, DONNO, MORONESE, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA.
– *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la tutela della salute delle donne e dei minori costituisce l'elemento prioritario delle strategie regionali finalizzate alla promozione e tutela della salute dell'intera popolazione, concordemente a quanto indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità che individua nel miglioramento della qualità della vita della madre e del bambino uno degli obiettivi sanitari prioritari a livello mondiale;

si stima che circa il 30 per cento delle patologie gravi insorte durante il travaglio di parto siano imprevedibili, così come che l'1-2 per cento dei neonati ha bisogno di rianimazione e/o di cure intensive. Per tali motivi, nel 1998 venne istituito, come progetto pilota su scala nazionale, il servizio trasporto emergenza neonatale (STEN);

lo STEN rappresenta la cerniera di collegamento tra il punto nascita periferico e le strutture sanitarie dotate di unità operative di terapia intensiva neonatale e di sub-intensiva neonatale, assicurando il trasferimento di neonati patologici; esso deve, quindi, provvedere ad un rapido, efficace e sicuro trasporto dei neonati che hanno bisogno di un livello assistenziale superiore a quello offerto dall'ospedale di nascita;

dal 1998 ad oggi in molte regioni d'Italia tale servizio è divenuto sempre più efficace, allargando gli obiettivi di servizio e integrandosi con le reti dei punti nascita;

i recenti casi di malasanità, che hanno scosso l'opinione pubblica, evidenziano come invece in Sicilia tale servizio si sia dimostrato gravemente lacunoso;

in data 18 gennaio 2006, tramite decreto dell'assessore per la sanità, la Regione Siciliana ha istituito lo STEN prevedendo la creazione di 5 centri: Palermo, Catania, Messina, Enna, Ragusa; il decreto è stato ampiamente disatteso in quanto ad oggi sono stati attivati soltanto i centri di Palermo e Messina;

risulta inoltre essere stato disatteso anche il decreto dell'assessore per la sanità del 2 dicembre 2011, che ridefinisce la rete STEN siciliana, identificando 3 ambiti territoriali (Sicilia occidentale, centrale e orientale) e individuato ben 10 sedi di STEN;

in Sicilia la rete STEN non è stata ancora attivata in gran parte del territorio regionale; in particolare, aree vaste, anche metropolitane come quella di Catania, sono ancora sprovviste del servizio con la conseguenza che ogni neonato affetto da patologia e nato in un centro sprovvisto del reparto di terapia intensiva neonatale può non ricevere un'assistenza adeguata in tempo utile per evitare il rischio di morire o di avere danni neurologici con esiti invalidanti;

considerato che:

con il decreto dell'assessorato per la sanità della Regione Siciliana del 18 gennaio 2006 sono stati erogati 250.000 euro per l'attivazione del centro STEN di Catania;

risulta agli interroganti che con il successivo decreto assessoriale del 2 dicembre 2011 siano stati stanziati ulteriori 450.000 euro sempre per l'attivazione dello STEN di Catania;

dalla mancata attivazione dei centri STEN derivano seri rischi per la salute della donna e del neonato;

in Sicilia si continua a venire al mondo in punti nascita con un numero di nati all'anno al di sotto di qualunque valore soglia previsto da linee guida e raccomandazioni nazionali e internazionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure intenda adottare al fine di rendere integralmente attivo il servizio di trasporto ed emergenza neonatale, con particolare riferimento alla Sicilia;

quali provvedimenti intenda assumere al fine di verificare se e come siano stati utilizzati i fondi erogati nel 2006 e nel 2011 per l'attivazione dello STEN di Catania;

se intenda attivarsi affinché i suddetti fondi vengano rapidamente e correttamente destinati allo scopo precipuo per il quale sono stati stanziati.

(3-01752)

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che in data 5 marzo 2015, presso l'ospedale «S. Paolo» di Bari, si è assistito alla morte improvvisa, causata presumibilmente da un arresto cardiaco, del signor Giuseppe Petruzzella, autotrasportatore di 63 anni;

il signor Petruzzella era in attesa, dal 18 dicembre 2014, di sottoporsi all'esame dell'ECG dinamico secondo Holter, metodica diagnostica utilizzata per monitorare l'attività elettrica del cuore durante un intervallo di tempo più o meno lungo, solitamente corrispondente a 24-48 ore;

pare che l'accertamento diagnostico fosse stato prescritto perché il paziente era affetto da cardiopatia, obesità e ipertensione: patologie fonti di un elevato rischio cardiovascolare;

appare davvero sorprendente e inquietante a giudizio dell'interrogante che un paziente affetto da tali patologie e con un quadro clinico di particolare complessità, per ottenere una prestazione sanitaria a bassa complessità, abbia dovuto attendere un tempo assolutamente incompatibile con i più elementari *standard* di efficienza delle prestazioni sanitarie e, comunque, ben oltre il tempo massimo di attesa stabilito dagli accordi tra Regione e sindacati di categoria, per l'abbattimento dei tempi e il miglioramento della *performance* ospedaliera;

secondo quanto riportato sul quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 9 marzo, la direzione della Asl di Bari, alla quale il complesso San Paolo fa capo, ha dichiarato che sulla ricetta medica, depositata al centro unico polifunzionale in data 18 dicembre 2014, non vi era alcuna indicazione d'urgenza. Ciò equivale ad affermare che l'azienda sanitaria non avrebbe responsabilità su eventuali inefficienze del sistema;

il medico curante, dal canto suo, ha precisato che si trattava di un paziente con quadro clinico già molto compromesso, con più infarti già avuti in passato, poco sollecito nel prendersi cura di se stesso e, probabilmente, sottoposto a *stress* da lavoro;

dal racconto dei testimoni oculari, la tragedia si è consumata intorno alle ore 7,45 nel locale adiacente all'ambulatorio di cardiologia. In attesa di aprire al pubblico la struttura, il personale sanitario si trovava all'interno del reparto per i preparativi della giornata, per cui i tentativi di rianimare il paziente sono stati immediati, seppure vani;

premessi inoltre che la situazione della sanità, in modo particolare quella collegata ai tempi di attesa relativi alle prestazioni ambulatoriali e ospedaliere non rinviabili, risulta in alcune regioni, tra cui la Puglia, segnata da gravi e perduranti criticità,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per evitare che altri episodi di malasanità possano verificarsi in Puglia;

se non ritenga opportuno dover esercitare immediatamente tutti i poteri spettivi in possesso per accertare per quanto di competenza e con tempestività gli eventuali profili di responsabilità che dovessero sussistere attorno al caso registrato all'ospedale S. Paolo di Bari;

se non ritenga di intervenire, per quanto di competenza, per scongiurare il ripetersi di eventi infausti come quello descritto che, per un verso, portano alla luce la grave vulnerazione del diritto di accesso da parte dei cittadini pugliesi ai servizi sanitari pubblici, per l'altro, causano effetti irreparabili per la vita dei cittadini e danni incalcolabili, sia materiali che economici, alla comunità e alla credibilità delle istituzioni e degli operatori, anch'essi troppo spesso inconsapevoli vittime degli effetti di disservizi e *deficit* organizzativi e di organico del personale;

se intenda effettuare un apposito monitoraggio delle liste di attesa, con particolare riferimento a quelle della Regione Puglia, al fine del loro contenimento e quali iniziative abbia adottato o quali misure urgenti di competenza intenda adottare per ridurre le criticità delle liste di attesa a garanzia del sistema sanitario e del diritto di accesso alle cure in tempi ragionevoli.

(3-01753)

TAVERNA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI, CIOFFI, FATTORI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

a Castel romano (Roma), sulla strada statale 148 Pontina, al chilometro 24, in direzione Roma, è stato realizzato in «emergenza» nel 2007 un campo rom;

la gestione del campo è in gran parte affidata alle società riconducibili a Salvatore Buzzi, il «ras delle cooperative», coinvolto nelle indagini su «Mafia capitale»;

il campo, dove vivono 189 famiglie, nel 2013 è costato 5.354.788 euro. In particolare il costo per ogni famiglia è stato di 27.044 euro. A parere degli interroganti sarebbe costata molto meno la sistemazione dei nomadi in appartamenti, ma forse con notevole danno per gli speculatori;

sempre nel 2013, il costo di gestione è stato di 3.785.616 euro (il 70,7 per cento della spesa), di sicurezza di 914.210 euro (17,1 per cento) e di scolarizzazione solo di 654.962 euro (il 12,2 per cento);

alla cooperativa «Eriches 29» di Buzzi è andato il 36,1 per cento dell'importo totale, ovvero 1.935.763 euro;

anche in questa circostanza, come in quasi tutti i casi di assegnazione della gestione di campi nomadi, si è proceduto per via diretta, ossia

senza espletare una procedura ad evidenza pubblica, grazie ad un'ordinanza del sindaco *pro tempore* Walter Veltroni;

inoltre presso il campo rom di Castel romano si registra una situazione emergenziale anche per l'altissimo numero di cani ivi presenti, detenuti in condizioni igienico-sanitarie precarie, e per la presenza di branchi liberi nell'area esterna al campo stesso;

considerato che:

le condizioni deprecabili in cui versano i cani, di cui molti cuccioli, derivano anche dalla presenza nel campo di carcasse di cani, conseguenza di violenti maltrattamenti e di aggressioni tra cani stessi, nonché dalla circostanza che l'area è divenuta una vera e propria discarica a cielo aperto;

i branchi di cani randagi che vagano intorno al campo rom sono notevolmente pericolosi per le persone, soprattutto alla luce dell'elevato tasso di frequentazione del tratto stradale adiacente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritenga opportuno assumere le misure idonee al fine di censire la popolazione canina all'interno ed all'esterno del campo rom, nonché procedere alla necessaria attività di sterilizzazione;

se intenda adottare gli opportuni provvedimenti al fine di rendere l'area sgombra da rifiuti e da carcasse di animali;

se non ritenga necessario predisporre operazioni di cattura dei cani randagi ed individuare le idonee strutture autorizzate in cui collocarli.

(3-01754)

MATTESINI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

in data 24 novembre 2005 a Bruxelles, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, il Consiglio dei ministri dell'agricoltura (presente per l'Italia il Ministro delle politiche agricole e forestali *pro tempore* Gianni Alemanno) raggiunse un accordo approvato poi nel gennaio 2006 in cui veniva previsto il dimezzamento della filiera bieticola-saccarifera dell'Italia, con la cessione di quasi i 2 terzi delle attività industriali ed un ridimensionamento a 100-120.000 ettari di settore bieticolo nei confronti dei precedenti 240.000;

tale decisione ha prodotto effetti negativi nel nostro Paese sia sotto il profilo economico che sotto il profilo sociale;

in particolare, nel territorio aretino tale accordo ha determinato la chiusura dello zuccherificio di Castiglion fiorentino;

il 10 dicembre 2007 tra Regione Toscana, PowerCrop Srl, Sadam, Provincia di Arezzo e Comune di Castiglion fiorentino, fu avviato un percorso di «riconversione» dell'ex zuccherificio della durata di circa 5 anni, ovvero fino alla data del 23 ottobre 2012, data in cui ufficialmente la PowerCrop Srl presenta alla Provincia di Arezzo istanza per l'autorizzazione del progetto di polo energie rinnovabili di Castiglion fiorentino, attivando l'autonoma competenza della Provincia di Arezzo e superando formal-

mente la nomina del commissario *ad acta*, avvenuta in data 17 ottobre 2012, da parte del comitato interministeriale di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, nella persona del prefetto di Arezzo;

in data 21 marzo 2013 la PoweCrop Srl, con nota n. 23/2013, ha comunicato formalmente all'amministrazione provinciale di Arezzo la propria intenzione di prendere parte ai lavori della conferenza dei servizi, indetta dalla Provincia in relazione al citato progetto, assoggettandosi quindi alle normali regole della VIA provinciale, escludendo in tal modo e da quel momento qualunque attività del commissario *ad acta*;

in data 15 aprile 2013 la Giunta provinciale di Arezzo, con delibera n. 204, ha istituito sul progetto PowerCrop il comitato di inchiesta pubblica sulla valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 53 della legge regionale n. 10 del 2010;

in data 22 aprile 2013 si è svolta presso l'amministrazione provinciale di Arezzo, con la partecipazione di PowerCrop, la prima sessione della conferenza dei servizi inerente al procedimento di VIA sul progetto di polo energie rinnovabili di Castiglion fiorentino;

il 25 aprile 2013 con sentenza n. 62 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 5 del 2012 in base al quale il prefetto di Arezzo era stato nominato commissario *ad acta* per la riconversione produttiva dell'ex zuccherificio Sadam di Castiglion fiorentino;

in data 16 settembre 2013 il comitato per l'inchiesta pubblica ex art. 53 della legge regionale n. 10 del 2010 ha emesso la relazione finale sulla VIA;

in data 29 aprile 2014 con deliberazione n. 204 la Giunta provinciale di Arezzo, a seguito del procedimento di impatto ambientale, ha dichiarato la non compatibilità ambientale del progetto di PowerCop Srl;

in data 17 luglio 2014 PowerCrop ha impugnato dinnanzi al TAR della Toscana la deliberazione n. 204 della Giunta provinciale di Arezzo; durante l'udienza preliminare PowerCrop ha rinunciato alla sospensiva per poter anticipare l'udienza di merito che si è tenuto il 29 gennaio 2015;

in data 5 febbraio il comitato interministeriale di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006 ha nominato nuovamente il prefetto di Arezzo commissario *ad acta* per il «progetto di riconversione di Castiglion Fiorentino», nonostante il parere contrario espresso dal rappresentante della Regione a causa dell'imminenza della decisione del TAR sul ricorso di PowerCrop;

dal verbale della riunione del comitato interministeriale del 5 febbraio 2015 si legge che «la nomina dei commissari ad acta, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 2 del decreto legge 24 giugno, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, per i progetti di riconversione produttiva degli stabilimenti ex saccariferi tra cui Castiglion Fiorentino, trovano origine dalle relazioni trasmesse da PowerCrop in All. 4 alla relazione sugli argomenti all'ordine del giorno e che tali criticità sono state comunque confermate nel corso della riunioni dalle Regioni interessate». Tale affer-

mazione viene smentita dal contenuto di altra parte del verbale, là dove si legge che il «rappresentante della Regione Dr. Stefano Barzagli fa presente che la Regione Toscana non chiede la nomina del Commissario ad acta ed in ogni caso ritiene che sarebbe opportuno attendere la sentenza prima di procedere alla eventuale nomina del Commissario ad acta»;

in data 10 febbraio il TAR della Toscana ha respinto con sentenza n. 287/2015 il ricorso di PowerCrop contro la deliberazione n. 204 della Giunta provinciale di Arezzo;

il decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, all'art. 30-ter, comma 2, stabilisce che: «nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate»;

alla data di approvazione della legge n. 116, il procedimento autorizzativo sul progetto presentato dalla PowerCrop per l'ex zuccherificio di Castiglion fiorentino risultava già concluso da oltre 2 mesi, avendo la Provincia di Arezzo con la delibera n. 204, a seguito del procedimento di VIA, dichiarato la non compatibilità ambientale del progetto,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno portato il comitato interministeriale a procedere alla nomina del commissario *ad acta* per il progetto di riconversione di Castiglion fiorentino e quali siano in merito le valutazioni del Ministro in indirizzo.

(3-01755)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ZANONI, TONINI, MARCUCCI, VERDUCCI, FINOCCHIARO, FORNARO. – *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

il video della distruzione del museo di Mosul, inserito *on line* da membri dell'Isis giovedì 26 febbraio 2015, è uno dei molti affronti ostentati dal califfato all'Occidente;

dopo i genocidi e le vessazioni perpetrati contro minoranze religiose (sciiti di rito *shabak*, cristiani e yazidi, eccetera), le uccisioni di dissidenti politici, omosessuali (gettati da alcune torri di Mosul) e di chiunque violi, secondo i miliziani dell'Isis, la *sharia* (legge islamica), l'Isis distrugge il patrimonio dell'umanità. L'obiettivo è l'eliminazione della cultura e della memoria preesistente alla venuta dell'Islam, con una nuova pericolosa spinta iconoclasta;

l'eliminazione del patrimonio culturale, storico-artistico e archeologico iracheno era già avvenuta nei mesi scorsi con la distruzione della moschea di Giona a Ninive (moschea sciita costruita sul luogo della tomba del profeta), o la «chiesa Verde» di Tikrit (antica chiesa cristiana poi trasformata anch'essa in moschea) o ancora parte della cinta muraria dell'antica Ninive (su tale distruzione si hanno voci discordanti, ma è possibile che membri dell'Isis ne abbiano fatto saltare in aria almeno un piccolo tratto come atto dimostrativo);

il saccheggio del museo di Mosul ha visto la distruzione di numerosi reperti neoassiri e partici. I primi provengono principalmente dal sito di Ninive, riconoscibile nella seconda parte del video, dove uno dei militanti del califfato, dopo aver ripetuto che queste opere sono contro la *sharia*, si mostra intento con una sega circolare a sbriciolare uno dei *lamasatu* (grandi geni antrocefali conservati in numerosi musei del mondo) della porta di Nergal, una delle principali porte cittadine del sito. La prima parte del video, invece, mostra la cancellazione e distruzione tramite mazze e martelli pneumatici, in modo che nemmeno restauratori esperti, quali quelli italiani dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, possano mai più ricomporle, di statue provenienti dal sito di Hatra, sito partico a 60 chilometri da Mosul;

in questi giorni su molti giornali è stato detto che numerose statue erano delle copie in gesso, ma sfortunatamente ciò non è vero e solo poche di quelle inquadrare (una statua di Eracle e forse una grande aquila) non erano originali. Il lavoro degli archeologi di tutto il mondo e di numerose organizzazioni (Unesco) sta mettendo in luce sempre di più la drammatica perdita che è avvenuta a causa degli estremisti dell'Isis;

l'Italia in questo senso ha perso molto, visto che numerose università, quali Torino (missioni archeologiche a Hatra e Nimrud) in collaborazione con il centro scavi Torino, Roma, Udine (solo per citare le principali) erano o sono coinvolte in progetti in queste zone che, in alcuni casi, si sono interrotte a partire dal 2003 (guerra in Iraq) o negli anni successivi. Attualmente sono attive esclusivamente le missioni archeologiche nella regione autonoma del Kurdistan (ad esempio quella dell'università di Udine) o nel sud (università di Roma «La Sapienza», università di Torino);

il giorno 5 marzo 2015 venivano divulgate informazioni da parte del Governo iracheno sull'attacco con *bulldozer* all'antico centro di Nimrud (capitale assira); il 7 marzo quelle relative alla distruzione del sito di Hatra (centro partico) con esplosivi e *bulldozer*, sito, si ricorda, da cui proveniva una parte delle statue del museo di Mosul. L'8 marzo notizie non ufficiali, non ancora confermate, indicano una medesima sorte per l'altra capitale assira Khorsabad, centro di grandi dimensioni fondato da Sargon II d'Assiria;

considerato che:

l'Italia è stata sempre attenta al patrimonio culturale e archeologico dello Stato iracheno, anche per una spiccata sensibilità alla conservazione e valorizzazione dei siti storici;

nel museo di Baghdad, gli enti e gli operatori italiani (ad esempio il Centro nazionale del restauro) lavorano a stretto contatto con il personale locale. Alcune sale sono state curate e riallestite (come la sala assira) seguendo modelli museologici all'avanguardia, mentre altre richiederebbero nuovi progetti e proposte di riallestimento in sinergia con gli enti iracheni;

la riapertura del museo in questi giorni ha avuto un chiaro intento simbolico, volto a mostrare la resistenza dello Stato iracheno alla barbarie dell'Isis. Un lavoro di catalogazione dei reperti e di *database on line* seguendo lo *standard* dei più importanti musei mondiali (British museum di Londra, Louvre di Parigi, Metropolitan museum of art di New York) sarebbe necessario, sempre in stretto contatto con gli operatori museali locali, in modo da creare una documentazione resistente per preservare questo immenso patrimonio per il futuro,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione dei Ministri in indirizzo in ordine ai fatti rappresentati;

quali iniziative intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, considerando tra l'altro la possibilità di intensificare gli aiuti allo Stato iracheno, nelle modalità espresse dallo stesso e in accordo con gli organismi internazionali e se intendano stanziare specifici aiuti per la difesa di questo patrimonio dell'umanità;

se il Governo si stia avvalendo o intenda avvalersi del nucleo tutela patrimonio artistico dell'Arma dei Carabinieri per valutare l'eventuale passaggio o compravendita di antichità fuoriuscite dal museo di Mosul o dall'Iraq. A tal fine, alcuni progetti, come il B.R.I.L.A (Bureau for investigating and recovering Iraqi looted antiquities) che fu sviluppato nel corso degli anni 2000-2003, potrebbero essere riproposti ed essere rafforzati, con l'intento di individuare i possibili reperti trafugati e inserirli in un *database* fruibile dai reparti dei vari Stati che si occupano del recupero di antichità;

se non ritenga utile creare una rete di coordinamento con i principali studiosi ed esperti delle università italiane e dei principali enti di ricerca;

se non sia necessario sensibilizzare l'opinione pubblica e lavorare in sinergia con enti quali l'Unesco e la sua direttrice I. Bokova, che in questi giorni ha condannato con fermezza la distruzione del museo di Mosul;

se non sia necessario promuovere e sviluppare progetti con il Ministero delle antichità irachene e il museo di Baghdad, in particolare per la creazione di una documentazione moderna e digitalizzata, valutando la possibilità di riallestire alcune sale, in un'ottica di investimento per la salvaguardia del patrimonio mondiale e di mostrare l'eccellenza nell'ambito del restauro e della pianificazione museale tipica del nostro Paese.

(3-01751)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEPE, MOLINARI, SIMEONI, DE PIN. – *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il 28 febbraio 2015 moriva in un presunto incidente stradale, tra le ore 23,30 e le 23,45, al chilometro 205,700 della carreggiata sud dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (si veda il comunicato dell'Anas), il pubblico ministero dottor Federico Bisceglia, magistrato che svolgeva indagini delicate sulle attività criminose delle ecomafie;

in data 9 marzo, un articolo del quotidiano «La Provincia di Cosenza», dall'eloquente titolo «Il giudice Bisceglia è stato eliminato», ha diffuso notizie tendenti a ricostruire una dinamica inquietante dell'incidente mortale, che invita piuttosto ad ascriverlo come sospetto omicidio;

da attendibili testimonianze oculari, il giornalista estensore dell'articolo rivela che, nei pressi del viadotto di San Leonardo (chilometri 195 della carreggiata nord dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria) alle ore 21 del 28 febbraio, cioè 2 ore e mezza prima dell'incidente in cui sarebbe incorso il magistrato, ci sarebbe stato un grave incidente stradale, con contorno di auto della Polizia, Vigili del fuoco e 118: incidente del quale non si ha riscontro;

considerato che:

alle ore 9,46 di domenica 1° marzo dalle colonne del quotidiano «il Mattino», esce il titolo: «Tragico incidente in autostrada: muore Bisceglia, il pm che indagava sul caso Fortuna e sui reati ambientali. Auto fuori strada, volo di 30 metri. Ferita nello schianto una seconda persona»;

un incidente stradale che coinvolge un magistrato di tale rilievo vede un primo comunicato stampa 11 ore dopo, ad opera dell'agenzia Adnkronos, che solo alle ore 10,57 del 1° marzo pubblica il comunicato dell'Anas, il cui contenuto è assolutamente diverso da quello riportato dal quotidiano;

lo stato dei luoghi dell'incidente, che ha comportato la chiusura per 5 ore del tratto autostradale interessato, sembra a giudizio degli interroganti contraddire meccanica e modalità di svolgimento dello stesso;

dai testacoda che sono costati la vita al magistrato è uscito miracolosamente indenne il passeggero (una dottoressa, amica del magistrato): un esito non diverso da quello diversamente descritto da «il Mattino», che parla di un volo di 30 metri da un cavalcavia, per quanto più inverosimile;

considerato, inoltre, che il magistrato risulterebbe partito da una non meglio specificata località della Toscana, per poi deviare durante il tragitto in direzione dell'agro nocerino, per prelevare la dottoressa e dirigersi verso Botricello, per far visita ai propri familiari e, durante il viaggio, già nell'autostrada A3, ad una decina di chilometri da dove avrebbe trovato la morte (verosimilmente l'*autogrill*, o un'area di sosta nei suoi pressi), i 2 avrebbero fatto una sosta (così rendendo meno plausibile come motivo dell'incidente il colpo di sonno),

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che il pubblico ministero fosse sottoposto a regime di protezione, data la delicatezza delle indagini da lui condotte ovvero, in caso negativo, per quale motivo non lo fosse, perlomeno in questa circostanza;

se risultino le circostanze descritte (ingressi nei caselli autostradali, soste nelle aree di servizio ed altre eventuali) assistite da prove (video, fotografiche o radio) utili a tracciare gli spostamenti del magistrato;

se risulti che le necessarie indagini investigative e giudiziarie stiano procedendo speditamente all'accertamento delle modalità dell'incidente, al di là del generico comunicato dell'Anas sul caso.

(4-03604)

GENTILE, VICECONTE, AIELLO, BILARDI, MARINELLO, DI GIACOMO, GUALDANI, DALLA TOR, CONTE, MANCUSO, TORRISI, LANGELLA, D'ASCOLA, PAGANO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria è una delle arterie più importanti del Paese, l'unica di grande scorrimento che collega la Sicilia alla rete autostradale italiana ed europea;

l'autostrada è anche il principale asse di trasporti del Sud Italia, di enorme importanza economica e commerciale per tutto il Meridione, in quanto unica arteria che percorre il versante sud occidentale della penisola, nodo di traffico di enorme rilievo per i collegamenti e l'approvvigionamento di merci e beni di prima necessità;

considerato che:

lunedì 2 marzo 2015 si è verificato un gravissimo incidente presso la VII campata del viadotto «Italia», che ha causato la morte di un operaio della Nitrex di Brescia, ditta che aveva avuto in appalto le operazioni di demolizione di quel tratto autostradale;

l'operaio lavorava con una piccola ruspa per operazioni propedeutiche alle demolizioni, che potrebbero aver determinato un rilevante indebolimento strutturale. A seguito del cedimento, la campata precipitava a circa 80 metri, conficcandosi nel pilone che sostiene entrambe le carreggiate e provocando problemi di stabilità alla struttura;

dal giorno dell'incidente, il tratto della A3, tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno, è stato chiuso al traffico. I detriti della campata crollata sono, infatti, finiti anche sul pilone di sostegno del viadotto parallelo sul quale si circolava regolarmente. E, proprio per effetto dei danni che potrebbero aver provocato i detriti caduti, la Procura della Repubblica di Castrovillari (Cosenza) che indaga sul crollo, ha deciso di porre sotto sequestro tutta la struttura;

l'impossibilità di utilizzare almeno una delle carreggiate del viadotto «Italia», sta generando ritardi e disagi. I percorsi alternativi sono strade statali e provinciali del cosentino che mal sopportano l'eccessivo aumento della circolazione;

il traffico attualmente viene deviato sulla strada statale 18, «Tirreno inferiore», creando gravissimi pericoli alla sicurezza e incolumità degli automobilisti, poiché la strada non è idonea a sopportare questo tipo di traffico;

le ripercussioni sul sistema degli scambi commerciali sono pesanti: costi e tempi di percorrenza generano perdite enormi anche a livello economico, per una regione come la Calabria già in grande crisi e che in seguito a questo evento appare ancora ulteriormente e drammaticamente isolata dal resto del Paese,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che i piloni dei viadotti coinvolti nel crollo, realizzati negli anni '70 del Novecento, siano cavi in funzione antisismica o perché realizzati con materiale scadente;

se risulti che cosa abbia accertato la diagnostica utilizzata, e teoricamente ultimata, per la messa in sicurezza dei viadotti, in merito alla qualità del materiale impiegato;

se sia a conoscenza di quale controllo esercita l'Anas sul contraente generale nelle varie fasi dei lavori e soprattutto in fasi critiche, come quelle relative alla demolizione con esplosivo in regime di parziale apertura al traffico di una delle due corsie;

se risulti quali controlli Anas effettui sugli incarichi relativi agli aspetti progettuali, alla direzione dei lavori e alla sicurezza da parte del contraente generale;

se intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché, considerata l'importanza strategica dell'arteria, si giunga quanto prima al completamento delle procedure di dissequestro della struttura, in modo da permettere l'utilizzo dell'unica carreggiata fruibile.

(4-03605)

RAZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

il termine *fitness* deriva dall'aggettivo inglese *fit* («adatto») e viene tradotto in lingua italiana con i termini idoneità, capacità e preparazione fisica. Dagli anni '90 del Novecento tale termine è stato adoperato sempre più frequentemente per definire lo stato di benessere fisico dell'individuo;

in ambito sportivo il *fitness* può essere inteso come: *fitness* specifico, cioè la capacità di svolgere un particolare compito motorio, indipendentemente dallo stato di forma fisica del soggetto e *fitness* generale, quando viene identificato con lo stato generale di salute, forma fisica e benessere dell'organismo;

l'attività di *fitness* significa, dunque, maggiore attenzione per le condizioni di salute e di benessere dell'individuo. Sarebbe, quindi, auspicabile, che i cittadini venissero stimolati, con agevolazioni economiche, nella pratica dello sport;

una maggiore attenzione alla salute dei cittadini significherebbe minori spese e quindi un risparmio in termini di costi sanitari a carico delle strutture assistenziali nazionali;

in molti Paesi europei tali indicazioni sono pratica diffusa. Le attività legate al *fitness* meriterebbero a giudizio dell'interrogante, anche in Italia, incentivi ed elargizioni a favore di quanti investono, con l'acquisto di abbonamenti semestrali ed annuali, nella pratica dello sport a tutti i livelli, affinché possa diventare normale prassi;

a giudizio dell'interrogante intervenendo in aiuto dei cittadini, offrendo loro la possibilità di svolgere attività sportiva con incentivi statali, si otterrebbe un risparmio in termini di minor ricoveri e minor malattie, si chiede di sapere:

quali orientamenti il Governo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere per sostenere un programma integrato di *fitness* in favore dei cittadini prevedendo degli sgravi fiscali;

se ritenga utile concedere l'erogazione di contributi statali nei confronti di quei cittadini che vogliono affrontare un percorso *fitness*, volto alla prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari;

se ritenga utile la pubblicità di iniziative di tal genere all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

(4-03606)

GIROTTO, CASTALDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

al comma 3, dell'articolo 11, del decreto legislativo n. 102 del 2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, è stabilito che: «Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. L'adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica»;

il considerato (45) della direttiva 2012/27/UE determina che «Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia siano in grado di garantire che le tariffe e la regolamentazione della rete incentivino miglioramenti dell'efficienza energetica»;

il considerato (17) della direttiva 2010/31/UE stabilisce che «è necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici che non solo rispettano i requisiti minimi vigenti, ma presentano una prestazione energetica ancora più elevata, riducendo in tal modo sia il consumo energetico sia le emissioni di biossido di carbonio. A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero (cioè edifici alimentati da energia da fonte rinnovabile prodotta in situ nda)»;

come noto, la convenienza economica dei sistemi di generazione distribuita da fonte rinnovabile (i cosiddetti sistemi efficienti di utenza) è oggi fondata sul fatto che l'energia auto-consumata paga la componente variabile degli oneri di sistema solo in misura ridotta: pari al 5 per cento di quanto il cliente paga a titolo di oneri di sistema per l'energia prelevata dalla rete. La componente fissa degli oneri di sistema è invece pagata dai clienti nella stessa misura indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un autoconsumo di energia elettrica;

al termine di una lunga discussione, con l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, il legislatore ha stabilito un quadro programmatico di lungo periodo per i sistemi di generazione distribuita, stabilendo quali sono le misure da attuarsi «al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri». In particolare ai sensi di tale disciplina per non diminuire il gettito complessivo degli oneri di sistema con l'aumentare della generazione distribuita si deve attuare un graduale aumento della componente variabile degli oneri di sistema pagata per l'energia auto-consumata, senza effetti retroattivi;

la AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico) ha aperto la consultazione per la «riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica», con il documento 34/2015/R/EEL, che ha formulato diverse opzioni presentate in attuazione della metodologia AIR (analisi d'impatto della regolazione) e le ha sottoposte alla consultazione per verificare gli orientamenti degli *stakeholder*;

la AEEGSI, in quasi tutte le opzioni proposte, oltre a prevedere misure volte ad eliminare la progressività delle tariffe, come richiesto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014, ha anche previsto la rimodulazione dell'incidenza della componente fissa e di quella variabile degli oneri di sistema. In particolare a pagina 33 di tale documento la AEEGSI ha manifestato la preferenza per l'opzione T2 che, prevedendo un bilanciamento del gettito al 50 per cento-50 per cento fra componente «fissa» (proporzionale alla potenza) e componente variabile proporzionale ai prelievi, va a modificare sostanzialmente l'attuale riparto che vede invece assolutamente prevalente la componente variabile;

l'orientamento dell'Autorità è quello di impostare un percorso di gradualità della riforma che, partendo dal 1° gennaio 2016, si sviluppi nell'arco di 2 anni (2016 e 2017) e che consenta di introdurre la struttura tariffaria a regime dal 1° gennaio 2018, nell'opzione che verrà definita in esito al procedimento in cui si inserisce il presente documento;

considerato che:

l'aumento della componente fissa degli oneri di sistema a scapito di quella variabile ha l'effetto inevitabile di premiare chi consuma più (che ha una utilità marginale più alta per la componente fissa) rispetto a chi consuma di meno;

a parere degli interroganti con l'aumento della componente fissa degli oneri di sistema a scapito di quella variabile si attua in modo sostan-

zialmente diverso da quanto previsto nell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, la stabilizzazione dei proventi derivanti dalla componente oneri di sistema e si vanifica completamente l'obiettivo della legge n. 116 del 2014, di dare un quadro normativo certo e di lungo periodo agli operatori nel settore della generazione distribuita;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

quanto proposto non favorisce gli obiettivi di efficienza energetica, ma anzi favorisce l'aumento dei consumi e disincentiva l'autoconsumo da fonte rinnovabile, in palese deviazione dal mandato ricevuto dall'AEEGSI di favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica;

il settore economico della generazione distribuita da fonte rinnovabile è un settore strategico per l'economia nazionale che in altri sistemi giuridici gode del vantaggio di regole chiare e di lungo periodo e che deve avere anche in Italia il diritto di poter fare affidamento su un quadro normativo prestabilito a livello politico e non continuamente modificabile da autorità amministrative prive di rappresentanza;

chi propone continue modificazioni e adeguamenti ai «fondamentali» economici su cui si basa la generazione distribuita si assume sostanzialmente la responsabilità di minare la ricerca e lo sviluppo tecnologico (e quindi lo sviluppo di una impresa «nazionale») in tale settore, dove l'Italia potrebbe essere invece all'avanguardia;

il quadro di lungo periodo della sostenibilità economica dei sistemi efficienti di utenza e quindi della generazione distribuita da fonte rinnovabile era stato stabilito dopo ampio dibattito con la conversione del decreto-legge n. 91 del 2014, mentre le regole introdotte dall'AEEGSI vanno oggi a minare tale quadro, creando una grave incertezza,

si chiede di sapere se il Governo e i Ministeri competenti non ritengano opportuno attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche inviando comunicazioni e osservazioni all'AEEGSI, affinché la disciplina stabilita dall'Autorità non si discosti dall'ambito degli indirizzi e della volontà legislativa espressa dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti e si assicuri in capo al Parlamento e alle istituzioni democraticamente elette la definizione delle scelte strategiche di politica economica ed energetica.

(4-03607)

CENTINAIO. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso che:

il 27 febbraio 2015 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale Concorsi ed esami, il decreto con il quale il Ministro dell'interno (decreto ministeriale 26 febbraio 2015) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato;

lo stesso giorno, con decreto del Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, è stato indetto un concorso interno, a 20

posti, per l'accesso alla medesima qualifica (allegato al bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno);

i 2 bandi di concorso per commissari della Polizia di Stato, il pubblico e l'interno, non prevedono significative differenze, richiedendo che i partecipanti debbano comunque sostenere 2 prove scritte e stabilendo che i vincitori frequentino un corso biennale;

la situazione è diversa negli altri corpi armati dello Stato, nei quali i bandi dei concorsi pubblici ed interni contemplano condizioni generalmente più vantaggiose per questi ultimi: ad esempio i candidati interni devono normalmente sostenere una sola prova scritta; inoltre, il corso per i vincitori interni dei concorsi equiparabili indetti per la Guardia di finanza dura soltanto un anno;

nelle amministrazioni civili dello Stato le differenze sono ancora più marcate: ad esempio, nell'Agenzia delle entrate, un concorso interno indetto per un livello paragonabile a quello citato prevedrebbe soltanto 2 *quiz* a risposta multipla, un esame orale e successivamente, per i vincitori, uno *stage* di 6 mesi,

si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo risulti che le circostanze descritte corrispondano al vero e se risulti quali siano le ragioni delle differenze di trattamento in danno del personale interno della Polizia di Stato.

(4-03608)

SERAFINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'acufene (in latino *tinnitus*) è una patologia a seguito della quale i soggetti colpiti percepiscono rumori in un orecchio o in entrambi, o in generale nella testa. Di frequenza e intensità variabile e saltuariamente persistente nell'arco della giornata, l'acufene è ingravescente nelle ore notturne;

i rumori si generano all'interno dell'apparato uditivo e possono manifestarsi sotto forma di fischi, ronzii, fruscii, soffi, pulsazioni eccetera, ma, alla loro prima comparsa, vengono illusoriamente percepiti come suoni provenienti dall'esterno;

gli effetti di questa patologia sono invalidanti e possono influire in maniera determinante sulla qualità della vita delle persone che ne sono affette, poiché coinvolgono l'assetto psicologico ed emozionale del malato, la sua vita di relazione, il ritmo sonno-veglia, le attitudini lavorative ed il livello di attenzione e concentrazione, inducendo e potenziando stati ansiosi depressivi;

gli acufeni, se diagnosticati e curati entro i primi mesi dalla loro insorgenza, possono regredire; vi è tuttavia un'alta probabilità che essi persistano negli anni e divengano cronici;

in Italia i soggetti affetti da tali disturbi sono oltre 5 milioni; considerato che:

nel corso della XVI Legislatura, sono stati presentati atti di sindacato ispettivo relativi alla citata patologia, per sollecitare l'avvio di studi e di ricerche utili ad alleviare le sofferenze dei soggetti portatori di acufene;

il decreto ministeriale 5 febbraio 1992, recante «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti», che fa riferimento all'incidenza delle infermità invalidanti sulle capacità lavorative, prevedeva, tra le malattie invalidanti, al cod. 4001, gli acufeni permanenti o subcontinui di forte intensità e insorti da più di 3 anni, sia pure con un percentuale di modesta intensità;

il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, e successive modifiche, recante «Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del d. lgs. 29 aprile 1998, n. 124», non ascrive gli acufeni fra le malattie croniche e invalidanti,

si chiede di sapere:

se, allo stato, al Ministro in indirizzo risulti che sia stata effettuata una stima ufficiale della diffusione dell'acufene sull'intera popolazione italiana e, in caso negativo, se intenda adoperarsi al fine di quantificare la rilevanza che la citata patologia ha assunto nel Paese;

se risultino avviati progetti di ricerca sull'acufene;

se e in quale modo intenda attivarsi al fine di inserire gli acufeni tra le patologie invalidanti e migliorare la qualità della vita dei soggetti affetti.

(4-03609)

CAPPELLETTI, TAVERNA, AIROLA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, NUGNES, PUGLIA, DONNO, LEZZI, BLUNDO, SANTANGELO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* – Premesso che:

in data 28 gennaio 2014, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato l'interrogazione 4-01564 in cui si chiedeva ai Ministri in indirizzo di determinare limiti specifici per la presenza di PFOA (acido perfluorottanoico) e PFOS (perfluorottano sulfonato) all'interno di reti idriche potabili;

in data 1° luglio 2014, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha risposto all'interrogazione precisando che «Il gruppo tecnico di lavoro appositamente istituito nel dicembre 2013 dovrebbe provvedere entro l'estate alla definizione, per quanto qui interessa, degli SQA per parte dei composti fluorurati»;

considerato che gli interroganti hanno in seguito contattato più volte il competente dipartimento del Ministero per chiedere aggiornamenti in relazione ai lavori del gruppo tecnico, senza ricevere risposte esaurienti,

si chiede di sapere se risulti ai Ministri in indirizzo che il citato gruppo tecnico di lavoro abbia provveduto alla determinazione degli *standard* di qualità ambientale e quali siano gli esiti conseguiti.

(4-03610)

PUGLIA, AIROLA, BLUNDO, BUCCARELLA, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, DONNO, GIROTTO, MANGILI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, SERRA. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il centro agro alimentare di Napoli S.c.p.A. (CAAN) nasce nel 1989 allo scopo di realizzare una struttura polifunzionale, in sostituzione delle preesistenti strutture mercatali di Napoli e Volla (Napoli), al fine di garantire una migliore gestione del commercio all'ingrosso e dei servizi logistici connessi;

nel 2012 il bilancio del CAAN si è chiuso con una perdita notevole, che ha indotto il Comune di Napoli a corrispondere un aumento di capitale sociale per compensare le perdite della società;

in conseguenza di tale operazione il Comune ha aumentato la partecipazione nella società e, anche grazie a questo intervento, il bilancio per l'esercizio del 2013 si è chiuso con un risultato economico positivo; considerato che:

nel frattempo la società CAAN ha accumulato un notevole contenzioso, come nel caso del Comune di Volla che vanta un credito di 8 milioni di euro circa per spese relative alla TARSU (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani);

in tale contesto l'azienda CAAN ha inoltre chiuso un accordo transattivo con la società Pizzarotti per circa 6,5 milioni di euro a fronte di una parcella di 12 milioni di euro. La società avrebbe dovuto realizzare le rampe di entrata e di uscita che avrebbero dovuto collegare il mercato alla via pubblica adiacente;

tuttavia, attualmente, i lavori sono rimasti incompiuti creando, quasi sicuramente, un danno economico agli inquilini e ai trasportatori. Infatti l'area aziendale è stata predisposta per ospitare diversi mercati agroalimentari, ma ad oggi la struttura funziona parzialmente, aumentando l'incidenza dei costi fissi sul risultato aziendale; occorre a tal proposito sottolineare che i mercati ittico ed agricolo sono gli unici ad essere operativi, laddove la struttura dovrebbe ospitare anche il mercato delle carni, il mercato dei fiori ed il cosiddetto *cash & carry*;

a parere degli interroganti in una simile situazione desta ulteriore preoccupazione la mancanza di un piano di efficientamento energetico per una struttura di tali dimensioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire, per quanto di propria competenza, al fine di garantire che presso una struttura come quella del CAAN di Volla sia garantita una adeguata viabilità soprattutto mediante il completamento delle rampe che collegano la struttura con la strada statale prospiciente;

se non ritengano di dover intervenire, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di accertare la regolarità degli adempimenti tributari da parte dell'azienda;

se non ritengano opportuno attivarsi con iniziative di competenza per sollecitare la previsione di un piano di efficientamento energetico, che gli interroganti considerano indispensabile per una struttura di tali dimensioni.

(4-03611)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01755, della senatrice Mattesini, sul progetto di riconversione dell'ex zuccherificio di Castiglion fiorentino (Arezzo);

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01752, della senatrice Taverna ed altri, sull'attivazione del servizio di trasporto emergenza neonatale (Sten) in Sicilia;

3-01754, della senatrice Taverna ed altri, sull'adozione di misure di censimento e di sterilizzazione della popolazione canina presente nel campo rom di Castel Romano (Roma).

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 406^a seduta pubblica del 10 marzo 2015, al quarto capoverso di pagina 136, sostituire il numero: «3-01649» con il seguente: «3-01449».

